

1^a SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE EDITORIALE E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Anno 134° — Numero 50**

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 dicembre 1993

EDIZIONE STRAORDINARIA

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85004**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 421. Sentenza 29 novembre-1^o dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Materia di nullità - Riserva di giurisdizione esclusiva a favore dei tribunali ecclesiastici - Esecuzione dell'art. 34, quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e lo Stato italiano - Presunta violazione della sovranità dello Stato italiano - Necessità di riferimento alla successiva disciplina modificativa di cui all'accordo tra Stato e Chiesa del 1985 - Permanenza di un sistema nel quale, mediante la trascrizione, sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni contratti secondo il diritto canonico cui i cittadini possono accedere in piena libertà di scelta - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 169/1971, 175 e 176 del 1973) - Necessità riserva della cognizione dell'organo giurisdizionale canonico circa le controversie sulla validità di un negozio la cui genesi appartiene all'ordinamento canonico stesso - Efficacia civile delle pronunce ecclesiastiche riservate allo speciale procedimento di delibazione (cfr. sentenze nn. 16/1982 e 176/1973) in coerenza con il principio di laicità dello Stato italiano - Inammissibilità.

(Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1).

(Cost., art. 7, primo comma).

Pag. 9

N. 422. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Rifiuto del servizio militare - Motivi di coscienza non riconducibili alla contrarietà all'uso delle armi - Sussistenza del reato - Elementi oggettivi di realizzazione - Presunto trattamento discriminatorio - Reiterazione delle pene fino all'età di cessazione degli obblighi militari - Esonero - Estensione ai renitenti per motivi non tassativamente previsti e condannati a pena non inferiore al periodo di leva - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva o correttiva - Richiamo alla sentenza n. 343/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772/1972 - Difetto di rilevanza - Comparazione tra ipotesi di reato sia soggettivamente che oggettivamente eterogenee - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 15 febbraio 1972, n. 772, art. 8, terzo comma; legge 15 febbraio 1972, n. 772, art. 8, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 13

N. 423. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Assoluzione del querelato con formula piena conseguente ad insufficienza o contraddittorietà della prova - Esonero del querelante dal pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992 e 180/1993) - Illegittimità intrinseca del criterio di automaticità mantenuto dal legislatore - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 427, primo comma)

» 18

N. 424. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Assegno mensile integrativo di quiescenza - Personale statale già comandato, collocato a riposo d'ufficio o deceduto - Corresponsione - Decorrenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 39/1993, 454 e 440 del 1992, 380 e 155 del 1990 e 233/1988; ordinanze nn. 480/1992 e 205/1991) - Legge interpretativa ragionevolmente coordinata con la disciplina complessiva della materia - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, secondo comma, della legge regione Sicilia 27 dicembre 1985, n. 53).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 20

N. 425. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Regione Umbria - Disposizioni applicative della normativa comunitaria a favore di alcuni seminativi - Circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Domanda del produttore all'AIMA - Trasmissione al competente assessorato regionale - Spettanza allo Stato dettare prescrizioni in materia

» 25

N. 426. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita - Requisiti soggettivi dell'avente diritto - Condotta antecedente colposa, estranea all'attività difensiva - Cause di esclusione - Necessità di ottemperanza al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in materia con contestuale libertà del giudice nella formazione del proprio libero convincimento - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 314).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 28

N. 427. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sinistro con lesioni permanenti - Impresa di assicurazione - Obblighi - Violazione - Sanzioni - Limiti - Applicabilità - Omissione della richiesta di risarcimento quale presupposto indefettibile degli obblighi dell'assicuratore - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, nono comma, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 3)

» 32

N. 428. Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Equo indennizzo - Contenzioso - Corte dei conti - Giurisdizione - Omessa attribuzione - Richiamo della giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. sentenze nn. 3601/1986, 2091/1989 e 5988/1992) - Attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo - Tassatività delle materie attribuite alla magistratura contabile - Inconferente il riferimento alla pensione privilegiata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 140/1992 e 376/1993) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n. 703, art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 72; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113)

Pag. 35

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 novembre 1993 (del presidente della regione Sicilia).

Demanio - Demanio e patrimonio dello Stato - Decreto del Ministro delle finanze 5 novembre 1992, n. 43205 - Progetto di ripartizione dei locali dell'ex ufficio del genio civile di Ragusa in via Natelli in conseguenza del trasferimento alla regione Sicilia delle attribuzioni statali in materia di urbanistica e lavori pubblici di cui ai dd.P.R. nn. 878/1950 e 683/1977 - Assegnazione alla regione di metà soltanto di tali locali e riserva allo Stato dell'altra metà per l'espletamento delle residue competenze statali in materia - Lamentata iniquità della ripartizione, effettuata peraltro senza la preventiva intesa con la regione, in quanto la sezione statale, composta solo da un architetto e da un commesso, verrebbe a disporre dello stesso numero di locali degli uffici regionali, presso i quali operano circa ottanta dipendenti

Pag. 39

N. 76. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Istruzione pubblica - Regione Sardegna - Delibera legislativa regione Sardegna riapprovata il 3 novembre 1993 - Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - Introduzione nelle scuole, di ogni ordine e grado, di programmi didattici, nelle suddette materie, non meramente integrativi dei programmi statali - Lamentata lesione della sfera di competenza statale in materia di programmi di insegnamento - Riferimento al ricorso n. 71/1993 presentato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la delibera legislativa riapprovata il 7 ottobre 1993, di cui la delibera impugnata riproduce sostanzialmente il contenuto

» 42

N. 707. Ordinanza del tribunale di Roma del 15 ottobre 1993.

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale - Cessazione della condizione di ineleggibilità solo per effetto di dimissioni del dipendente provinciale - Mancata previsione della cessazione della condizione di ineleggibilità, altresì, per effetto del collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura - Ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti provinciali rispetto ai dipendenti regionali, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991, è sufficiente il collocamento in aspettativa alla data di presentazione della candidatura per far cessare la condizione di ineleggibilità.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 43

N. 708. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 5 maggio 1993.

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti della ottava qualifica funzionale, figura professionale di funzionario in materia di difesa dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle fonti energetiche - Previsione della riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti regionali con cinque anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore anche se sforniti del requisito della laurea richiesto ai concorrenti esterni - Incidenza sul principio di uguaglianza, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 117)

Pag. 45

N. 709. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 5 maggio 1993.

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti della ottava qualifica funzionale, figura professionale di funzionario in materia di difesa dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle fonti energetiche - Previsione della riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti regionali con cinque anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore anche se sforniti del requisito della laurea richiesto ai concorrenti esterni - Incidenza sul principio di uguaglianza, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 117)

» 47

N. 710. Ordinanza del pretore di Modena del 12 agosto 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Accredimento dei contributi (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 9/1963 che ha abrogato la norma impugnata) sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno a cui i contributi si riferiscono (fattispecie: esclusione dall'accREDITAMENTO dei contributi per il soggetto assente dal fondo al 31 dicembre per l'espletamento del servizio militare) - Irragionevole disparità di trattamento degli assicurati in base al dato meramente occasionale della presenza sul fondo alla data del 31 dicembre, con la conseguenza dell'accREDITAMENTO dei contributi a colui che aveva lavorato nel fondo nel solo mese di dicembre e viceversa, dell'esclusione dell'accREDITAMENTO stesso per chi vi aveva lavorato da gennaio a novembre - Incidenza sul principio che il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino nonché sulla garanzia previdenziale.

(Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 5).

(Cost., artt. 3, 38 e 52)

» 49

N. 711. Ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze del 12 luglio 1993.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Previsione di un'unica modalità di conversione consistente nell'applicazione della libertà controllata - Conseguente irrogazione nei confronti dei non abbienti di una misura più afflittiva di quella pecuniaria - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sui principi della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del diritto al lavoro potendo l'applicazione della misura (libertà controllata) impedire di fatto la possibilità (nel caso già acquisita) di esercitare un lavoro (nella specie camionista).

Pena - Poteri del giudice nell'applicazione della pena - Adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo e possibilità di rateizzazione - Impossibilità per le pene pecuniarie di misura particolarmente elevate (nella specie L. 1.600.000.000) di far luogo alla conversione nel rispetto del principio di proporzionalità della pena alla gravità del reato - Insufficienza delle previste tecniche di adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di inderogabilità della pena e della personalità della responsabilità penale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107; c.p.p. 1988, art. 660; c.p., artt. 133-bis e 133-ter, in relazione a c.p.p. 1988, art. 660, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102, 103 e 107).

(Cost., artt. 3, 4, 25 e 27)

» 51

N. 712. Ordinanza del pretore di Trieste del 29 giugno 1993.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti in zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza distinguere se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparità di trattamento - Travalicamento della potestà legislativa della regione con interferenza sulla esclusiva potestà dello Stato in materia penale.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].

(Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

Pag. 55

N. 713. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 22 settembre 1993.

Contenzioso tributario - Decreti delegati concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione dello stesso - Statuizione che ne sancisce l'efficacia dalla data dell'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali fissata per il 1° ottobre 1993 e poi rinviata al 1° ottobre 1994 - Mancato conferimento al legislatore delegato nella delega legislativa (art. 30 della legge n. 413/1991) del potere di adottare tale norma in deroga al principio generale per cui le leggi entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione - Inottemperanza per detta disposizione della specifica prescrizione della legge di delega (art. 30, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 413/1991) circa l'invio del testo del decreto delegato alla commissione parlamentare dei trenta per il parere - Denunciata violazione della legge di delega.

(D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77, primo comma, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30)

» 57

N. 714. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vibo Valentia del 30 luglio 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto la pendenza a suo carico di un procedimento penale ovvero che si proceda nei suoi confronti per l'applicazione di una misura di prevenzione - Non definitività delle suddette qualifiche - Irragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, modificato dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, art. 5, modificato dal d.-l. 20 maggio 1993, n. 153, art. 5, modificato dal d.-l. 20 luglio 1993, n. 244, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 60

N. 715. Ordinanza del tribunale di Lecco del 28 giugno 1993.

Processo penale - Incidente probatorio, nella specie: perizia su luoghi alluvionati - Rigetto da parte del g.i.p., per sopravvenuta modificazione dei luoghi, dell'estensione di detta prova nei confronti di imputati la cui presunta responsabilità penale emerge solo all'esito degli accertamenti peritali - Contestata inutilizzabilità, a dibattimento, di tale prova nei confronti dei medesimi per non aver potuto i rispettivi difensori partecipare all'assunzione della stessa - Irrazionalità, il diritto di difesa potendo essere al riguardo pienamente esercitato al dibattimento - Lesione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 403).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 62

N. 716. Ordinanza del tribunale di Roma del 15 ottobre 1993.

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza definitiva (pena residua inferiore a tre anni) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto dell'esecuzione della condanna - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto al cittadino italiano, in ordine all'espiazione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3)

Pag. 64

N. 717. Ordinanza del pretore di Verona del 24 settembre 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Ritenuta sussistente impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria, in contrasto con l'interpretazione operata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 323/1993) - Denunciata preclusione del ricorso all'interpretazione analogica per l'eccezionalità e la differente ratio delle due norme (art. 11, commi 2 e 2-bis) - Conseguente irrazionalità - Compressione dei diritti di difesa e di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 66

N. 718. Ordinanza del pretore di Vicenza dell'8 giugno 1993.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 948, art. 13, secondo e terzo comma, sostituito dal d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 6-bis, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104)

» 69

N. 719. Ordinanza del pretore di Urbino del 23 settembre 1993.

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Modifica dell'imputazione - Istanza di patteggiamento - Mancata previsione, anche nel caso in cui l'imputato abbia, prima del dibattimento, avanzato tale richiesta, non accolta per dissenso del p.m. - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni omogenee - Limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 446, primo comma, 516 e 519, in relazione agli artt. 549, 563, primo comma, e 567, primo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

» 73

N. 720. Ordinanza del tribunale di Padova del 21 settembre 1993.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Ignoranza della normativa (art. 543 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133) che costituisce il dovere di presentazione per il solo fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamata alle armi - Conseguente inescusabilità dell'errore in cui è incorso l'imputato che riteneva invece necessaria la notificazione della cartolina di precetto - Irragionevolezza, con incidenza sul principio della personalità della responsabilità penale, tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988) ha mitigato il principio di cui all'art. 5 del codice penale.

(C.P.M.P., art. 39).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 421

*Sentenza 29 novembre-1^o dicembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Matrimonio - Matrimonio concordatario - Materia di nullità - Riserva di giurisdizione esclusiva a favore dei tribunali ecclesiastici - Esecuzione dell'art. 34, quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e lo Stato italiano - Presunta violazione della sovranità dello Stato italiano - Necessità di riferimento alla successiva disciplina modificativa di cui all'accordo tra Stato e Chiesa del 1985 - Permanenza di un sistema nel quale, mediante la trascrizione, sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni contratti secondo il diritto canonico cui i cittadini possono accedere in piena libertà di scelta - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 169/1971, 175 e 176 del 1973) - Necessità riserva della cognizione dell'organo giurisdizionale canonico circa le controversie sulla validità di un negozio la cui genesi appartiene all'ordinamento canonico stesso - Efficacia civile delle pronunce ecclesiastiche riservate allo speciale procedimento di delibazione (cfr. sentenze nn. 16/1982 e 176/1973) in coerenza con il principio di laicità dello Stato italiano - Inammissibilità (legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1).

(Cost., art. 7, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione in sede civile del matrimonio contratto da Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio secondo le norme del diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa il 13 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario, stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e lo Stato italiano.

La Corte di Torino premette che l'azione di nullità, in ordine alla quale il Tribunale con la sentenza appellata aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione, era stata proposta dal marito ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del codice civile, sull'assunto di avere contratto il matrimonio in stato di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge; precisa inoltre che il giudizio era stato riunito a quello di delibazione della sentenza, pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale ecclesiastico regionale piemontese, di nullità del matrimonio per errore dell'uomo circa una qualità essenziale della donna.

Il giudice *a quo*, nel valutare se la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause concernenti la nullità del matrimonio concordatario trovi applicazione anche senza la esplicita previsione di tale principio nell'art. 8 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato (firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato in forza della legge 25 marzo 1985, n. 121), ritiene di non condividere le motivazioni con le quali il giudice di primo grado aveva affermato la conservazione della riserva, desumendola dai dati testuali offerti dall'art. 8, nonostante l'abrogazione delle disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo (art. 13). La Corte d'appello osserva tuttavia che la conservazione, ritenuta plausibile, della regola contenuta nel Concordato deriverebbe dall'essere il principio della riserva di giurisdizione effetto di una scelta dello Stato costituzionalmente garantita.

Il giudice rimettente prospetta il contrasto della norma denunciata con l'art. 7, primo comma, della Costituzione, in quanto consentire che il matrimonio concordatario sia dichiarato nullo soltanto dai tribunali ecclesiastici vulnererebbe la sovranità dello Stato. Motiva inoltre la rilevanza della questione affermando che il riconoscimento della legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione matrimoniale a favore dei tribunali ecclesiastici, con esclusione di quella concorrente dei giudici della Repubblica, porterebbe a confermare la sentenza impugnata.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura rileva anzitutto che, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, l'art. 8 del nuovo Accordo determina gli effetti nell'ordinamento italiano delle sentenze del tribunale ecclesiastico, considerato come «il giudice competente», ed i limiti in cui il giudice dello Stato è chiamato a verificare le condizioni, tassativamente indicate, alle quali l'efficacia di quelle pronunce è subordinata; e ciò secondo una delimitazione delle rispettive sfere di giurisdizione nell'ambito di un sistema non di concorrenza, ma di alternatività e di complementarità.

Per l'Avvocatura nessun argomento in senso contrario potrebbe trarsi dall'art. 13 dell'Accordo, per il quale «le disposizioni del Concordato non riprodotte nel presente testo sono abrogate», sia perché per «disposizioni» non si possono intendere singole proposizioni letterali, ma i diversi istituti costituenti materie del Concordato, che in ipotesi siano stati esclusi dal nuovo Accordo, sia perché nella sentenza di questa Corte n. 18 del 1982 la riserva di giurisdizione era stata fondata non su meri argomenti letterali, ma sul sistema dei rapporti tra i due ordinamenti, precisandosi che la riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili è funzionalmente connessa e logico corollario della disciplina del negozio matrimoniale canonico.

L'Avvocatura ritiene peraltro che la questione, sollevata nei confronti della legge n. 810 del 1929, sia irrilevante per *aberratio*, in quanto il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale è in realtà regolato dalla legge n. 121 del 1985. La questione sarebbe inoltre inammissibile sotto altro profilo, perché formulata in modo perplesso. Nel merito la riserva di giurisdizione sarebbe, comunque, coerente con l'art. 7 della Costituzione, rappresentandone un'articolata e logica applicazione.

3. — Nell'imminenza dell'udienza del 2 novembre 1993 l'Avvocatura ha depositato una memoria, ribadendo che l'Accordo del 1984 ha disciplinato in modo organico il matrimonio concordatario ed ha stabilito gli effetti nell'ordinamento italiano delle sentenze di nullità matrimoniale emesse dal tribunale ecclesiastico, che viene considerato «il giudice competente», fissando i poteri del giudice italiano in sede di delibazione. È stata così operata una precisa delimitazione delle rispettive sfere di giurisdizione, ciascuna delle quali è individuata in modo rigoroso ed inequivocabile nell'ambito di un sistema non di concorrenza ma di complementarità.

Nella memoria si ricorda una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 1824 del 1993) orientata in senso contrario al mantenimento della riserva di giurisdizione matrimoniale ecclesiastica, sul rilievo che nella nuova disciplina concordataria non si rinviene più una disposizione che ne sancisca espressamente il carattere esclusivo. Si tratta, ad avviso dell'Avvocatura, di una lettura riduttiva, frutto di una tecnica di esegesi del testo tutta giocata sulla extrapolazione più che di una coerente interpretazione logica e sistematica. Indicati gli argomenti testuali che orientano in senso contrario, l'Avvocatura ribadisce che nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982 è contenuta, in tema di riserva di giurisdizione, una affermazione generale legata al riconoscimento, da parte dello Stato, di effetti al

matrimonio come disciplinato, anche nella sua sostanza, dal diritto canonico. Osserva inoltre che lasciare il giudizio sulla nullità dei matrimoni canonici trascritti nell'ambito della sola giurisdizione ecclesiastica appare conforme allo spirito del nuovo Accordo che, nel rendere effettiva la collaborazione tra Stato e Chiesa in relazione al matrimonio che gli sposi hanno inteso contrarre secondo le norme del diritto canonico con effetti civili, esige il rispetto della reciproca indipendenza dei due ordinamenti.

Dai lavori preparatori e dalle discussioni parlamentari l'Avvocatura trae ulteriore argomento interpretativo, per affermare che la concorrenza di giurisdizioni opera su un piano di integrazione a livelli diversi: da una parte la giurisdizione ecclesiastica, coerente alla disciplina del negozio; dall'altra la delibazione statale, a garanzia dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Il testo del nuovo Accordo non suffraga, ad avviso dell'Avvocatura, l'ipotesi che sull'accertamento della nullità del matrimonio concordatario ci sia concorrenza alternativa della giurisdizione ecclesiastica e della giurisdizione dello Stato; ma riconosce la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, ispirata a principi già verificati dalla Corte costituzionale, ed attribuisce maggiori poteri al giudice civile nell'ambito del procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica.

L'Avvocatura rileva infine che la questione prospettata dal giudice *a quo* è stata già da tempo risolta negativamente dalla Corte costituzionale; né vi sarebbe ragione di riproporla, perché la premessa su cui si fonda è contraddetta dalla reale portata dell'Accordo del 1984, che conferma la giurisdizione ecclesiastica, nei limiti e con il più garantistico meccanismo di raccordo ivi previsto con l'ordinamento processuale italiano. Questo significato dell'Accordo, aggiunge conclusivamente l'Avvocatura, è coerente con i principi generali della Costituzione ed in particolare con l'art. 7.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Torino, dubitando della legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici in ordine alla nullità del matrimonio concordatario, la cui fonte normativa il giudice rimettente individua nell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di questa disposizione in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei Ministri intervenuto nel giudizio dinanzi a questa Corte, dopo avere affermato che la riserva di giurisdizione ecclesiastica permane in base all'interpretazione sistematica dell'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato e concluso nel merito per la infondatezza della questione, ha proposto due eccezioni di inammissibilità in quanto:

a) la questione di legittimità costituzionale sarebbe formulata in modo perpleso ed ondivago, sì da non consentirne la identificazione;

b) il giudice rimettente avrebbe denunciato la legge n. 810 del 1929 in relazione all'art. 34 del Concordato, anziché la legge n. 121 del 1985 in relazione all'art. 8 dell'Accordo del 1984 che apporta modificazioni al Concordato, disposizioni queste ultime che disciplinano ora la materia ed in base alle quali la riserva, ad avviso dell'Avvocatura, permane.

3. — Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità, seguendo l'ordine logico loro proprio.

La prima eccezione, pregiudiziale rispetto ad ogni altra perché attinente alla stessa individuabilità dell'oggetto del giudizio, non è fondata.

La Corte d'appello di Torino, esaminando la disciplina concordataria della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espone l'interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo in forza della quale il giudice di primo grado aveva escluso la propria giurisdizione e, mostrando di non condividerla, si fa carico di una diversa lettura ermeneutica che trae argomento da altri indirizzi giurisprudenziali e dottrinali, sulla cui base ritiene plausibile che la esclusività della giurisdizione ecclesiastica discenda ancora dall'art. 34, quarto comma, del Concordato lateranense, attesa la speciale garanzia costituzionale assicurata alle norme concordatarie.

In questa sede non sono censurabili l'itinerario logico seguito dal giudice rimettente, né lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso è pervenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale, quando sia possibile individuare la questione stessa (sentenze n. 55 del 1993 e n. 147 del 1985). Nella specie il tema di decisione che il giudice rimet-

tente sottopone all'esame della Corte risulta nell'ordinanza di rinvio conclusivamente determinato con la richiesta che si verifichi se la riserva di giurisdizione in materia matrimoniale, espressa dall'art. 1 della legge n. 810 del 1929 in relazione all'art. 34 del Concordato, permanendo ad avviso del giudice rimettente quelle disposizioni, sia in contrasto con l'art. 7, primo comma, della Costituzione.

4. — L'altra eccezione di inammissibilità riguarda l'indicazione della norma sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale e prospetta l'irrilevanza della questione in quanto, ad avviso dell'Avvocatura, la Corte d'appello di Torino avrebbe dovuto fare applicazione, per escludere la propria giurisdizione, della legge n. 121 del 1985 che ora regola la materia, mentre la questione è stata sollevata nei confronti della legge n. 810 del 1929.

La valutazione della eccezione proposta dall'Avvocatura implica e presuppone, perché ne sia accertata la fondatezza, di esaminare a questo fine la disciplina dettata in materia dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense. Difatti l'art. 13, primo comma, dell'Accordo, secondo una lettura non frammentata di esso, nel collocare la nuova disciplina in raccordo alla precedente e nel contesto dei Patti richiamati dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, fa in primo luogo riferimento alle disposizioni di modificazione, che sono idonee a disciplinare ciascun istituto concordatario regolando interamente la relativa materia. Residualmente la seconda parte dello stesso art. 13, primo comma, abroga le altre disposizioni non riprodotte.

Occorre quindi anzitutto considerare l'art. 8 dell'Accordo ed il punto 4 del contestuale e complementare Protocollo addizionale, che regolano la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e processuale.

Le nuove disposizioni rispecchiano il permanere di un sistema nel quale gli effetti civili sono riconosciuti, mediante la trascrizione, ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e da quell'ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Si è dunque in presenza di un matrimonio religioso, cui i cittadini possono accedere con una piena libertà di scelta e con le conseguenze che ne derivano (sentenza n. 175 del 1973); rimane quindi ferma la base del sistema matrimoniale concordatario.

Questa Corte, sul fondamento di considerazioni di principio non ancorate a meri riferimenti testuali, ha individuato gli elementi essenziali del sistema concordatario basato sul riconoscimento del matrimonio canonico, ed ha fissato nella sua giurisprudenza principi ai quali si è conformata la disciplina dell'Accordo.

La Corte stessa ha, difatti, già ritenuto che il matrimonio religioso, validamente celebrato secondo la disciplina canonica, è assunto quale presupposto cui vengono collegati, con la trascrizione, gli effetti civili (sentenze n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973). L'atto rimane regolato dal diritto canonico, senza che sia operata dall'ordinamento italiano una recezione di quella disciplina (sentenza n. 169 del 1971), con quanto ne segue in ordine alla giurisdizione. La Corte ha inoltre affermato che «se il negozio cui si attribuiscono effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico corollario che le controversie sulla sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della nullità la efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di delibazione» (sentenza n. 18 del 1982, nonché n. 176 del 1973).

Nell'Accordo del 1984 permane il riconoscimento degli effetti civili, mediante la trascrizione, ai matrimoni che, per libera scelta delle parti, sono stati contratti secondo le norme del diritto canonico e che rimangono regolati, quanto al momento genetico, da tale diritto. Ne deriva che su quell'atto, posto in essere nell'ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico.

Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell'Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili.

La ricognizione della nuova fonte consente di affermare che le modificazioni del Concordato espresse dall'Accordo del 1984 disciplinano l'intera materia e impediscono, quindi, di fare ricorso a testi normativi precedenti. L'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato è pertanto fondata e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Torino deve essere dichiarata, come si è precisato, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, sollevata, in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C12116

N. 422

Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Rifiuto del servizio militare - Motivi di coscienza non riconducibili alla contrarietà all'uso delle armi - Sussistenza del reato - Elementi oggettivi di realizzazione - Presunto trattamento discriminatorio - Reiterazione delle pene fino all'età di cessazione degli obblighi militari - Esonero - Estensione ai renitenti per motivi non tassativamente previsti e condannati a pena non inferiore al periodo di leva - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva o correttiva - Richiamo alla sentenza n. 343/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772/1972 - Difetto di rilevanza - Comparazione tra ipotesi di reato sia soggettivamente che oggettivamente eterogenee - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 15 febbraio 1972, n. 772, art. 8, terzo comma; legge 15 febbraio 1972, n. 772, art. 8, secondo comma).
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Parisio Mario, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Prof. Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), il Tribunale militare di Padova ricorda, in linea di fatto, che Mario Parisio, militare di leva in servizio dal 29 aprile 1991, il 25 settembre dello stesso anno, inviato dall'ospedale militare al corpo di appartenenza, non si presentava e rimaneva in assenza arbitraria fino al 20 maggio 1992, giorno in cui si è presentato al Distretto militare di Caserta. Con sentenza del 31 marzo 1992, peraltro, il Parisio veniva condannato in contumacia a quattro mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per l'arbitraria assenza protrattasi dal 25 settembre 1991 alla data della condanna. Il Tribunale militare di Padova, chiamato a giudicare nuovamente il Parisio per due distinti fatti di diserzione (tanto l'assenza arbitraria dal 31 marzo al 20 maggio 1992, quanto quella protrattasi dal 4 giugno all'11 dicembre dello stesso anno), osserva nell'ordinanza di rimessione che dalle dichiarazioni e dai documenti acquisiti nel dibattimento risulta che l'imputato ha dichiarato di non voler prestare il servizio militare per obbedire all'imperativo morale di far fronte con il suo aiuto e il suo lavoro a una disastrosa situazione della sua famiglia (composta dai genitori e da dieci figli), soprattutto a causa di una malattia della madre, ormai giunta allo stadio terminale, e del fatto che il suo lavoro, in presenza di un padre alcolizzato e disoccupato e di molti fratelli ancora minori di età, è una delle principali fonti per il sostentamento della famiglia stessa.

Posti questi elementi di fatto, il giudice *a quo* rileva come il dovere morale, che ha indotto l'imputato ad assentarsi dal reparto nel quale prestava il servizio militare, non può costituire giustificato motivo di rifiuto del servizio stesso, ai fini dell'esonero a pena espiata, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, poiché le ragioni addotte dall'imputato non rientrano tra i motivi di coscienza previsti dall'art. 1 della medesima legge. In realtà, l'imputato avrebbe potuto beneficiare dell'esonero dal servizio militare di leva per ragioni di famiglia: ma egli, essendo apparso totalmente ignorante dei suoi diritti, in assenza di adeguati istituti di patronato sociale non ha chiesto di godere di tale beneficio. Di fronte a questa situazione, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della ricordata legge n. 772, poiché apparirebbe contrario al principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) l'accordare una tutela a motivi di coscienza di un certo tipo (come la contrarietà all'uso delle armi per i motivi indicati nell'art. 1 della stessa legge) e non agli altri motivi di coscienza, pur se non riconducibili all'incondizionata contrarietà all'uso delle armi. Inoltre, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, lo stesso giudice *a quo* ritiene ingiustificata la diversità fra la norma impugnata, che prevede l'adduzione degli specifici motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della medesima legge, e la disposizione contenuta nell'art. 8, primo comma, la quale punisce il puro e semplice rifiuto del servizio civile alternativo senza che sia necessaria l'adduzione di particolari motivi di coscienza o di altro genere.

Ad avviso del giudice *a quo*, lo stesso art. 8, secondo comma, appare contrastare anche con altre norme costituzionali, segnatamente quelle che tutelano il rispetto della coscienza come principio creatore di ogni altra libertà (artt. 2, 19 e 21 della Costituzione). Infatti, tali valori, che hanno indotto il legislatore a configurare il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, ricorrono anche in relazione ad una posizione di coscienza non riconducibile all'incondizionata contrarietà all'uso delle armi, sicché pur in tal caso occorre evitare, se si vuole tutelare il valore della coscienza, la c.d. spirale delle condanne. Per questi stessi motivi, la disposizione impugnata sembra contrastare anche con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione (le «pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»), poiché tale principio costituzionale preclude al legislatore di porre norme che, misconoscendo la sostanziale unitarietà del fatto da penalizzare, comportino una certa frammentazione e indeterminazione e, quindi, una disumanità del trattamento sanzionatorio.

Sulla base delle argomentazioni svolte, il giudice *a quo*, in riferimento ai parametri già indicati, chiede a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del servizio militare o con l'adduzione di motivi di coscienza diversi da quelli indicati nell'art. 1 della stessa legge. O, se si preferisce, precisa il giudice rimettente, la Corte potrebbe semplicemente caducare l'inciso «adducendo i motivi di cui all'art. 1» contenuto nell'art. 8, secondo comma. Inoltre, poiché quest'ultimo articolo prevede che il reato si realizzi soltanto quando il rifiuto del servizio militare venga posto in essere «prima di assumerlo», il giudice *a quo* chiede a questa Corte di dichiarare, in riferimento

agli stessi parametri, l'incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi anche dopo l'assunzione del servizio militare di leva. In proposito il giudice rimettente osserva che la Corte con la sentenza n. 467 del 1991 ha riconosciuto l'ingiustificatezza di simile limitazione, ma ha dichiarato di non poterla annullare in quanto da una tale pronunzia sarebbe potuto derivare un effetto peggiorativo del trattamento sanzionatorio dell'obiettore di coscienza. Ma quest'ultima osservazione è contestata dal giudice *a quo* tanto perché nella considerazione della maggiore o minore gravità di un trattamento sanzionatorio andrebbero valutati anche gli effetti conseguenti all'espiazione della pena, quanto soprattutto perché nel caso di specie l'imputato è incriminato per reati puniti con una sanzione superiore a quella prevista dalla norma impugnata, di modo che all'annullamento di quest'ultima conseguirebbe un trattamento per lui più favorevole.

Infine, il giudice *a quo* solleva questione di costituzionalità, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, nei confronti dell'art. 8, terzo comma, che, contenendo una fattispecie autonoma da quelle proprie dei commi precedenti (come ha riconosciuto la stessa Corte nella sentenza n. 467 del 1991), appare illegittimo nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare a seguito dell'espiazione della pena da parte di chi abbia rifiutato il servizio militare per motivi di coscienza non compresi nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di Padova solleva — in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21 e 27, terzo comma, della Costituzione — distinte questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).

In particolare, il giudice *a quo* dubita, innanzitutto, della legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, per violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) sotto un duplice profilo. In primo luogo, la disposizione impugnata, nel configurare il reato di rifiuto del servizio militare in tempo di pace in relazione a coloro che, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti per gli obiettori di coscienza, adducono i motivi di cui all'art. 1 (contrarietà all'uso delle armi per motivi di coscienza attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto), discriminerebbe ingiustificatamente coloro che compiono lo stesso rifiuto adducendo motivi di coscienza diversi, anche se non riconducibili alla ricordata contrarietà all'uso delle armi. Inoltre, la medesima posizione, ad avviso dello stesso giudice, comporterebbe un'ulteriore disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista nel comma precedente del medesimo art. 8: mentre il primo comma, infatti, non condiziona il rifiuto del servizio sostitutivo ivi configurato all'adduzione di motivi giustificativi, la disposizione impugnata, invece, contiene tale condizionamento richiedendo che per configurare il reato ivi previsto siano adottati i motivi di coscienza indicati nel ricordato art. 1. Sulla base delle considerazioni ora enunciate il giudice rimettente formula un *petitum* complesso, nel senso che chiede a questa Corte la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del servizio militare o con l'adduzione di motivi di coscienza diversi da quelli indicati nell'art. 1 della stessa legge.

La seconda questione posta dal giudice *a quo* concerne ancora l'art. 8, secondo comma, sotto il diverso profilo della presunta violazione del principio di coscienza (artt. 2, 19 e 21 della Costituzione) e di quello per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, della Costituzione). Secondo il giudice rimettente, questi due principi costituzionali risulterebbero violati dalla concreta possibilità che una posizione di coscienza, pur se non riconducibile ai motivi indicati nel predetto art. 1, sia soggetta alla c.d. spirale delle condanne, vale a dire al susseguirsi di pene irrogate fino all'età del venir meno dell'obbligo di leva, in conseguenza della reiterazione del medesimo rifiuto del servizio militare.

La terza questione posta dal giudice *a quo* è sorretta da un'identica motivazione diretta alla contestazione della c.d. spirale delle condanne, anche se concerne l'art. 8, terzo comma, della stessa legge, il quale prevede che l'espiazione della pena irrogata per i reati configurati nei due commi precedenti esonera dalla prestazione del servizio militare. Secondo il giudice rimettente, i parametri di costituzionalità invocati per la questione antecedente risulterebbero violati ove non si estendesse il ricordato beneficio anche a coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza diversi da quelli indicati nel citato art. 1 della stessa legge.

Infine, lo stesso giudice contesta ancora, in riferimento ai parametri costituzionali invocati nelle due precedenti questioni, la legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui la norma impugnata, nel circoscrivere la configurazione del reato di rifiuto del servizio militare ivi previsto a coloro che, non godendo dei benefici concessi dalla medesima legge, adducano i motivi di coscienza di cui all'art. 1 prima di assumere il servizio militare, esclude dall'esonero susseguente alla pena espiata per il predetto reato, ai sensi del comma terzo dello stesso art. 8, coloro che adducano i medesimi motivi di coscienza per rifiutare il servizio militare soltanto dopo averlo assunto.

2. — L'insieme delle contestazioni mosse dal giudice *a quo* all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, mira a ottenere da questa Corte interventi additivi o correttivi sulle disposizioni impuginate, diretti al risultato di estendere l'esonero conseguente alla pena espiata per i reati di rifiuto del servizio militare a coloro che manifestino tale volontà anche successivamente all'assunzione del servizio stesso tanto se giustifichino il rifiuto adducendo motivi di coscienza anche diversi da quelli indicati dal più volte ricordato art. 1 della medesima legge, quanto se esprimano lo stesso rifiuto senza addurre motivo alcuno. Tuttavia, occorre subito osservare che, per effetto di una decisione pronunciata successivamente all'emissione dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, questa Corte è già intervenuta sulla sostanza del complessivo problema sollevato dal Tribunale militare di Padova in un senso non contrario a quello auspicato dal medesimo giudice *a quo*.

Con la sentenza n. 343 del 1993, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione al caso di un imputato per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), adottando una pronunzia additiva volta ad estendere l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della medesima legge o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.

Considerata alla luce dei precedenti giurisprudenziali — e, in particolare, in relazione alla sentenza n. 467 del 1991 — e valutata in base alla motivazione della decisione prima citata, la pronunzia ora ricordata, resa in base agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (parametri invocati anche nel caso in questione), ha evidentemente una portata generale, nel senso che estende i suoi effetti a tutti i militari imputati di reati comportanti forme di rifiuto del servizio militare che si vengano a trovare assoggettati alla «spirale delle condanne». È chiaro, infatti, che, nel ragionamento svolto da questa Corte nella sentenza n. 343 del 1993, è l'effetto della «spirale delle condanne» a porsi, di per sé, in contrasto con i valori e i fini espressi dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Nel confermare ora la portata generale di quella pronunzia, la Corte, sulla base degli stessi motivi allora espressi, ribadisce la medesima dichiarazione d'illegittimità costituzionale, precisando, in obbedienza a ragioni di certezza giuridica, che l'esonero, nei termini già detti, si estende anche a coloro che abbiano rifiutato il servizio militare soltanto dopo averlo assunto. Infatti, il caso dedotto in questo giudizio riguarda proprio un militare che ha espresso il suo rifiuto successivamente all'assunzione del servizio di leva.

In conseguenza di tale pronunzia, sono assorbiti i profili relativi all'art. 8, terzo comma, in riferimento ai parametri concernenti gli artt. 2, 19 e 21 della Costituzione e quelli relativi all'art. 8, secondo comma, in riferimento a tutti i parametri invocati, eccetto l'art. 3 della Costituzione per l'aspetto attinente alla disparità di trattamento.

3. — Resta da esaminare, pertanto, la prima delle questioni sollevate dal giudice *a quo*, che è in parte inammissibile e in parte non fondata.

Inammissibile per irrilevanza è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, per la parte in cui si assume un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione al fatto che la norma impugnata conferisce rilievo soltanto ai motivi di coscienza, pur se non riconducibili alla contrarietà all'uso delle armi. L'irrilevanza della questione deriva dal fatto che nel caso dedotto nel giudizio *a quo* l'imputato, stando all'ampia descrizione contenuta nell'ordinanza di rimessione, non rientra fra i soggetti che fanno valere un motivo di coscienza, anche se diverso da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972. I motivi di coscienza, infatti, non coincidono con qualsiasi imperativo morale, ma riguardano, come si deduce anche dall'appena ricordato art. 1, i comandi del foro interno riconducibili a concezioni generali, ai quali, in ragione del pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia

costituzionale delle libertà fondamentali della persona, può esser attribuita dal legislatore una determinata e limitata capacità di deroga a specifici doveri costituzionali di solidarietà civile o politica. Il pur lodevole imperativo morale di assistere la propria numerosa e bisognosa famiglia, che il giudice *a quo* riconosce nel caso di fronte a lui dedotto, è tutelato dall'ordinamento giuridico, come ammette lo stesso giudice, non già quale motivo di coscienza, ma quale causa sociale di dispensa dalla ferma di leva (v. art. 22, n. 5, della legge 31 maggio 1975, n. 191). E il deprecabile fatto che il godimento di tale beneficio, come lamenta il giudice *a quo*, non sia adeguatamente assicurato presso i ceti sociali maggiormente privi di mezzi materiali e di cultura, porta indubbiamente questa Corte ad auspicare il varo di opportune riforme, ma non può comunque indurla a convertire in motivo di coscienza un imperativo morale che per sua natura non può rientrare in quella categoria.

4. — Non fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, per la parte in cui concerne la pretesa disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di reato configurato nel comma precedente dello stesso articolo, disparità in conseguenza della quale il giudice *a quo* è pervenuto a richiedere a questa Corte una pronuncia diretta a eliminare nella disposizione impugnata qualsiasi rilievo all'adduzione di motivi per il rifiuto del servizio militare.

Le ipotesi di reato che il giudice rimettente pone a confronto sono in realtà totalmente eterogenee sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo delle condotte considerate. Per quel che riguarda il primo aspetto, occorre osservare, infatti, che, mentre l'art. 8, primo comma, concerne coloro che sono ammessi ai benefici previsti nella legge n. 772 del 1972, il capoverso, invece, presuppone proprio la mancata ammissione ai predetti benefici. Sul piano delle condotte, poi, mentre il primo comma riguarda il rifiuto del servizio militare non armato e di quello sostitutivo, diversamente il secondo comma ha ad oggetto il rifiuto del servizio militare come tale. È, pertanto, evidente che la questione sollevata dal giudice *a quo* concerne ipotesi che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere ritenute comparabili ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione. Per questa parte, dunque, la questione va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del servizio militare di leva;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi allorché siano adottati motivi di coscienza diversi da quelli contemplati nell'art. 1 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 423

Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Assoluzione del querelato con formula piena conseguente ad insufficienza o contraddittorietà della prova - Esonero del querelante dal pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992 e 180/1993) - Illegittimità intrinseca del criterio di automaticità mantenuto dal legislatore - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 427, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gasparini Marco, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale (in relazione all'art. 530, secondo comma, dello stesso codice) nella parte in cui non prevede l'esonero del querelante dal pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato nel caso di assoluzione del querelato con formula piena conseguente ad insufficienza o contraddittorietà della prova.

2. — Espone la Corte remittente che il primo comma dell'art. 382 del codice di procedura penale abrogato, corrispondente al primo comma dell'art. 427 del codice attuale, prevedeva espressamente che il querelante non subisse condanna alla rifusione delle dette spese in caso di proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove. Tale formula non è più adottabile nel dispositivo, posto che il secondo comma dell'art. 530 del codice di procedura penale prevede che il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso anche quando la prova sia insufficiente o contraddittoria; pertanto, trattandosi di situazione equivalente a quella che, a norma dell'art. 479, terzo comma, del codice previgente, determinava l'adozione della formula di proscioglimento per insufficienza di prove, la formula di assoluzione piena può ora ricondursi anche ad una situazione di dubbio, esprimibile, però, solo nella motivazione. Con il nuovo codice, il querelante viene quindi a esser posto, ad avviso del giudice *a quo*, in una posizione peggiore, per quanto concerne il rimborso delle spese anticipate dallo Stato, come conseguenza automatica della nuova regola sulle formule di proscioglimento e non sulla base di una scelta razionale e meditata del legislatore.

Ora, prosegue il remittente, con le sentenze n. 165 del 1974, 52 del 1975 e 29 del 1992, la Corte costituzionale, in relazione alla normativa abrogata, ha individuato la *ratio* delle eccezioni alla regola della responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel principio della esenzione da detta responsabilità allorché l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata. Ed è stata affermata, nell'ultima delle decisioni citate, l'illegittimità costituzionale della detta normativa anche in ordine alla mancata esenzione nella ipotesi di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» (prendendo spunto da un caso in cui essa era stata adottata, in un processo iniziato in base a querela per diffamazione a mezzo stampa, per essere stata riconosciuta l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca), in quanto mancava ogni sintomo di una avventatezza o temerarietà della querela.

Se questo è il discrimine, conclude il remittente, e se la possibilità di esonero del querelante dalla responsabilità per le suddette spese è data dalla posizione soggettiva di costui al momento della presentazione della querela, non sembra manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 427, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, quando il proscioglimento, pur enunciato nel dispositivo con le formule perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, sia in realtà determinato da una insufficienza o da una contraddittorietà della prova non addebitabile al querelante sotto il profilo della avventatezza o della temerarietà della querela.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nel caso di assoluzione dell'imputato con formula piena conseguente ad insufficienza o contraddittorietà della prova.

Il giudice *a quo* premette che il primo comma dell'art. 382 del previgente codice di rito prevedeva espressamente tra le ipotesi di esclusione della condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato quella del proscioglimento dell'imputato pronunciato per insufficienza di prove. Poiché ora tale formula non è più adottabile nel dispositivo, posto che il nuovo codice impone all'art. 530, secondo comma, che il giudice pronunci sentenza di assoluzione con formula piena anche quando la prova è insufficiente o contraddittoria, la Corte di cassazione rileva che il querelante viene in tal modo posto in una condizione deteriore, per quanto concerne il rimborso delle predette spese, solo come conseguenza automatica della nuova regola sulle formule di proscioglimento e non sulla base di una scelta razionale e meditata del legislatore.

Tale situazione integrerebbe pertanto una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in raffronto alle altre ipotesi di proscioglimento dell'imputato in cui questa Corte (cfr. tra le ultime le sentt. n. 29 del 1992 e n. 180 del 1993) ha già affermato che la responsabilità del querelante per le spese processuali non può essere ritenuta allorquando manchi il sintomo di un'avventatezza o temerarietà della querela.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte esaminato (sia in riferimento al codice previgente che a quello attuale) la disciplina sulla responsabilità del querelante in ordine alle spese del procedimento anticipate dallo Stato in caso di proscioglimento dell'imputato, escludendo chiaramente ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante fondata sul mero dato della causalità materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela.

Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità delle norme che imponevano in ogni caso la condanna del querelante nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), o di proscioglimento per incapacità d'intendere e di volere (sent. n. 52 del 1975), o perché il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992), ed infine, anche nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto (quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante: sent. n. 180 del 1993).

3. — È di intuitiva evidenza che anche nell'ipotesi in esame, di assoluzione conseguente ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile solo nella motivazione ma non nel dispositivo, può emergere in fatto una situazione nella quale, analogamente alle altre ipotesi considerate, non sia ravvisabile alcuna colpa del querelante in termini di temerarietà o avventatezza della querela. Anche in tale caso, quindi, il querelante può trovarsi nella medesima sostanziale posizione di coloro per i quali non è prevista una responsabilità in ordine alle spese ma ciò nonostante subisce un trattamento ingiustamente differenziato.

4. — Del pari occorre considerare che una siffatta conseguenza può determinarsi non solo a causa di una situazione di sostanziale dubbio probatorio nei confronti dell'imputato ma, presumibilmente, per un novero pressoché illimitato di cause le quali siano suscettibili di dimostrare l'assenza di colpa a carico del querelante pur in caso di pieno proscioglimento dell'imputato.

Quel che va quindi affermato (come la ricordata sent. n. 180 del 1993 ha già posto in evidenza) è l'illegittimità intrinseca del criterio di automaticità che il legislatore ha mantenuto, pur avendo circoscritto il regime della responsabilità del querelante alle sole ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Illegittimità che, in applicazione dei principi espressi da questa Corte nelle ricordate pronunce, va pertanto dichiarata anche in ordine alle ipotesi di proscioglimento dell'imputato con formula piena, quando risulti l'assenza di qualsiasi colpa ascrivibile al querelante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1230

N. 424

Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Assegno mensile integrativo di quiescenza - Personale statale già comandato, collocato a riposo d'ufficio o deceduto - Corresponsione - Decorrenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 39/1993, 454 e 440 del 1992, 380 e 155 del 1990 e 233/1988; ordinanze nn. 480/1992 e 205/1991) - Legge interpretativa ragionevolmente coordinata con la disciplina complessiva della materia - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, secondo comma, della legge regione Sicilia 27 dicembre 1985, n. 53).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - sul ricorso proposto da Cultrera Alberto contro la Presidenza della Regione Siciliana ed altro, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Cultrera Alberto nonché l'atto di intervento della Regione Siciliana,

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Salvatore La Rosa per Cultrera Alberto e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per la Regione Siciliana;

Ritenuto in fatto

1. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nel corso di un giudizio promosso da Alberto Cultrera avverso la nota della Presidenza della stessa Regione, con la quale era stata respinta l'istanza per l'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di quiescenza previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246).

Poiché quest'ultima norma disponeva l'anzidetto beneficio a favore del «personale statale, già in posizione di comando presso l'amministrazione regionale a seguito di trasferimento alla Regione degli uffici statali ai sensi dell'art. 2, collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1984» il ricorrente nel giudizio *a quo*, già dipendente statale in posizione di comando presso l'assessorato del lavoro e della previdenza sociale della Regione Siciliana, collocato in pensione a domanda con decorrenza 1 agosto 1985 per raggiunti limiti di servizio, riteneva di essere ricompreso tra gli aventi diritto. Tuttavia, l'amministrazione regionale giustificava il proprio diniego richiamando l'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, impugnato nel presente giudizio di costituzionalità, con il quale alla dizione «collocato a riposo», contenuta nel citato art. 9, secondo comma, era stata sostituita con efficacia retroattiva l'espressione «cessato dal servizio per collocamento a riposo di ufficio o per decesso», in modo da far ritenere esclusi quanti, come il Cultrera, erano stati collocati a riposo a domanda, ancorché nel periodo di tempo interessato.

Sotto il profilo della rilevanza, il giudice rimettente osserva che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata, la quale esclude il diritto del ricorrente all'assegno integrativo di quiescenza, consentirebbe l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio *a quo*.

Per quanto riguarda i profili di costituzionalità, la sezione della Corte dei Conti ricorda, in primo luogo, che l'art. 9 della legge regionale n. 53 del 1985 rispondeva ad un fine perequativo del trattamento pensionistico di dipendenti che, pur appartenendo a ruoli diversi (statale e regionale), avevano operato per la stessa amministrazione regionale, e, nello stesso tempo, mirava a garantire la proporzionalità e l'adeguatezza del trattamento pensionistico alla retribuzione percepita dallo stesso personale comandato. A quest'ultimo proposito lo stesso giudice precisa che l'assegno integrativo di quiescenza, disposto dall'art. 9 della legge regionale n. 53 del 1985, era stato preceduto tanto dall'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, che aveva previsto per il personale comandato l'attribuzione di acconti nella misura dell'ottanta per cento dei miglioramenti retributivi del personale regionale, quanto dall'art. 55 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, che aveva disposto la corresponsione di una indennità mensile pari alla differenza tra la retribuzione statale e quella percepita dai dipendenti regionali di eguale qualifica ed anzianità. Pertanto, con la previsione di un assegno integrativo, la legge regionale n. 53 del 1985 intendeva adeguare il trattamento pensionistico ai disposti perequamenti retributivi.

Ad avviso del giudice *a quo*, tali finalità sarebbero state irragionevolmente frustrate dall'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1988, che ha sostituito il ricordato art. 9 della legge regionale n. 53 del 1985. La disposizione contestata, infatti, modificherebbe retroattivamente, senz'alcun fondamento ragionevole, un testo di legge che avrebbe dovuto avere applicazione con riferimento ad una classe di soggetti (peraltro ben circoscritta nel tempo e in via di esaurimento) in capo ai quali era già maturato il diritto al beneficio. Inoltre, la stessa disposizione discriminerebbe una categoria (il personale statale comandato collocato a riposo su domanda) che ha prestato la propria opera al servizio dell'amministrazione regionale al pari dei destinatari del beneficio (personale statale comandato, collocato a riposo d'ufficio). Infine, l'art. 16 violerebbe il principio di adeguatezza e di proporzionalità del trattamento pensionistico alla retribuzione percepita in attività di servizio (art. 36 della Costituzione), negando il diritto ad un assegno integrativo, previsto dal legislatore regionale per perequare le indennità mensili introdotte dalla legge regionale n. 145 del 1980 dopo gli acconti della legge regionale n. 254 del 1979.

2. — Nel presente giudizio di costituzionalità, è intervenuto Alberto Cultrera, ricorrente nel giudizio *a quo*, il quale, nel richiedere che la questione sia accolta, sottolinea le finalità perequative dell'originario art. 9 della legge regionale n. 53 del 1985, il quale si proponeva di parificare il trattamento pensionistico di dipendenti, che, pur appartenendo a ruoli diversi, avevano svolto le medesime mansioni al servizio dell'amministrazione regionale. Riecheggiando quanto esposto nell'ordinanza di rimessione della Corte dei Conti, la memoria difensiva insiste sul sostanziale tradimento dell'originario disegno, effettuato con l'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1988, sottolineandone il contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, espressi dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

3. — Si è altresì costituita in giudizio la Regione Siciliana, la quale, nel chiedere il rigetto della questione sollevata, osserva, innanzitutto, che non si può contestare la disparità di trattamento in relazione a due situazioni diverse e non comparabili tra loro, quali il collocamento a riposo d'ufficio, da un lato, e il collocamento a riposo su domanda dell'interessato, ancorché per raggiunta anzianità di servizio, dall'altro. Diversi sono, infatti, i presupposti dei due istituti e diversa è l'efficacia del relativo provvedimento, che, nel caso del collocamento a riposo d'ufficio, avrebbe un valore soltanto formale, ricognitivo dell'estinzione *ope legis* del rapporto di servizio per raggiunti limiti di età, mentre, nel caso del collocamento a riposo su domanda, opererebbe, nonostante la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, soltanto dopo l'accettazione dell'amministrazione di appartenenza. Il legislatore regionale, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, avrebbe pertanto previsto un trattamento diverso delle due situazioni, facendo giustamente valere l'esigenza di evitare che il personale statale comandato chiedesse il collocamento a riposo prima del raggiungimento dell'anzianità massima (sottraendo con ciò i propri servizi all'amministrazione regionale) al solo fine di assicurarsi il beneficio del trattamento integrativo disposto dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 53 del 1985. Inoltre, a proposito dell'effetto retroattivo della disposizione impugnata, la Regione sostiene che tale effetto si fonderebbe sulla non irragionevole esigenza di non discriminare ingiustificatamente i dipendenti comandati a seconda che avessero presentato domanda prima o dopo la data di entrata in vigore della «presente legge», e cioè, come ha ritenuto lo stesso giudice di merito, fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 53 del 1985.

4. — In prossimità dell'udienza il ricorrente nel giudizio *a quo* ha depositato una memoria per ribadire la propria richiesta di accoglimento della questione e per contestare le ragioni esposte dalla Presidenza della Regione Siciliana.

Ad avviso della parte privata, non avrebbe alcuna giustificazione la discriminazione operata dal legislatore regionale del 1988 tra il personale comandato collocato a riposo a domanda e quello collocato a riposo d'ufficio ai fini dell'erogazione dell'assegno integrativo di quiescenza. Infatti, trattandosi di un beneficio attribuito al personale statale comandato presso la Regione e collocato a riposo in un periodo di tempo ormai concluso (ossia quello intercorrente tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1985) non avrebbe senso leggere la disposizione dell'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1988 come una norma che si proponeva di evitare una «fuga» a domanda del personale comandato. Né, diversamente da quel che sostiene la Regione, si potrebbe riconoscere fondamento alla considerazione che la retroattività della norma impugnata avrebbe un effetto preclusivo della disparità di trattamento che si sarebbe altrimenti verificato con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 1988. Infatti, una discriminazione temporale (che troverebbe, in linea di massima, giustificazione nella giurisprudenza di questa Corte) sarebbe stata sostituita con una discriminazione all'interno della medesima categoria di soggetti (personale statale comandato presso la Regione) sulla base di un elemento, come la causa del collocamento a riposo, del tutto privo di razionalità, in quanto non terrebbe conto della durata del servizio prestato, alla quale non viene in alcun modo raggugliato l'ammontare del beneficio. Infine, il ricorrente assume di essere l'unico soggetto colpito dalla norma impugnata, non esistendo altri, nella sua posizione, che nel periodo interessato abbia presentato domanda di collocamento a riposo per raggiunta anzianità di servizio.

Considerato in diritto

1. — La sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), nella parte in cui, sostituendo l'art. 9, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53, prevede che l'assegno mensile integrativo di quiescenza sia corrisposto al personale statale già in posizione di comando, collocato a riposo d'ufficio o cessato dal servizio per decesso, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ad avviso del giudice rimettente, nel sostituire retroattivamente il requisito del semplice collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1984, contenuto nell'abrogato art. 9, con quello più restrittivo del «collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge», la disposizione impugnata introduce un'innovazione normativa, la quale contrasterebbe con: *a)* il principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto con effetto retroattivo sottrarrebbe senz'adeguata giustificazione il godimento di un beneficio che costituiva già, ai sensi del modificato art. 9, un diritto acquisito degli originari destinatari di quest'ultima disposizione; *b)* il principio costituzionale di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), per il fatto che discriminerebbe i dipendenti statali già comandati presso l'amministrazione regionale siciliana sulla base di un criterio arbitrario, consistente nella volontarietà o meno della causa del collocamento a riposo;

c) il principio di adeguatezza e di proporzionalità del trattamento previdenziale rispetto alla retribuzione (art. 36 della Costituzione), considerato che il beneficio in questione assolverebbe a una funzione integrativa del trattamento di quiescenza, che il giudice rimettente ritiene parallela a quella svolta, rispetto alla retribuzione, dall'assegno perequativo attribuito alla totalità del personale statale comandato presso l'amministrazione siciliana dall'art. 55 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1988, nel sostituire l'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 53 del 1985, ne ha in parte riprodotto il testo e, per altra parte, ne ha modificato alcuni elementi. L'art. 9, secondo comma, infatti, stabiliva che al personale statale, già in posizione di comando presso l'amministrazione regionale a seguito del trasferimento alla Regione degli uffici statali, «collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1984», è attribuito un assegno mensile integrativo di quiescenza, pari alla differenza tra il trattamento pensionistico lordo ad essi spettante e il trattamento spettante al personale regionale in quiescenza di corrispondente qualifica e pari anzianità. L'art. 16, oltre ad altre variazioni che qui non interessano, ha confermato l'attribuzione del predetto beneficio al medesimo personale già comandato, ma ha precisato che a goderne fosse soltanto il personale «cessato dal servizio per collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

Come correttamente afferma il giudice rimettente, non v'è dubbio che la disposizione impugnata abbia un'efficacia retroattiva. La norma introdotta dall'art. 16, al pari del testo normativo sostituito, entra a far sistema con la complessiva disciplina prevista dalla legge regionale n. 53 del 1985, intervenendo sulle condizioni per l'erogazione dell'assegno integrativo di quiescenza a favore del personale statale già in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, nell'ambito di una disciplina volta ad assicurare il passaggio di quel personale nei ruoli della Regione attraverso la possibilità per lo stesso di esercitare, entro il 31 dicembre 1985, il diritto di opzione fra l'impiego statale e quello regionale. La necessità di assegnare alla disposizione sopravvenuta i medesimi effetti temporali propri della legge modificata deriva, inoltre, dallo stesso contenuto precettivo dell'art. 16, il quale, per la parte interessata dalla contestazione, riveste carattere interpretativo, dal momento che, a seguito di una considerazione sistematica della norma modificata, chiarisce il significato da assegnare alla nozione di collocamento a riposo, oltretutto al termine finale dello stesso collocamento ai fini del godimento del beneficio ivi previsto.

Più precisamente, come questa Corte ha costantemente affermato (v., ad esempio, sentt. nn. 39 del 1993; 455, 454 e 440 del 1992; 380 e 155 del 1990; 233 del 1988; ordd. nn. 480 del 1992 e 205 del 1991), si deve riconoscere il carattere interpretativo a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Le leggi interpretative, pertanto, vanno definite tali in relazione al loro contenuto normativo, nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario. Nel caso di specie, al di là della sostituzione integrale dell'intero articolo e di tutte le disposizioni contenute nell'art. 9, resta ferma la norma relativa all'attribuzione dell'assegno mensile ivi considerato al personale già in posizione di comando collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1984, ma si chiarisce, in base a una considerazione sistematica della relativa disciplina, che in quella categoria non possono essere ricompresi coloro che hanno volontariamente richiesto il collocamento a riposo, oltretutto coloro che sono cessati dal servizio in una data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge medesima.

Non di meno, premessa la natura interpretativa della norma contestata, occorre verificare se l'intervento del legislatore, della cui legittimità costituzionale dubita il giudice *a quo*, sia contrastante con i canoni della ragionevolezza, con particolare riferimento alla certezza dei rapporti preteriti e all'affidamento eventualmente sorto in capo agli interessati.

3. — Nel suo complesso la legge regionale n. 53 del 1985 contiene la disciplina dell'inquadramento e dell'utilizzazione del personale in servizio presso la Regione in posizione di comando e trasferito alla stessa in forza dei decreti presidenziali nn. 245 e 246 del 1985. In particolare, per quanto riguarda il personale comandato di provenienza statale è istituito un ruolo speciale transitorio (art. 1), nel quale l'inquadramento è previsto a domanda dell'interessato e previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza (art. 2). In ogni caso, tale diritto di opzione, qualora non sia stato esercitato con una precedente istanza, si consuma entro il 31 dicembre 1985 (art. 2), dopo di che il personale cessa comunque dalla posizione di comando (art. 12).

La concessione dell'assegno mensile integrativo di quiescenza, originariamente disposto dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 53 del 1985, va sistematicamente coordinato con tale disciplina. Considerata nell'ambito di quest'ultima, l'erogazione di quell'assegno, oltre che basata su scopi perequativi del trattamento pensionistico rispetto a quello retributivo, si rivela prevalentemente fondata sulla finalità di non arrecare un pregiudizio, sotto il profilo del trattamento previdenziale, a quanti non avessero potuto esercitare il diritto di opzione nei termini in cui esso è disciplinato dalla stessa legge, per essere già stati collocati a riposo ancorché in data non anteriore al 1° gennaio 1984. Questa finalità, già insita nella norma posta dall'art. 9, secondo comma, è chiarita e resa evidente dalla precisazione contenuta nell'art. 16 della legge n. 11 del 1988. Infatti, nel disporre che hanno diritto al predetto assegno soltanto coloro che siano cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1984 e «fino alla data di entrata in vigore della presente legge» — e cioè, come conviene lo stesso giudice *a quo*, fino al giorno dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 53 (29 dicembre 1985) —, l'art. 16 della legge n. 11 del 1988 instaura un significativo parallelismo con il termine (31 dicembre 1985) entro il quale può essere esercitata la facoltà di opzione tra l'ingresso in ruolo nell'amministrazione regionale e la permanenza nel ruolo statale.

Questo collegamento dell'erogazione dell'assegno considerato con la previsione della possibilità di optare per l'ingresso nei ruoli regionali è importante anche ai fini di una corretta interpretazione dell'altro segmento normativo sul quale è intervenuto l'art. 16 della legge n. 11 del 1988. Come si è già detto, l'art. 9, secondo comma, prevedeva che a godere dell'assegno in esame dovesse essere il personale già comandato «collocato a riposo» a partire dalla data prima ricordata. La disposizione impugnata, nell'escludere che in questa generale formulazione dovessero essere ricompresi coloro che erano cessati dal servizio volontariamente, ha ristretto il significato dell'espressione originariamente usata in un senso conforme alla *ratio* della concessione dell'assegno integrativo di quiescenza come misura in senso lato indennitaria a favore di coloro che nel periodo considerato non avevano potuto esercitare utilmente il predetto diritto di opzione in quanto collocati a riposo d'ufficio o deceduti. In questo quadro, infatti, la domanda di collocamento a riposo, ancorché per raggiunti limiti di servizio, presentata dal dipendente statale in posizione di comando presso la Regione, il quale, al pari di tutti gli appartenenti alla medesima categoria, avrebbe potuto fare istanza di inquadramento nei ruoli regionali, deve considerarsi come un modo di esercizio del ricordato diritto di opzione. Sicché la chiarificazione operata dall'art. 16, per la quale la formula contenuta nell'art. 9, secondo comma, («collocato a riposo») deve intendersi ristretta alle sole ipotesi di collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, è una ragionevole interpretazione di quella espressione in quanto dettata dall'esigenza di prevenire il rischio che la norma interpretata, ove fosse stata ritenuta comprensiva del collocamento a riposo su domanda, potesse rappresentare, per il personale considerato, un incentivo ad abbandonare l'amministrazione regionale, con conseguenti possibili problemi di compatibilità, nel caso specifico, con i principi costituzionali di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione.

Le considerazioni ora svolte escludono altresì che la norma impugnata possa ritenersi in contrasto con l'affidamento maturato o, addirittura, con i diritti acquisiti da una categoria di pensionati sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 53 del 1985.

4. — Del pari non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del medesimo art. 16 della legge n. 11 del 1988 sotto i profili attinenti al principio di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e alla pretesa violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Sotto il primo degli aspetti indicati, occorre osservare che le posizioni messe a confronto — collocamento a riposo d'ufficio e collocamento a riposo su domanda — non sono comparabili, tenuto conto della disciplina normativa nella quale vengono in considerazione. Infatti, a parte le differenze concernenti la configurazione generale dei due istituti nell'ambito dell'impiego pubblico, determinante è il rilievo, precedentemente sottolineato, secondo il quale la ragione giustificatrice della concessione dell'assegno integrativo di quiescenza in questione riposa sulla mancata possibilità per i soggetti considerati di esercitare il diritto di opzione nei termini disciplinati dagli artt. 2 e 12 della legge regionale n. 53 del 1985. E, per questo aspetto, le due posizioni indicate, per i motivi già detti, non sono affatto omogenee.

Sotto il profilo della dedotta violazione del principio di adeguatezza e di proporzionalità del trattamento di quiescenza alla retribuzione, pur a non considerare la appropriatezza del parametro invocato (art. 36 della Costituzione), basta osservare che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 42 e 226 del 1993, 119 del 1991), i principi di proporzionalità e di adeguatezza non comportano che sia in ogni caso garantita l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione, ma, anche se questo è l'obiettivo ottimale da raggiungere, presuppongono che l'avvicinamento ad esso dipenda da non irragionevoli determinazioni discrezionali del legislatore, chiamato a dare graduale attuazione al complesso dei valori costituzionali coinvolti. Sicché la non irragionevolezza della scelta sottesa alla disposizione impugnata, della quale s'è detto in precedenza, esclude la violazione dei principi costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 16 della legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), nella parte in cui, sostituisce l'art. 9, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1231

N. 425

Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Regione Umbria - Disposizioni applicative della normativa comunitaria a favore di alcuni seminativi - Circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Domanda del produttore all'AIMA - Trasmissione al competente assessorato regionale - Spettanza allo Stato dettare prescrizioni in materia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 20 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 3 giugno 1993, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 11 marzo 1993, n. D/349 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, contenente: «Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi», ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (in relazione agli artt. 71, lett. *b*), e 77, lett. *b*), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), nonché dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione, chiedendo l'annullamento della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente disposizioni applicative della normativa comunitaria a favore dei coltivatori di alcuni seminativi.

La ricorrente osserva che con il regolamento del Consiglio CEE n. 1765/92 è mutato il regime di aiuti ai coltivatori di cereali, semi oleosi e piante proteiche, e il principio del sostegno ai redditi è subentrato a quello del sostegno alla produzione. L'azienda agricola, per ottenere quanto previsto dal regolamento, deve presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) una domanda dove sono riportati i dati necessari per l'applicazione, in sede di liquidazione, dei criteri previsti dalla normativa comunitaria.

La circolare dispone che tale domanda sia trasmessa all'AIMA in duplice copia: l'Ente, quindi, inoltrerà una copia alla regione presso cui l'azienda agricola richiedente ha sede «al fine del successivo espletamento dei controlli», che consistono in sopralluoghi aziendali programmati dall'amministrazione centrale. In tal modo, si conferiscono alla regione — argomenta la ricorrente — funzioni di controllo che non le competono. L'art. 71 del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva infatti allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; l'art. 77 dello stesso decreto delega alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi di regolazione del mercato, con eccezione, però, di quelli che sono riservati all'AIMA. La legge 14 agosto 1982, n. 610 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA), stabilisce infine, all'art. 3, lett. *e*), che l'AIMA curi l'erogazione delle provvidenze finanziarie, avvalendosi della collaborazione delle regioni con le quali essa può stipulare convenzioni.

Da tale disciplina — conclude la Regione Umbria — emerge con chiarezza come lo Stato si sia riservato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni amministrative di regolazione dei mercati agricoli e la delega di quelle concernenti l'attuazione degli interventi, eccettuate le funzioni riservate all'AIMA, mentre la cura delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno ricomprese quelle in esame, è compito dell'AIMA.

L'attribuzione delle competenze di controllo alle regioni, disposta con mera circolare, viola dunque il riparto delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e concretizzato dal d.P.R. n. 616 del 1977.

Vi sarebbe altresì, secondo la ricorrente, la violazione dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la circolare impone alla Regione il compimento di atti che ricadono sotto la riserva di legge ivi espressamente prevista.

2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.

In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale riconosce la competenza dell'AIMA in materia di controlli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lett. *e*) della legge n. 610 del 1982 e dall'art. 77, lett. *b*) del d.P.R. n. 616 del 1977. Il sospetto avanzato dalla Regione Umbria — che la circolare impugnata abbia attribuito alle regioni funzioni di controllo e poteri di sopralluogo — sarebbe però privo di fondamento. Il riferimento, contenuto nella circolare, alla trasmissione della domanda all'assessorato regionale competente al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali, ha soltanto il valore di una «norma di chiusura», che consente all'AIMA di stipulare, se del caso, una convenzione con le regioni e che fa salvo, in via del tutto ipotetica, un autonomo potere di controllo previsto dalla normativa regionale.

La circolare, nel titolo II, lett. *b*), richiama d'altronde il sistema integrato di controllo previsto dai regolamenti comunitari, che presuppone l'utilizzo di metodologie accentrate in seno all'AIMA: il sistema di controllo prescelto è dunque diverso da quello che potrebbero esercitare le regioni mediante semplici sopralluoghi aziendali.

Ulteriore conferma del fatto che gli adempimenti siano curati dall'AIMA si trae dal modello di verbale di controllo (allegato III alla circolare) dove la denominazione dell'organismo di controllo è lasciata in bianco. Il che non sarebbe avvenuto se la circolare avesse inteso affidarlo alle regioni.

Osserva infine l'Avvocatura che la circolare non prevede neppure ipotesi di «avvalimento di uffici regionali» per l'espletamento di tale attività, di modo che il ricorso andrebbe rigettato nella parte in cui chiede l'annullamento della circolare impugnata.

3. — Ha presentato memoria anche la Regione Umbria, richiamando quanto già esposto nel ricorso e precisando che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, che riordina le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, non abroga gli articoli 71, lett. b), e 77, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977, sì che il quadro normativo sul riparto delle funzioni tra Stato e Regioni sarebbe identico, su questo punto, a quello vigente al momento della proposizione del ricorso.

Considerato in diritto

1. — La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, ritenendo che la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria sul sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, alteri il riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, conferendo arbitrariamente alla Regione poteri di controllo in materia riservata allo Stato, e in particolare all'AIMA, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, e degli articoli 71 e 77 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Essa lamenta altresì la illegittimità per violazione della riserva di legge introdotta dall'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2. — Il ricorso va respinto, secondo quanto verrà ora precisato.

Il conflitto trae origine da quel passaggio della circolare in base al quale la domanda presentata dal produttore per ottenere gli aiuti comunitari viene trasmessa in copia dall'AIMA al competente assessorato regionale dell'agricoltura, al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali.

Ora, non è immaginabile che con mera circolare possa essere modificato il riparto di attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, come delineato dagli articoli 71 e 77 del citato d.P.R. 616 del 1977, e l'ambito delle competenze dell'AIMA, quale risulta dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e in particolare dall'art. 3, lett. e), che affida all'Azienda di Stato il compito di provvedere all'erogazione degli aiuti e delle compensazioni finanziarie disposte dai regolamenti comunitari. Proprio il citato art. 3 della legge n. 610 del 1982 prevede che per tale attività l'AIMA possa avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni. E in vista di siffatta eventualità, la circolare ha disposto l'invio della copia della domanda ai competenti assessorati regionali: in funzione, dunque, di doverosa informazione, e non certo al fine di attribuire loro nuovi compiti, oltretutto indeterminati.

Così correttamente interpretata, la circolare si sottrae alle censure mosse dalla Regione Umbria, il cui ricorso va dunque respinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettare, con circolare, prescrizioni sull'applicazione della normativa comunitaria concernente il sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e, in particolare, disporre che copia della domanda presentata dal produttore all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sia trasmessa al competente assessorato regionale, a fini di informazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 426

*Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita - Requisiti soggettivi dell'avente diritto - Condotta antecedente colposa, estranea all'attività difensiva - Cause di esclusione - Necessità di ottemperanza al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in materia con contestuale libertà del giudice nella formazione del proprio libero convincimento - Non fondatezza.****(C.P.P., art. 314).****(Cost., artt. 2 e 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da Iorio Gaetana nei confronti del Ministero del Tesoro, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1.1. La Corte di appello di Roma, nel corso del procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione promosso da Iorio Gaetana, ha sollevato, in sede di giudizio di rinvio, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 314 c.p.p., con riferimento all'art. 3, nonché 2, in relazione all'art. 24, ultimo comma, della Costituzione»:

a) «nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel senso in cui non dispone) che la condotta menzognera volta a «depistare» le indagini e ad aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità o ad evitare che altri sia indagato per delitto escluda, in via generale ovvero quando l'imputazione per reato di favoreggiamento è ormai prescritta, il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita per diversa imputazione»;

b) «nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel senso in cui non dispone) che la colpa grave dell'agente — che esclude il diritto alla riparazione — possa consistere anche in condotte antecedenti alla assunzione della qualità di imputato o di indiziato, ovvero, più in genere, in condotte diverse dall'attività difensiva propria».

Il remittente — premesso che l'art. 314 del codice di procedura penale riconosce al prosciolto il «diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave» — osserva che dalla chiara disposizione di legge deriva l'inammissibilità sul piano logico di tesi riduttive che richiedano, per l'esclusione della riparazione, che la colpa sia solo quella che può rinvenirsi nell'attività difensiva dell'accusato e non anche in attività antecedente. Dalla norma in esame, se interpretata secondo i corretti canoni, si ricava invece che tutto il comportamento del soggetto che precede la detenzione ed è ad essa «ricollegabile» non può essere senza rilievo: da un lato, infatti, già nell'ordine normale cronologico dei fatti storici, l'atteggiamento difensivo segue e non precede l'inizio della custodia cautelare, sicché, per definizione, non può averla cagionata; dall'altro, l'inesattezza della tesi riduttiva emerge dal rilievo che con essa si realizza una inammissibile disparità di trattamento tra ipotesi dolosa e ipotesi colposa, in quanto per la realizzazione della prima (consistente nell'operare con l'intento di provocare la detenzione) verrebbe in considerazione ogni comportamento antecedente alla custodia e non solo quello tenuto in sede di difesa.

Inoltre, prosegue il remittente, l'anzidetta corretta interpretazione della norma *de qua* è anche conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico. Non vi è dubbio che la riparazione pecuniaria prevista dagli artt. 314 e seguenti del codice di procedura penale sia un istituto appartenente all'ampia categoria costituita dal *genus* degli istituti risarcitori-riparatori del diritto civile che regolano la materia delle restituzioni e dei pagamenti di denaro conseguenti a danni subiti dal singolo per qualsiasi tipo di condotta altrui. In particolare, il principio generalissimo attinente alla riparazione pecuniaria di qualsiasi tipo di danno si rinviene negli artt. 1227 e 2056 del codice civile, i quali prevedono che il concorso del fatto colposo del creditore nel cagionare il danno determina la riduzione o l'esclusione, a seconda dei casi, del risarcimento.

1.2. — Tutto ciò premesso in ordine al corretto inquadramento sistematico dell'istituto in esame, il remittente riassume sinteticamente le circostanze di fatto rilevanti in merito alla fattispecie sottoposta al suo giudizio. In particolare, osserva che la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 18 aprile (20 maggio) 1991, aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dalla Iorio, ritenendo verificatasi nella condotta dell'istante l'ipotesi di colpa grave prevista dalla norma, consistita sia nell'aver posto in atto un vero e proprio tentativo di depistaggio delle indagini, sia nell'essere fuggita all'estero, così dando causa alla emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Senonché la Corte di cassazione, con sentenza del 20 gennaio (20 febbraio) 1992, aveva annullato con rinvio detta pronuncia, enunciando il seguente principio di diritto: «Il dolo o la colpa grave previsti dall'art. 314 c.p.p. in tanto sussistono in quanto il soggetto inquisito o abbia scientemente operato al fine di creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata o mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi dolosa), ovvero abbia mostrato una ingiustificabile e macroscopica trascuratezza nella rappresentazione, all'autorità procedente, una volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze atti a scagionarlo o comunque a consentire il mantenimento o il recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa)».

1.3. — Il giudice *a quo* solleva, quindi, due distinte questioni di legittimità costituzionale.

a) La prima scaturisce da quella parte della pronuncia della Corte di cassazione in cui si afferma che la condotta di coprire responsabilità penali altrui non rientra nell'ipotesi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 314 del codice di procedura penale per l'esclusione del diritto alla riparazione. Ad avviso del remittente, la tesi secondo cui l'ipotesi della condotta menzognera (volta a depistare le indagini o a evitare che siano indagati o coinvolti nel procedimento penale altri soggetti) non possa ricevere, nell'art. 314 e nel contemperamento degli interessi e nei fini che esso si prefigge, il medesimo trattamento dell'ipotesi di colui che con colpa grave (ovvero con dolo) concorre a dar causa alla sua detenzione, non si sottrae manifestamente a censure di incostituzionalità per irragionevolezza e/o irrazionalità e, in definitiva, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. La norma che esclude il diritto alla riparazione, infatti, non sembra solo l'espressione di un onere di diligenza che sia pure nella misura minima incombe all'individuo, ma costituisce anche applicazione della regola generale sopra richiamata secondo cui, in via di principio, il danno risarcibile (in astratto) deve essere sopportato dal suo autore, ovvero viene limitato o escluso il risarcimento del danno causato dallo stesso danneggiato. L'espressione di detto onere di diligenza può, inoltre, trovare una sua collocazione anche nella norma generale dell'art. 2 della Costituzione, che richiede ai consociati l'adempimento dei doveri di solidarietà politica e sociale, oltre che economica.

Infine, ad avviso del remittente, applicando al caso in esame l'argomento *a fortiori*, l'ipotesi di condotta menzognera diretta a depistare le indagini o ad evitare che siano indagati altri soggetti, ovvero diretta ad aiutare altri ad eludere le investigazioni dell'autorità penale, dovrebbe, secondo i principi della ragionevolezza, essere considerata fattispecie «maggiore», in un certo senso, e non minore di quelle altre imputabili a colpa grave dell'istante e tali da comportare l'esclusione del diritto alla riparazione.

b) La seconda questione di costituzionalità sollevata dal remittente attiene alla tesi della Cassazione secondo cui l'attività antecedente alla vera e propria difesa avrebbe rilievo solo se dolosa, in quanto la colpa grave che avrebbe rilevanza sarebbe solo quella riscontrabile nelle dichiarazioni o rappresentazioni difensive all'autorità procedente, una volta che l'indagato sia stato reso edotto degli addebiti mossigli.

Anche in questo caso la norma, così interpretata, sarebbe viziata da irragionevolezza: infatti, non solo si verrebbe ad affermare una incongrua disparità di trattamento nelle ipotesi, pure logicamente congruenti, di verifica del principio di causalità: non solo si creerebbe una irragionevole disparità con le altre ipotesi di colpa del danneggiato; ma si verrebbero anche a legittimare, ad ogni effetto di diritto civile, le ipotesi o i casi anche più gravi di condotta colposa dell'agente, che abbia creato la più evidente apparenza di responsabilità penale, divenendo così la norma banditore di un principio di irresponsabilità giuridica e sociale, che potrebbe ritenersi in contrasto non solo con l'art. 3 della Costituzione ma anche con l'art. 2 della Carta.

Infine, il remittente rileva che l'art. 24, ultimo comma, della Costituzione prevede che il diritto alla riparazione degli errori giudiziari sia tutt'altro che incondizionato.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva che la questione è venuta meno in quanto la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribaltato il proprio precedente orientamento, accedendo (quanto meno in ordine alla questione sollevata *sub b*) alla interpretazione auspicata dal giudice remittente.

Considerato in diritto

1. La Corte di appello di Roma, nel corso di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ha sollevato, in sede di giudizio di rinvio, due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (anche in relazione all'art. 24, ultimo comma, della Costituzione medesima).

In particolare, le questioni devono intendersi riferite al primo comma del menzionato articolo 314 e, più precisamente, a quella parte in cui è stabilito che il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta (in presenza di determinati altri presupposti) purché il soggetto «non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

2. Il giudice *a quo* opera, come s'è detto, in sede di giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione, la quale — nell'annullare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma con cui era stata respinta la domanda di riparazione sulla base della considerazione che l'istante aveva dato causa per colpa grave alla detenzione, in quanto aveva depistato le indagini e poi si era data alla fuga all'estero — ha fissato il seguente principio di diritto: «Il dolo o la colpa grave previsti dall'art. 314 del codice di procedura penale in tanto sussistono in quanto il soggetto inquisito o abbia scientemente operato al fine di creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata o mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi dolosa), ovvero abbia mostrato una ingiustificabile e macroscopica trascuratezza nella rappresentazione, all'autorità procedente, una volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze atti a scagionarlo o comunque a consentire il mantenimento o il recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa)». Ad avviso del remittente, la norma, così come interpretata dalla Cassazione nell'enunciato principio di diritto (cui egli è tenuto ad uniformarsi), viola i sopra indicati parametri costituzionali:

a) «nella parte in cui non dispone ... che la condotta menzognera volta a «depistare» le indagini e ad aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità o ad evitare che altri sia indagato per delitto escluda, in via generale ovvero quando l'imputazione per reato di favoreggiamento è ormai prescritta, il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita per diversa imputazione»;

b) «nella parte in cui non dispone ... che la colpa grave dell'agente — che esclude il diritto alla riparazione — possa consistere anche in condotte antecedenti alla assunzione della qualità di imputato o di indiziato, ovvero, più in genere, in condotte diverse dall'attività difensiva propria». In entrambi i casi risulterebbe violato essenzialmente il principio di ragionevolezza, in quanto non sussisterebbe alcuna razionale giustificazione (anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno) per non comprendere, tra le ipotesi di esclusione del diritto alla riparazione, da un lato la condotta menzognera volta a depistare le indagini o ad evitare che altri soggetti siano coinvolti in procedimenti penali, e, dall'altro, la condotta gravemente colposa tenuta prima o, comunque, al di fuori dell'attività difensiva in senso proprio, laddove una tale limitazione non sussiste per la condotta dolosa; sarebbe altresì violato l'art. 2 della Costituzione, in quanto le censurate interpretazioni della norma in esame si porrebbero in contrasto con il principio dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica e sociale, principio che pone a carico dei consociati un generale onere di diligenza e di responsabilità. L'auspicata introduzione delle suddette cause di esclusione del diritto alla riparazione sarebbe, d'altronde, conclude il remittente, pienamente aderente al dettato dell'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, il quale prevede che il diritto medesimo sia tutt'altro che incondizionato.

3. — In ordine di antecedenza logica, va esaminata per prima la censura sopra indicata *sub b*).

La questione non è fondata.

Il problema della definizione dell'esatto ambito applicativo della norma censurata, con particolare riferimento per quanto qui interessa — alla determinazione dei criteri identificativi delle condotte gravemente colpose idonee ad escludere il diritto alla riparazione, è stato oggetto di due diversi orientamenti della Corte di cassazione, ciascuno dei quali espresso in più di una pronuncia.

La tesi interpretativa censurata dal giudice *a quo* si fonda essenzialmente sulla considerazione che nell'attuale contesto ordinamentale in cui la regola è quella della più assoluta libertà di autodeterminazione per ciascun individuo, salvi i limiti espressamente fissati dalla legge a tutela di interessi collettivi, non è configurabile a carico dei consociati un onere di diligenza nell'evitare comportamenti che, in sé e per sé leciti, potrebbero tuttavia dar adito a sospetti ed essere assunti dall'autorità come indicativi dell'avvenuta commissione di reati.

Secondo un altro (e più recente) orientamento, non vi sarebbe invece ragione logica che possa giustificare (ed anzi ciò sarebbe in contrasto con la lettera della norma) un diverso ambito di valutazione tra l'ipotesi della condotta dolosa e quella della condotta gravemente colposa, ben potendo pure quest'ultima essere ravvisata (in applicazione anche dei principi civilistici in materia) in comportamenti tenuti in qualunque momento antecedente l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà e quindi anche al di fuori dell'attività difensiva in senso proprio.

Ciò posto, va osservato, in ordine alla prima delle due tesi (che è l'unica a dover essere presa in considerazione in questa sede perché è quella cui, come detto, il remittente deve uniformarsi, sia pur in presenza di successivi diversi orientamenti della stessa Corte di cassazione: cfr. sent. n. 130 del 1993), che la medesima non può essere ritenuta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza: essa, invero, risulta ispirata — sia pur implicitamente — da un particolare *favor* per chi ha subito una detenzione poi comunque rivelatasi «non dovuta» e, in ogni caso, certamente non conduce a conseguenze tali da integrare il denunciato vizio di costituzionalità, tenuto anche conto del rilievo che le ipotesi richiamate a raffronto (condotta dolosa, regime generale del concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) non necessariamente debbono trovare identica disciplina nella particolare fattispecie in esame.

Le anzidette considerazioni valgono, poi, a far ritenere del tutto infondato il riferimento all'art. 2 della Costituzione, essendo costante la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 12 del 1972, 29 del 1977, 252 del 1983) secondo cui solo al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità, compete l'individuazione dei doveri inderogabili di solidarietà cui i cittadini sono tenuti, nonché dei modi e limiti relativi all'adempimento di tali doveri.

4. — Una volta accertata la non fondatezza della questione dianzi esaminata (che è l'unica, d'altronde, che scaturisce direttamente dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione), anche la rimanente censura, sopra indicata al punto 2 *sub a*), non può non subire la stessa sorte.

Dall'esame della complessa ordinanza di rimessione deve, infatti, ritenersi che il giudice *a quo*, nel sollevare tale questione, tenda essenzialmente a far ricadere il comportamento menzionato mirante al «depistaggio» delle indagini al fine di coprire responsabilità altrui nel novero delle condotte gravemente colpose che escludono il diritto alla riparazione (come, del resto, era stato ritenuto dalla medesima Corte d'appello nell'ordinanza annullata); ciò è confermato dal rilievo che il remittente non solo non contesta il principio di diritto fissato dalla Cassazione in relazione alla definizione della condotta dolosa rilevante ai fini di cui trattasi, ma anzi mostra chiaramente, nella motivazione dell'ordinanza, di condividere tale interpretazione. Ne consegue che la questione, così intesa, va considerata compresa nell'altra già esaminata e risolta al punto precedente. D'altronde, ove l'intenzione del giudice *a quo* fosse invece quella di chiedere alla Corte una pronuncia additiva diretta ad introdurre nella norma in esame una complessa e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, la questione sarebbe chiaramente inammissibile, in quanto l'intervento della Corte costituirebbe frutto di valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore (cfr. sent. n. 25 del 1991).

È appena il caso di rilevare, infine, che, secondo la costante giurisprudenza in materia, il giudice di rinvio è sì tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti, ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 427

*Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Sinistro con lesioni permanenti - Impresa di assicurazione - Obblighi - Violazione - Sanzioni - Limiti - Applicabilità - Omissione della richiesta di risarcimento quale presupposto infettibile degli obblighi dell'assicuratore - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.****(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, nono comma, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guareschi Giuditta e Parducci Mario ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. R.A.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la s.p.a. R.A.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento civile instaurato da Giuditta Guareschi contro Mario Parducci e la s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente automobilistico, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 29 ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, «nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle imprese assicuratrici della sanzione comminata dal nono comma del medesimo art. 3 nel caso di sinistro che abbia causato lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni e o produttive di postumi permanenti».

Premesso che la compagnia assicuratrice non ha comunicato alcuna offerta di indennizzo all'attrice e che per le circostanze del caso tale comportamento deve ritenersi doloso o, quanto meno, gravemente colposo, il giudice remittente si duole di non poter irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, nono comma, del d.l. n. 857 del 1976, il quale «configura un'ipotesi di illecito del tutto autonoma rispetto alla violazione degli obblighi imposti

all'assicuratore dai precedenti commi e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45». Sarebbe perciò erroneo ritenere necessario anche in questa ipotesi l'espletamento da parte del danneggiato delle formalità di cui al primo comma, e in particolare l'invio all'assicuratore della richiesta di risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie, pur ricorrendo i presupposti indicati nel nono comma dell'art. 3 (tenuto conto della sent. n. 4468 del 1991 della Corte di cassazione, che ha affermato l'applicabilità della norma anche nell'ipotesi di mancata offerta da parte dell'assicuratore), la sanzione non è applicabile, l'ambito normativo dell'art. 3, e quindi anche del nono comma, essendo limitato ai sinistri che abbiano cagionato solo danni alle cose o lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni.

Il limite di applicabilità della sanzione è dal Tribunale ritenuto lesivo del principio di eguaglianza, non sembrandogli giustificata la disparità di trattamento di ipotesi analoghe e, a maggior ragione, di ipotesi di sinistro che abbia causato lesioni personali con postumi permanenti o comunque gravi, «che richiederebbero una più pronta attivazione delle compagnie assicuratrici nella liquidazione del danno».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la RAS s.p.a. chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita per quattro motivi: *a)* difetto di motivazione sulla rilevanza; *b)* carenza di rilevanza attuale perchè la sentenza «non definitiva» pronunciata dal tribunale in realtà ha già definito il giudizio, avendo deciso sull'*an* e sul *quantum* del richiesto risarcimento e non potendo la sanzione di cui alla norma impugnata essere applicata separatamente con un provvedimento autonomo; *c)* irrilevanza ed errata individuazione della norma sospettata di incostituzionalità, sia perchè, contrariamente all'opinione del giudice *a quo*, essa forma con i commi precedenti dell'art. 3 un sistema unitario incentrato sul presupposto, nella specie mancante; degli adempimenti formali previsti nel primo comma da parte del danneggiato, sia perchè la prospettata dichiarazione di incostituzionalità non potrebbe mai qualificare retroattivamente come illecito, e tanto meno consentirne una valutazione di imputabilità a dolo o colpa grave, un comportamento omissivo (mancata offerta al danneggiato di una somma a titolo di risarcimento) che all'epoca in cui fu tenuto era conforme a legge; *d)* per essere la questione formulata in termini di richiesta di una pronuncia additiva in materia sanzionatoria, contro la regola che vieta le pronunce additive *in malum partem* per qualunque forma di responsabilità per fatto illecito.

Nel merito la parte costituita ritiene la questione infondata perchè la scelta di prevedere il meccanismo dell'obbligo di offerta del risarcimento e delle relative sanzioni solo per le ipotesi di sinistri con danni alle cose e/o lesioni personali lievi e di carattere non permanente, è espressione di ragionevole discrezionalità legislativa. L'argomento *a fortiori* addotto nell'ordinanza di rimessione non è pertinente, in quanto la sanzione di cui si discute non è correlata alla gravità delle conseguenze del sinistro, ma esclusivamente alla violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comunicare una congrua offerta di risarcimento al danneggiato. Tale obbligo, diretto ad accelerare i tempi del risarcimento, si giustifica nelle ipotesi previste dalla legge, nelle quali si tratta di danni di facile accertamento, mentre nei casi di sinistro mortale o di lesioni personali gravi, la quantificazione del danno richiede accertamenti peritali lunghi e complessi e sovente, soprattutto in relazione al c.d. danno biologico, valutazioni equitative del giudice, che l'assicuratore non è in grado di anticipare.

Del resto, aggiunge la compagnia assicuratrice in una memoria integrativa, per la categoria di sinistri esclusa dalla previsione dell'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, l'interesse del danneggiato alla prontezza del risarcimento può essere agevolmente soddisfatto, su domanda dell'avente diritto, mediante l'assegnazione di una provvisoria ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata con un argomento analogo a quello dedotto nel merito dalla parte privata.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, «nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle imprese assicuratrici della sanzione comminata dal nono comma del medesimo art. 3 nel caso di sinistro che abbia causato lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni e/o produttive di postumi permanenti».

2. La questione è inammissibile.

L'interpretazione della norma impugnata, da cui prende le mosse il giudice remittente, non può essere condivisa. Premesso che «il nono comma dell'art. 3 cit. configura una ipotesi di illecito amministrativo del tutto autonoma rispetto a quella riconducibile alla violazione degli obblighi imposti all'assicurazione dai commi precedenti dello stesso art. 3 e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45», egli ritiene che la sanzione pecuniaria ivi prevista sia svincolata dal presupposto della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, di cui al primo comma, pur trattandosi di un «caso» che si specifica nell'ambito dell'ipotesi di sinistro con soli danni alle cose o che abbia causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni.

Ma se il campo di applicazione della sanzione viene individuato nei termini dell'ipotesi prevista nei primi due commi, non si può non riconoscere che il nono comma forma un sistema unitario con i commi precedenti. Esso è destinato a garantire l'effettività dell'obbligo di offerta congrua derivante dalla richiesta del danneggiato, sanzionandone l'inadempimento quando, per dolo o colpa dell'assicuratore, attinga un grado di notevole sproporzione tra la somma offerta e quella liquidata dal giudice. L'ordinanza di rimessione non spiega quale sarebbe il diverso fatto costitutivo dell'obbligo sanzionato dalla norma impugnata. Esso non può certo essere ravvisato nella «possibilità, per l'assicuratore, di prendere contezza del sinistro e dell'entità delle conseguenze dannose in tempi ragionevoli relativamente alle circostanze»: tale possibilità è un criterio di valutazione della diligenza dell'obligato, in relazione al requisito del dolo o della colpa grave, non la fonte dell'obbligo.

Che l'obbligo di offerta non possa collegarsi se non alla richiesta di risarcimento, oltre che dalle connessioni sistematiche interne all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, si argomenta anche dai principi generali. Poiché l'assicuratore è debitore del risarcimento direttamente verso il danneggiato (art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), la richiesta di risarcimento è una figura particolare della richiesta del creditore ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., alla quale la disciplina speciale in esame ricollega l'effetto di costituire in mora l'assicuratore che non provveda a liquidare il danno in una somma congrua alla sua entità, offrendola al danneggiato entro un certo termine.

Pertanto la questione è inammissibile perchè irrilevante ai fini della decisione del giudizio *a quo*, non avendo la danneggiata posto in essere, mediante la richiesta di risarcimento, il presupposto indefettibile dell'ipotizzato obbligo della società assicuratrice di offrire una somma risarcitoria congrua anche nel caso di sinistro che abbia causato lesioni personali con postumi permanenti o comunque guarite in un periodo superiore a quaranta giorni.

3. Restano assorbite le altre eccezioni di inammissibilità opposte dalla s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, nono comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 428

*Sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Equo indennizzo - Contenzioso - Corte dei conti - Giurisdizione - Omessa attribuzione - Richiamo della giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. sentenze nn. 3601/1986, 2091/1989 e 5988/1992) - Attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo - Tassatività delle materie attribuite alla magistratura contabile - Inconferente il riferimento alla pensione privilegiata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 140/1992 e 376/1993) - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n. 703, art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 72; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Capogrosso Vincenzo contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Vincenzo Capogrosso contro il Ministero della difesa al fine di ottenere l'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, la Corte dei conti, con ordinanza del 18 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1993) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 3, secondo (*recte* primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 Cost., «nella parte in cui non attribuiscono alla giurisdizione della Corte dei conti il contenzioso in materia di equo indennizzo».

Premesso che la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sempre attribuito tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il giudice remittente ritiene la mancata attribuzione al giudice contabile contraria al principio di razionalità, coordinato col diritto di difesa, col principio di buon andamento dell'amministrazione e col principio della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, sotto tre profili: a) i molteplici elementi di connessione tra l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e la pensione

privilegiata prevista dall'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; *b*) le incongruenze e le disposizioni che l'attuale sistema di giurisdizione ripartita produce nell'applicazione pratica; *c*) la più ampia tutela che, rispetto al giudice del rapporto di impiego, può essere offerta dal giudice delle pensioni in materia medico-legale.

L'art. 3 sarebbe violato anche sotto l'aspetto del principio di eguaglianza perchè la possibilità che sui presupposti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, che sono identici, si pronunzino rispettivamente il giudice amministrativo e il giudice contabile, i quali hanno differenti poteri d'indagine, crea situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente osserva che «l'ordinanza di rimessione non prospetta, in riferimento all'asserita lesione del principio di eguaglianza, alcuna argomentazione tale da far ritenere superato il rilievo di fondo della diversità delle situazioni giuridiche attribuite dall'ordinamento rispettivamente alla giurisdizione del giudice amministrativo e alla Corte dei conti», essendo «del tutto accidentale ed ininfluenza il fatto che i due trattamenti abbiano la medesima causa genetica». Non sono pertinenti nè il parametro dell'art. 97 Cost., posto che la materia della giurisdizione esula dal concetto di amministrazione, della quale la norma costituzionale mira a garantire il buon andamento e l'imparzialità, nè quello degli artt. 24 e 113 Cost., i quali non escludono la legittimità di forme differenziate di tutela giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 3, secondo (*recte* primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986, 2091 del 1989, 5988 del 1992), attribuiscono alla giurisdizione del giudice amministrativo, anzichè della Corte dei conti, le controversie in materia di equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato per infermità o perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio.

2. — La questione non è fondata.

Fuori dalle materie di contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie specificate dalla legge (art. 103 Cost.), tra le quali non rientra l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957. La mancata *interpositio* del legislatore non può essere censurata di irrazionalità sul riflesso che al buon andamento dell'amministrazione converrebbe l'unificazione della giurisdizione nelle materie dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo avendo in comune con la seconda il medesimo presupposto di fatto, cioè la *noxa patogena* causata dal servizio, nonchè le procedure per l'istruttoria e la decisione sulla domanda. Queste connessioni non incidono sulla natura dei due istituti, che rimane diversa, e quindi non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'equo indennizzo è un istituto del rapporto di pubblico impiego, dal quale ripete il suo titolo immediato, mentre la pensione privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d'impiego.

La censura di irrazionalità non riceve maggior forza dal coordinamento con l'art. 97 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, pur applicabile anche all'aspetto organizzativo degli uffici preposti all'attività giurisdizionale, non concerne l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non è compresa nel concetto di «organizzazione giudiziaria» in senso stretto (sent. nn. 140 del 1992 e 376 del 1993).

3. Poichè la differenza di regime processuale dei due istituti non può dirsi irrazionale, non è nemmeno possibile ravvisare contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per sè non precludono al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarità del rapporto da regolare (cfr. sentenza n. 249 del 1974), sia sotto il profilo dell'organo investito della giurisdizione, sia sotto il profilo dei poteri di indagine e di valutazione del giudice, sia infine sotto il profilo delle modalità di accesso alla giustizia. In particolare, la gratuità del giudizio davanti al giudice delle pensioni e la non occorrenza di difesa tecnica non possono essere addotti come argomento di contrasto della disciplina delle controversie afferenti all'equo indennizzo con l'art. 24, terzo comma, Cost. Il precetto costituzionale di soccorso dei non abbienti è adempiuto, nel procedimento davanti al giudice amministrativo, dall'istituto del gratuito patrocinio.

Per la medesima ragione il regime processuale delle controversie concernenti la pensione privilegiata non può fungere da *tertium comparationis* per censurare la diversa disciplina delle controversie in materia di equo indennizzo come causa di «situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi» lesiva del principio dell'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI:
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1235

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39

- *Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 novembre 1993*
(del presidente della regione Sicilia)

Demanio - Demanio e patrimonio dello Stato - Decreto del Ministro delle finanze 5 novembre 1992, n. 43205 - Progetto di ripartizione dei locali dell'ex ufficio del genio civile di Ragusa in via Natelli in conseguenza del trasferimento alla regione Sicilia delle attribuzioni statali in materia di urbanistica e lavori pubblici di cui ai dd.P.R. nn. 878/1950 e 683/1977 - Assegnazione alla regione di metà soltanto di tali locali e riserva allo Stato dell'altra metà per l'espletamento delle residue competenze statali in materia - Lamentata iniquità della ripartizione, effettuata peraltro senza la preventiva intesa con la regione, in quanto la sezione statale, composta solo da un architetto e da un commesso, verrebbe a disporre dello stesso numero di locali degli uffici regionali, presso i quali operano circa ottanta dipendenti.

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on.le prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 435 del 29 ottobre 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Francesco Torre ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36 presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dell'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto del decreto del Ministro per le finanze del 5 novembre 1992, n. 43205, trasmesso alla presidenza della regione con nota dell'intendenza di finanza di Ragusa n. 15044 del 22 settembre 1993 (pervenuta il 25 settembre 1993), nella parte relativa all'approvazione del «progetto di ripartizione dell'immobile sede dell'ex ufficio del genio civile di Ragusa situato in via Natalelli».

FATTO

Com'è noto, con il d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, modificato con d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, recanti norme di attuazione dell'art. 14, lettere f), g), i) e s), dello statuto siciliano, sono state trasferite alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica e di lavori pubblici (eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale) ed in materia di acque pubbliche in quanto non riconosciute ad opere pubbliche di interesse nazionale. Conseguentemente, per l'esercizio di tali attribuzioni sono passati alle dipendenze della regione:

- 1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere pubbliche che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione;
- 2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale;
- 3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il servizio idrografico.

L'art. 2 del citato d.P.R. n. 878/1950 e succ. modif. non reca disposizioni sulle modalità del trasferimento alla regione degli immobili sedi dei predetti uffici, limitandosi, al secondo comma, a prevedere la redazione di verbali da parte di funzionari delegati dal Ministero dei lavori pubblici e dall'amministrazione regionale, in contraddittorio tra loro, relativamente alla consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti.

Il Ministero delle finanze, con nota 17 gennaio 1983, n. 44893 diretta al provveditorato alle oo.pp. per la Sicilia, trae lo spunto dalla mancanza di indicazioni della suindicata normativa quanto all'individuazione degli immobili trasferiti per sostenere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 5 del d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di demanio e patrimonio, secondo cui i beni oggetto del trasferimento dello Stato alla regione sono individuati «con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri ministeri interessati e con l'amministrazione regionale». Il provveditorato alle oo.pp., nell'arco di poco più di un anno trasmise al detto Ministero tutti gli elaborati necessari all'individuazione degli immobili di cui sopra (quelli relativi all'ufficio del genio civile di Ragusa con lettera n. 14118/14379/14996 del 19 ottobre 1993), ma non ostante un sollecito della presidenza della regione (nota dell'assessore delegato 11 giugno 1984, n. 1375), la procedura non ha avuto luogo.

Decorso oltre un lustro, il Ministero delle finanze ha preferito imboccare un'altra strada incaricando il provveditorato alle oo.pp. di approntare dei piani di ripartizione degli immobili di cui trattasi tra lo Stato e la regione. Tali piani, in molti casi modificati *in pejus* dal ministero quanto alla quota dei locali di spettanza regionale, sono stati trasmessi per l'accettazione alla presidenza della regione, per il tramite del provveditorato alle oo.pp. (nota n. 2883 del 4 marzo 1991). In particolare, per quanto concerne la sede del genio civile di Ragusa, la locale intendenza di finanza, dietro istruzioni del ministero, con nota 20 luglio 1991, n. 15751, assegnava alla presidenza della regione un termine perentorio per la restituzione col visto di accettazione del progetto di ripartizione, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza «la direzione generale del demanio» avrebbe provveduto «ugualmente all'emissione del decreto di trasferimento (sic) fatta salva per la regione la possibilità di impugnarlo, ove lo ritenga, nelle opportune sedi».

Naturalmente la regione non poteva accettare tale imposizione, lesiva della propria autonomia (tralasciando di sciendere nei dettagli del piano di riparto *de quo*, che riserva allo Stato la metà degli uffici!) e purtuttavia offriva la propria disponibilità a cedere, per il riattamento ad ufficio, l'appartamento per alloggio dell'*ex* ingegnere capo (fonogramma 31 luglio 1991 a firma dell'assessore delegato alla presidenza), più che sufficiente per l'attività dei due o tre impiegati addetti al disimpegno delle residue attribuzioni statali nella materia di cui trattasi in provincia di Ragusa. Di qui all'emanazione del decreto ministeriale impugnato, che ha fatto insorgere un vero e proprio conflitto di attribuzione tra lo Stato e la regione: è evidente infatti che l'approvazione del suddetto piano di riparto dei locali del genio civile di Ragusa, in dispregio delle esigenze dell'ufficio regionale, si traduce in una memorazione delle competenze regionali *in subiecta materia*, atteso l'innegabile nesso di strumentalità che lega i primi alle seconde.

Ciò premesso, il decreto impugnato appare illegittimo per i seguenti motivi di

13

DIRITTO

Violazione dell'art. 14, lett. *f*), *g*), *i*) e *s*), dello statuto siciliano. Violazione del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, modificato con d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

L'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 878/1950 e succ. modif., recante le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di opere pubbliche, stabilisce, per quanto qui interessa, che gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sanzioni che esercitano funzioni rimaste di competenza statale, «passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa». Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che «il trasferimento regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento».

Dalla superiore enunciazione discende in primo luogo che il trasferimento dell'immobile di cui trattasi è avvenuto *ope legis* in «attuazione» dello statuto siciliano con il citato d.P.R. n. 878/1950, il quale (art. 2, quinto comma) prevede l'emanazione di norme integrative solo quanto al passaggio alla regione del personale dello Stato «in servizio presso gli uffici trasferiti con precedente primo comma»; uffici di cui i locali costituiscono parte integrante. Onde non residua alcuno spazio per ulteriore atto di trasferimento, camuffato da «piano di ripartizione», la quale espressione lascia pur tuttavia trasparire un disegno programmatico dello Stato incompatibile con la normativa sopra riportata, la cui applicazione implica soltanto una mera attività ricognitiva delle sezioni a competenza statale.

Ma il decreto impugnato, anche a voler ammettere il potere ministeriale di «ripartizione» degli immobili di cui trattasi, incorre in una ulteriore violazione del citato d.P.R. n. 878/1950 in quanto sottrae alla regione una quota dei locali macroscopicamente sproporzionata rispetto alle esigenze del personale addetto all'esercizio delle «funzioni

rimaste statali», attualmente costituito da non più di due unità, oltre al capo «sezione», nominato con d.m. n. 9219/1991 e preposto anche alla «sezione» di Enna. Ora, a parte il rilievo che le norme di attuazione hanno riguardo alla situazione esistente all'epoca della loro entrata in vigore, non più suscettibile di modificazione agli effetti di specie, la destinazione alla c.d. «sezione» statale di una quota di uffici pari a quella destinata alle sezioni regionali (con circa ottanta dipendenti) acquista il sapore di un vero e proprio «patto leonino» imposto alla regione, alla quale il ministero ha avuto la compiacenza di seguire «la possibilità di impugnarlo... nelle opportune sedi giurisdizionali».

II) Violazione dell'art. 43 dello statuto siciliano. Violazione del d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825. Contrasto con precedenti provvedimenti.

In linea subordinata rispetto al primo profilo del primo motivo e senza recesso dalle censure ivi formulate, si rileva che, se anche fosse fondata la tesi sostenuta nella menzionata nota della direzione generale del demanio 17 gennaio 1983, n. 44893 sulla lacunosità delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di opere pubbliche quanto al passaggio degli uffici elencati all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 878/1950, siffatta lacuna non potrebbe che essere colmata con norme integrative emanate col procedimento previsto dall'art. 43 St.Si., a meno di ritenere possibile l'applicazione in via analogica di disposizioni contenute in altre norme di attuazione. Nella specie viceversa il ministero ha preferito imboccare la scorciatoia dell'intervento unilaterale emanando un atto autoritativo senza alcuna intesa con l'amministrazione regionale.

Tale modo di procedere peraltro denota una evidente e macroscopica contraddittorietà con la predetta nota con cui lo stesso ministero aveva manifestato l'intenzione di seguire il procedimento previsto dall'art. 5 del d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di demanio e patrimonio, il quale demanda al Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri ministeri e con l'amministrazione regionale la compilazione di elenchi, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, per l'individuazione dei beni demaniali e patrimoniali assegnati alla regione siciliana; procedura, quest'ultima, a cui la regione era pronta ad aderire, come risulta dalla ospra menzionata nota dell'assessore delegato alla presidenza 11 giugno 1984, n. 1375.

III) Violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.

L'esclusione del trasferimento alla regione di metà dell'immobile di cui trattasi, destinato alla neocostituita «sezione» statale (composta di un architetto e di un commesso) costringerà la stragrande maggioranza dell'ufficio del genio civile, passata alle dipendenze della regione (con circa ottanta dipendenti!) a stiparsi nell'altra metà dello stabile, con le conseguenze negative che è facile immaginare sull'esercizio di una delicata attività tecnica, comportante tra l'altro contatti col pubblico e l'archiviazione di una grossa mole di elaborati vari. Il decreto impugnato, quindi, oltre a presentare i vizi sopra denunciati, cozza contro il principio del buon andamento dell'amministrazione, a nulla rilevando che si tratti di un'amministrazione di ente diverso da quello a cui appartiene l'autorità emanante, dal momento che tale principio va osservato con riguardo all'ordinamento statale nel suo complesso, di cui fa parte la regione siciliana, anche se ad autonomia speciale.

P. Q. M.

Si chiede, pertanto, a codesta ecc.ma Corte di volere accogliere il presente ricorso e di volere in conseguenza annullare il decreto ministeriale impugnato, dichiarando che non spetta allo Stato individuare unilateralmente gli immobili trasferiti alla regione siciliana ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 e successive modifiche ed in particolare le parti dello stabile, sito in Ragusa, via Natalelli, sede dell'ufficio del genio civile, necessarie all'esercizio, rispettivamente, delle funzioni rimaste di competenza statale e di quelle transitate alla regione.

Palermo, addì 20 novembre 1993

Avv. Francesco CASTALDI - Avv. Francesco TORRE

N. 76

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 novembre 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Istruzione pubblica - Regione Sardegna - Delibera legislativa regione Sardegna riapprovata il 3 novembre 1993 - Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - Introduzione nelle scuole, di ogni ordine e grado, di programmi didattici, nelle suddette materie, non meramente integrativi dei programmi statali - Lamentata lesione della sfera di competenza statale in materia di programmi di insegnamento - Riferimento al ricorso n. 71/1993 presentato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la delibera legislativa riapprovata il 7 ottobre 1993, di cui la delibera impugnata riproduce sostanzialmente il contenuto.

Ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, contro la regione Sardegna in persona del presidente della sua giunta per la dichiarazione di incostituzionalità della delibera legislativa riapprovata, a maggioranza assoluta, dal consiglio regionale della Sardegna il 3 novembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 novembre 1993 e recante norme sulla «tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna».

Il testo legislativo riapprovato con la delibera in epigrafe, era stato approvato dal consiglio regionale il 7 ottobre 1993 e, quindi, rinviato dal Governo col telex n. 200/5174/SA 16.5.2, in data 27 ottobre 1993. Il testo del 7 ottobre 1993 costituisce rielaborazione di un precedente testo 3 agosto 1993 rinviato, a sua volta, a nuovo esame il 10 settembre 1993.

La delibera legislativa 3 novembre 1993 è incostituzionale nei suoi artt. 23 e 24; nel prevedere, infatti, l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di programmi didattici non meramente integrativi, attraverso una profonda modificazione dell'impianto dei programmi di insegnamento la cui definizione è di pertinenza statale, le due disposizioni travalicano la competenza regionale, meramente integrativa, prevista dall'art. 5 dello statuto di autonomia.

Si segnala che nella seduta del 26 ottobre u.s. il Consiglio dei Ministri, nel dubbio che il testo approvato il 7 ottobre 1993 dovesse, o meno, considerarsi «nuovo» rispetto a quello già rinviato il 10 settembre 1993, dispose sia il rinvio del testo 7 ottobre 1993 sia la sua impugnazione alla Corte costituzionale; impugnazione che fu notificata il 27 ottobre. E la regione riapprovando, in data 3 c.m., il testo rinviato il 27 ottobre, ha mostrato di considerare «nuovo» il testo medesimo.

Tanto premesso, a norma dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1993, si chiede che, previa riunione o trattazione congiunta di questo e del precedente ricorso, la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della delibera regionale 3 novembre 1993.

Si produrranno: il testo delle delibere regionali 7 ottobre 1993 e 3 novembre 1993; il telex di rinvio 27 ottobre 1993, e la delibera del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1993.

Roma, addì 17 novembre 1993

Antonio BRUNO, *avvocato dello Stato*

N. 707

*Ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal tribunale di Roma nel procedimento elettorale
vertente tra Mecci Paolo e Di Fausto Amanto*

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale - Cessazione della condizione di ineleggibilità solo per effetto di dimissioni del dipendente provinciale - Mancata previsione della cessazione della condizione di ineleggibilità, altresì, per effetto del collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura - Ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti provinciali rispetto ai dipendenti regionali, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991, è sufficiente il collocamento in aspettativa alla data di presentazione della candidatura per far cessare la condizione di ineleggibilità.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento contenzioso in materia elettorale, iscritto al n. 57407 del ruolo generale per gli affari civili dell'anno 1993, vertente tra Paolo Mecci, rappresentato e difeso dal proc. Giuseppe Cignitti, con studio in Roma, via A. Bertoloni n. 35, e Amanto Di Fausto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Gioia, con studio in Roma, piazza G. Mazzini n. 27, con l'intervento del pubblico ministero, ciogliendo la riserva di dui al verbale 6 luglio 1993;

Premesso che con decreto del 31 maggio 1993 il Ministro dell'interno ha rimosso dalla carica un componente del consiglio provinciale di Roma:

che con deliberazione del 10 giugno 1993 lo stesso consiglio ha disposto la surrogazione dell'uscente con Amanto Di Fausto, primo dei non eletti nella stessa lista, il quale per poter presentare la propria candidatura si era dimesso a suo tempo dall'ufficio di assistente di cattedra, dipendente dell'amministrazione provinciale, ma in seguito all'esito per lui sfavorevole della consultazione elettorale era stato successivamente riassunto e infine su sua richiesta era stato posto in aspettativa senza assegni, per disposizione della giunta provinciale dello stesso 10 giugno 1993;

che il provvedimento di surrogazione è stato tempestivamente impugnato davanti a questo tribunale — con ricorso depositato in cancelleria il 29 luglio 1993 e poi regolarmente notificato — dal secondo dei non eletti Paolo Mecci, il quale ha dedotto: che il Di Fausto si trovava nella condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, n. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154; che infatti il suo collocamento in aspettativa senza assegni non aveva eliminato tale condizione, in quanto la rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità è prevista e consentita solo per quelle sopravvenute e per i consiglieri già eletti, con una procedura che peraltro non era stata seguita;

che comunque a norma della citata disposizione legislativa (non investita dalla pronuncia di incostituzionalità adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 388 del 17 ottobre 1991, riguardante le elezioni regionali) per eliminare l'ineleggibilità dei dipendenti delle province sono necessarie le dimissioni e non è sufficiente il collocamento in aspettativa;

che al ricorso ha resistito il Di Fausto, osservando: che nel caso di surrogazione le cause di ineleggibilità si convertono in ipotesi di incompatibilità, di cui è consentita la rimozione fino alla deliberazione di decadenza; che non era stato necessario adottare il relativo procedimento (contestazione, formulazione di osservazioni, invito alla eliminazione) poiché il collocamento in aspettativa aveva preceduto la deliberazione di surrogazione; che la decisione della Corte costituzionale aveva effetto non solo per le elezioni regionali, ma anche per quelle provinciali e comunali;

Sentiti all'ordina udienza il ricorrente e il resistente, che si sono riportati alle rispettive loro deduzioni e richieste, nonché il pubblico ministero, che ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa (eccezione che è stata fatta propria anche dal ricorrente):

Ritenuto che la questione è rilevante, in quanto:

1) non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale nelle ipotesi di surrogazione non è consentita la rimozione delle condizioni di ineleggibilità in via successiva, essendo questa prevista dall'art. 7 della legge citata soltanto per i già eletti e soltanto per ragioni sopravvenute. La fattispecie — non prevista espressamente dalla legge — del potenziale subentrante per il quale dopo le elezioni si verifichi una causa di ineleggibilità, è perfettamente analoga a quella dell'eletto che in siffatta condizione venga a trovarsi nel corso del mandato e non può pertanto, come vorrebbe il Mecci, ritenersi sottoposta alla diversa disciplina della rimozione in via preventiva, la quale è prescritta invece dall'art. 3 della stessa legge esclusivamente con riferimento al periodo anteriore alla presentazione delle candidature ed è sorretta da una *ratio* (la necessità di evitare eventuali scelte elettorali influenzate da *captationes benevolentiae* e *metus publicae potestatis*) che non è più attuale al momento della surrogazione, quando inconvenienti del genere non possono più verificarsi;

2) legittimamente pertanto il Di Fausto si è avvalso della facoltà di eliminazione «successiva» della causa di ineleggibilità. Né evidentemente rileva che non si sia adottata la procedura prevista dal medesimo art. 7 (contestazione da parte del consiglio, formulazione di osservazioni del subentrante, invito alla eliminazione della causa di ineleggibilità, decisione definitiva dell'assemblea); procedura che si sarebbe risolta in una inutile superfetazione, dato che nello stesso giorno della deliberazione di surrogazione era stato già disposto il collocamento in aspettativa del Di Fausto;

3) secondo il resistente, è appunto in seguito all'emanazione di quest'ultimo provvedimento che è venuta meno la condizione di ineleggibilità in cui egli versava. Ma la tesi non può essere accolta, poiché la disposizione di cui si tratta prescrive invece, a tal fine, che il dipendente cessi dalle funzioni «per dimissioni». La norma è stata bensì dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 1991, n. 388, ma soltanto per la «ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale», come il dispositivo testualmente recita, in coerenza con la precisazione — contenuta nella motivazione — che la decisione concerne «la disciplina sancita per i dipendenti della regione», mentre «resultano dal giudizio *a quo*» quelli della provincia e del comune. In conclusione, pertanto, in questo giudizio l'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dovrebbe trovare applicazione (essendo consentita ai membri subentranti nei consigli degli enti locali la rimozione delle cause di ineleggibilità esistenti al momento della surrogazione) ma nel suo testo originario (non essendo stato questo investimento dalla menzionata pronuncia di incostituzionalità, relativamente alle elezioni provinciali):

che la questione non può che considerarsi non manifestamente infondata, dato che è già stata accolta dalla Corte costituzionale (con la citata sentenza n. 388 del 1991) con riferimento alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa valutazione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 ottobre 1993

Il presidente: ANEDDA

N. 708

Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto dall'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed altri contro la regione Lombardia

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso, per titoli ed esami per la copertura di dodici posti della ottava qualifica funzionale, figura professionale di funzionario in materia di difesa dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle fonti energetiche - Previsione della riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti regionali con cinque anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore anche se sforniti del requisito della laurea richiesto ai concorrenti esterni - Incidenza sul principio di uguaglianza, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. 3338/92 proposto dall'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Milano, di Como e Sondrio, di Mantova, di Brescia, di Bergamo, di Varese, di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, dal dott. Alfredo Perico e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bassano Baroni, presso il cui studio in Milano, piazza Duomo n. 20, sono elettivamente domiciliati; contro la regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata; per l'annullamento del decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1992 n. 54.747 con il quale è stato stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti nella qualifica funzionale ottava, figura professionale 8.07, funzionario in materia di difesa dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle fonti energetiche; del relativo bando di concorso approvato col precisato decreto; nonché della delibera 17 dicembre 1988 n. IV/890, quale atto presupposto:

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti Ordini professionali ed il dott. Perico censurano il bando di cui all'epigrafe, sotto diversi profili; due dei motivi di impugnazione sono stati decisi con separata sentenza: residua il terzo motivo nel quale i ricorrenti deducono che illegittimamente è consentito ai dipendenti della regione, indipendentemente dal tipo di laurea posseduto, di partecipare al concorso per la qualifica 8.07, riservando loro i posti nella misura del 50%.

In relazione a tale gravame i ricorrenti sollevano, in via subordinata, eccezioni di costituzionalità delle leggi regionali che hanno consacrato tali discriminazioni ed illogicità, per violazione degli artt. 2, 3, 33, 97, 117, 118 della Costituzione.

La regione si è costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza depositare memorie difensive.

DIRITTO

Le questioni sottoposte all'esame del tribunale in parte sono state risolte con una pronunzia che ha giudicato illegittimo il bando di concorso impugnato, nella parte in cui non prevede la partecipazione al concorso dei laureati in scienze agrarie e la necessità del possesso dell'abilitazione professionale.

A parere del tribunale la ulteriore questione della possibilità di partecipazione al concorso di dipendenti regionali sprovvisti del diploma di laurea prescritto per gli esterni e la riserva a favore di essi del 50% dei posti, tenuto conto che la clausola del bando non è altro che la trasposizione dell'art. 11 della legge regionale n. 60 del 29 dicembre 1984, non può essere risolta se non sollevando la questione di costituzionalità della predetta norma. E su tale punto pertanto viene rimessa la questione alla Corte costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata.

Il tribunale, infatti, ravvisa un contrasto del citato articolo della legge regionale con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

L'art. 11 della legge n. 60/1984, nel disporre la partecipazione ai concorsi dei dipendenti regionali per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica messa a concorso, sulla base della semplice anzianità di servizio (5 anni) e del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza, che deve essere quella immediatamente inferiore, a quella messa a concorso, opera una grave discriminazione tra i cittadini, in quanto alcuni (i dipendenti regionali) sono esonerati dal possesso di quello specifico titolo di studio, richiesto ai concorrenti esterni, i quali anch'essi potrebbero aver maturato altre esperienze lavorative però del tutto ininfluenti ai fini dell'ammissione al concorso.

Non solo, tale norma sembra anche contraria all'art. 97 della Costituzione, nel momento in cui la mancanza di un ritenuto essenziale, per altri, titolo di studio inficia o potrebbe inficiare il buon andamento della amministrazione, per mancanza di specifica competenza tecnica.

Né può supplire a tale carenza la richiesta esperienza nella qualifica inferiore per cinque anni; tale circostanza non abilita a concludere che l'esperienza in una qualifica inferiore possa sostituire il titolo di studio in funzioni eminentemente tecniche di alto contenuto professionale, quali quelle oggetto dei posti messi a concorso dalla regione nella fattispecie. Sembra sussistente infine, anche un contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, pur avendo le regioni un potere legislativo in materia organizzativa dei propri uffici, non può consentirsi che esso venga esercitato al di fuori dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione.

Le violazioni suddette sembrano tanto più macroscopiche solo che si consideri l'ulteriore previsione normativa, di cui all'art. 11, che riserva il 50% dei posti messi a concorso ai citati dipendenti regionali, sprovvisti del prescritto titolo di studio. Tale riserva va invero anche a favore di quei dipendenti che siano muniti del prescritto titolo di studio (secondo comma, art.11).

Il collegio ritiene che il sistema delle riserve dei posti a favore dei dipendenti dell'amministrazione non possa andare a detrimento della qualità. Una riserva così elevata, come quella prevista nella fattispecie, che determina in pratica due graduatorie, in una delle quali (quella riservata) in teoria potrebbero essere dichiarati vincitori quei concorrenti interni, che nella graduatoria degli esterni rimarrebbero esclusi, non può che apparire in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione.

Va dunque parimenti considerata rilevante ed in contrasto con le norme costituzionali prima citate anche la statuita riserva di posti.

Le disposizioni normative, che riguardano la riserva dei posti, non sono compatibili, a giudizio del collegio, con la dovuta imparzialità della p.a. e soprattutto con il buon andamento prescritti dalla Costituzione: esse appartengono ad un periodo, in cui al dipendente pubblico veniva riservato un trattamento privilegiato in ben individuati aspetti del rapporto di impiego; tale sistema tuttavia, già incompatibile con l'ordinamento costituzionale, è ancor meno concepibile oggi con la stabilita equiparazione tra dipendente pubblico e privato, e con una ricercata maggiore efficienza della macchina burocratica, che garantisca capacità tecnico professionali altamente elevate, soprattutto in rapporto alla complessità delle materie, di cui oggi si deve occupare la p.a.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata in relazione agli art. 3, 97 e 117 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge della regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984 nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio ed ordina l'invito degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio, al presidente della regione Lombardia e di comunicarla al presidente del consiglio regionale della regione Lombardia.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 maggio 1993.

Il presidente: MANGIONE

Il magistrato: GIORDANO

Il magistrato relatore: CERIONI

Depositata in segreteria il giorno 14 settembre 1993.

Il collaboratore di cancelleria: BACCOLO

93C1201

N. 709

Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed altri contro regione Lombardia

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso, per titoli ed esami per la copertura di dodici posti della ottava qualifica funzionale, figura professionale di funzionario in materia di difesa dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle fonti energetiche - Previsione della riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti regionali con cinque anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore anche se sforniti del requisito della laurea richiesto ai concorrenti esterni - Incidenza sul principio di uguaglianza, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

)P
II. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. 3339/1992 proposto da Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Milano, di Como e Sondrio, di Mantova, di Brescia, di Bergamo, di Varese, di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, dal dott. Alfredo Perico e dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bassano Baroni, presso il cui studio in Milano, p.zza Duomo n. 20, sono elettivamente domiciliati; contro la regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1, è domiciliata; per l'annullamento del decreto del presidente della giunta regionale 26 maggio 1992, n. 54.746 con il quale è stato stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti nella qualifica funzionale ottava, figura professionale 118.06, funzionario per l'agricoltura, la zootecnia e la forestazione; del relativo bando di concorso approvato col precisato decreto: nonché della delibera 17 dicembre 1988, n. IV/890, quale atto presupposto.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori della parte **ricorrente** e della amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti ordini professionali ed il dott. Perico censurano il bando di cui all'epigrafe, sotto diversi profili: due dei motivi di impugnazione sono stati decisi con separata sentenza: residua il terzo motivo nel quale i ricorrenti deducono che illegittimamente è consentito ai dipendenti della regione, indipendentemente dal tipo di laurea posseduto, di partecipare al concorso per la qualifica 8.07, riservando loro i posti nella misura del 50%.

In relazione a tale gravame i ricorrenti sollevano, in via subordinata, eccezioni di costituzionalità delle leggi regionali che hanno consacrato tali discriminazioni ed illogicità, per violazione degli artt. 2, 3, 33, 97, 117, 118 della Costituzione. La regione si è costituita a mezzo dell'avvocatura dello Stato, senza depositare memorie difensive.

DIRITTO

Le questioni sottoposte all'esame del tribunale in parte sono state risolte con una pronuncia che ha giudicato illegittimo il bando di concorso impugnato, nella parte in cui prevede la partecipazione al concorso dei laureati in chimica e la necessità del possesso dell'abilitazione professionale.

A parere del tribunale la ulteriore questione della possibilità di partecipazione al concorso di dipendenti regionali sprovvisti del diploma di laurea prescritto per gli esterni e la riserva a favore di essi del 50% dei posti, tenuto conto che la clausola del bando non è altro che la trasposizione dell'art. 11 della legge regionale n. 60 del 29 dicembre 1984, non può essere risolta se non sollevando la questione di costituzionalità della predetta norma. E su tale punto pertanto viene rimessa la questione alla Corte costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata.

Il tribunale, infatti, ravvisa un contrasto del citato articolo della legge regionale con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

L'art. 11 della legge n. 60/1984, nel disporre la partecipazione ai concorsi dei dipendenti regionali per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica messa a concorso, sulla base della semplice anzianità di servizio (5 anni) e del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza, che deve essere quella immediatamente inferiore a quella messa a concorso, opera una grave discriminazione tra i cittadini, in quanto alcuni (i dipendenti regionali) sono esonerati dal possesso di quello specifico titolo di studio, richiesto ai concorrenti esterni, i quali anch'essi potrebbero aver maturato altre esperienze lavorative però del tutto ininfluenti ai fini dell'ammissione al concorso.

Non solo, tale norma sembra contraria all'art. 97 della Costituzione, nel momento in cui la mancanza di un ritenuto essenziale, per altri, titolo di studio, inficia o potrebbe inficiare il buon andamento della amministrazione, per mancanza di specifica competenza tecnica.

Né può supplire a tale carenza la richiesta esperienza nella qualifica inferiore per cinque anni; tale circostanza non abilita a concludere che l'esperienza in una qualifica inferiore possa sostituire il titolo di studio in funzioni eminentemente tecniche di alto contenuto professionale, quali quelle oggetto dei posti messi a concorso dalla regione nella fattispecie. Sembra sussistente infine anche un contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, pur avendo le regioni un potere legislativo in materia organizzativa dei propri uffici, non può consentirsi che esso venga esercitato al di fuori dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione.

Le violazioni suddette sembrano tanto più macroscopiche, solo che si consideri l'ulteriore previsione normativa, di cui all'art. 11, che riserva il 50% dei posti messi a concorso ai citati dipendenti regionali, sprovvisti del prescritto titolo di studio. Tale riserva va invero anche a favore di quei dipendenti che siano muniti del prescritto titolo di studio (secondo comma, art. 11).

Il collegio ritiene che il sistema delle riserve dei posti a favore dei dipendenti dell'amministrazione non possa andare a detrimento della qualità.

Una riserva così elevata, come quella prevista nella fattispecie, che determina in pratica due graduatorie, in una delle quali (quella riservata) in teoria potrebbero essere dichiarati vincitori quei concorrenti interni, che nella graduatoria degli esterni rimarrebbero esclusi, non può che apparire in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione.

Va dunque parimenti considerata rilevante ed in contrasto con le norme costituzionali prima citate anche la statuita riserva di posti.

Le disposizioni normative, che riguardano la riserva dei posti, non sono compatibili, a giudizio del collegio, con la dovuta imparzialità della pubblica amministrazione e soprattutto con il buon andamento prescritti dalla Costituzione; esse appartengono ad un periodo, in cui al dipendente pubblico veniva riservato un trattamento privilegiato in ben individuati aspetti del rapporto di impiego; tale sistema tuttavia, già incompatibile con l'ordinamento costituzionale, è ancor meno concepibile oggi con la stabilita equiparazione tra dipendente pubblico e privato, e con una ricercata maggiore efficienza della macchina burocratica, che garantisca capacità tecnico professionali altamente elevate, soprattutto in rapporto alla complessità delle materie, di cui oggi si deve occupare la pubblica amministrazione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 11, primo e secondo comma della legge della regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984 nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio, al presidente della regione Lombardia e di comunicarla al presidente del Consiglio regionale della regione Lombardia.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 5 maggio 1993.

Il presidente: MANGIONE

Il magistrato: GIORDANO

Il magistrato relatore: CERIONI

Depositata in segreteria il giorno 14 settembre 1993.

Il collaboratore di cancelleria: BACCOLO

93C1202

N. 710

Ordinanza emessa il 12 agosto 1993 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferrari Giuliano e I.N.P.S. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Accredimento dei contributi (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 9/1963 che ha abrogato la norma impugnata) sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno a cui i contributi si riferiscono (fattispecie: esclusione dall'accrédimento dei contributi per il soggetto assente dal fondo al 31 dicembre per l'espletamento del servizio militare) - Irragionevole disparità di trattamento degli assicurati in base al dato meramente occasionale della presenza sul fondo alla data del 31 dicembre, con la conseguenza dell'accrédimento dei contributi a colui che aveva lavorato nel fondo nel solo mese di dicembre e viceversa, dell'esclusione dell'accrédimento stesso per chi vi aveva lavorato da gennaio a novembre - Incidenza sul principio che il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino nonché sulla garanzia previdenziale.

(Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 5).

(Cost., artt. 3, 38 e 52).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede, osserva in fatto ed in diritto quanto segue.

Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 30 aprile 1992 Ferrari Giuliano deduceva:

di aver lavorato in qualità di colono mezzadro dal 1957 al 1961 con conseguente accredito a suo favore da parte dell'I.N.P.S. ed ai fini contributivi di n. 176 giornate negli anni 1957, 1960, 1961, n. 164 nel 1958 e n. 116 nel 1959;

di aver prestato servizio militare dal 4 marzo 1957 al 9 agosto 1958;

di avere dal 27 marzo 1959 lavorato come dipendente provvedendo quindi al versamento dei contributi obbligatori;

di avere in data 27 febbraio 1986 presentato domanda ex art. 1 della legge n. 29/1979 volta ad ottenere la ricongiunzione dei diversi contributi assicurativi versati nonché l'accrédito figurativo del servizio militare prestato;

che tale domanda era stata rigettata in data 22 settembre 1987 per essere stata annullata l'iscrizione in qualità di colono-mezzadro per gli anni 1957-1961. Di conseguenza, come risulta dall'estratto di contribuzione rilasciato il 2 giugno 1988, non gli era stato riconosciuto alcuno dei contributi versati come colono-mezzadro.

Per ottenere tale riconoscimento, dopo aver inutilmente esperito ricorso amministrativo, il Ferrari proponeva giudizio.

In subordine prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 1047/1957.

A seguito della costituzione in giudizio dello SCAU e dell'I.N.P.S. e degli accertamenti effettuati (vedasi in particolare dichiarazione avv. Marchiò in data 10 settembre 1992), il periodo di contribuzione non computato ed in contestazione rimaneva solo quello dal 1° gennaio 1957 al 3 marzo 1957 (verb. ud. 14 gennaio 1993).

L'accreditamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'anno in questione è regolato dall'art. 5 della legge n. 1047/1957 che stabilisce che i contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare siano accreditati ai componenti il nucleo stesso secondo certi criteri di ripartizione e gli accreditamenti dei contributi siano effettuati sulla base della composizione della famiglia quale risulta alla data del 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono. Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge n. 9/1963.

Il citato art. 5 ed in particolare il suo quinto comma, tuttora produttivo di effetti per l'anno 1957 e quindi nel caso in esame, perché abrogato non retroattivamente nel 1963, preclude al Ferrari il riconoscimento ai fini contributivi del periodo 1° gennaio 1957-3 marzo 1957 (con conseguente liquidazione di una pensione di importo inferiore perché calcolata computando 9 settimane in meno) in quanto egli al 31 dicembre 1957 non era presente sul fondo perché prestava servizio militare (vedasi foglio matricolare prodotti in atti).

La questione di legittimità dell'art. 5 della legge n. 1047/1957 prospettata in via subordinata da parte ricorrente pare quindi rilevante e non manifestamente infondata.

Pare rilevante in quanto solo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in questione consentirebbe l'accoglimento della domanda attrice. Ciò nonostante l'art. 4-ter della legge n. 63/1993 che ha convertito in legge il d.l. n. 6/1993 richiamato da parte attrice. Infatti esso si limita a sancire la cumulabilità dei contributi attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge n. 1047/1957 con quelli di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare. I requisiti dell'accreditamento dei contributi versati per frazioni di anno rimangono quindi quelli dell'art. 5.

La questione non è peraltro manifestamente infondata sotto il profilo di un contrasto con gli artt. 3, 38, 52 della Costituzione.

Riguardo l'art. 3 si evidenzia che la norma escludendo il computo dei contributi a favore di coloro che non si trovavano nel fondo al 31 dicembre, a prescindere dal numero delle giornate effettivamente prestate nell'anno, può determinare disparità di trattamento legate ad una circostanza meramente accidentale quale quella in discussione. Si consideri ad esempio che si vedeva accreditati i contributi colui che aveva lavorato nel fondo solo nel mese di dicembre mentre nessun contributo era accreditabile a favore di colui che vi aveva lavorato dal gennaio al novembre e ciò anche se l'assenza dal fondo era da imputarsi, come è pacifico nel caso di specie, alla prestazione del servizio militare.

La questione di legittimità costituzionale pare quindi non manifestamente infondata anche in relazione agli artt. 38 e 52.

Riguardo l'art. 38 secondo comma in quanto la norma preclude, senza che sussista un' apprezzabile ragione, che vengano considerati utili ai fini contributivi periodi di lavoro effettivamente prestati; rispetto all'art. 52 perché tale preclusione opera anche quando l'assenza dal fondo al 31 dicembre è stata causata dalla prestazione del servizio militare il cui adempimento viene a pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino con violazione quindi del secondo comma della norma costituzionale appena citata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 nel testo originario ed in particolare del suo quinto comma della legge n. 1047/1957 in riferimento agli artt. 3, 38, 52 della Costituzione nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge.

Modena, addì 12 agosto 1993

Il pretore: ARI

N. 711

Ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bertazzoli Marco

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Previsione di un'unica modalità di conversione consistente nell'applicazione della libertà controllata - Conseguente irrogazione nei confronti dei non abbienti di una misura più affittiva di quella pecuniaria - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sui principi della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del diritto al lavoro potendo l'applicazione della misura (libertà controllata) impedire di fatto la possibilità (nel caso già acquisita) di esercitare un lavoro (nella specie camionista).

Pena - Poteri del giudice nell'applicazione della pena - Adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo e possibilità di rateizzazione - Impossibilità per le pene pecuniarie di misura particolarmente elevate (nella specie L. 1.600.000.000) di far luogo alla conversione nel rispetto del principio di proporzionalità della pena alla gravità del reato - Insufficienza delle previste tecniche di adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di inderogabilità della pena e della personalità della responsabilità penale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107; c.p.p. 1988, art. 660; c.p., artt. 133-bis e 133-ter, in relazione a c.p.p. 1988, art. 660, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102, 103 e 107).

(Cost., artt. 3, 4, 25 e 27).

II. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza n. 443/1993 nel procedimento di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata.

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 12 luglio 1993;

Rilevato che la procura generale della Repubblica di Venezia, previo accertamento dell'impossibilità di esazione, inviava, in data 15 settembre 1992 nota n. 4/92 reg. mod. 36, gli atti relativi alla sentenza 12 dicembre 1988 della Corte di appello di Venezia di condanna alla pena pecuniaria di L. 1.600.000.000 iscritto al C.P. n. 32586/606 della Corte di appello di Venezia inflitta a Bertazzoli Marco nato il 12 agosto 1948 a Bologna e residente a Pontassieve in via Leonardo da Vinci, 6;

Rilevato che il Bertazzoli Marco, regolarmente citato a comparire avanti a questo magistrato di sorveglianza di Firenze è comparso;

Visti gli atti, accertata la effettiva insolvibilità del condannato, sentite le conclusioni del difensore il quale ha inteso eccepire l'incostituzionalità delle norme applicabili al caso di specie, osserva quanto segue.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Bertazzoli Marco venne condannato il 12 dicembre 1988 dalla Corte di appello di Venezia per i reati di cui agli artt. 292, 295 del d.P.R. n. 43/1973 alla pena di L. 1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni) di multa.

La cancelleria del giudice dell'esecuzione azionatasi per il recupero constatò l'impossibilità di realizzare con l'esecuzione forzata tale ingentissima somma (vedi p.v. di pignoramento negativo, certificato di insolvibilità del sindaco del comune di Pontassieve e relazione della Guardia di finanza di Pontassieve che attestava come il Bertazzoli non fosse proprietario di beni di sorta e visse con la famiglia in casa di affitto mantenendola con il proprio lavoro di dipendente in una ditta di autotrasporti).

Gli atti vennero pertanto trasmessi a questo ufficio per la procedura di conversione della multa. In sede di udienza il Bertazzoli fece presente che la sospensione della validità del documento valido per l'espatrio avrebbe per lui comportato irrimediabilmente la perdita del lavoro.

In merito produceva in seguito due dichiarazioni del presidente del consiglio di amministrazione della ditta Mutti che testimoniavano la sua attività di autotrasportatore di materiale pericoloso con destinazione nord Europa, attività iniziata nel luglio 1989 e ripresa, dopo una breve interruzione, nel giugno del 1990. Una di queste dichiarazioni precisava come Bertazzoli, dopo alcune difficoltà iniziali, avesse dimostrato particolare capacità ed impegno nell'espletamento dei propri compiti tanto da divenire uno degli autisti più apprezzati ed affidabili al servizio di quella società.

Il difensore, insistendo sulla necessità di non imporre al Bertazzoli limiti territoriali e soprattutto limiti all'espatrio durante l'esecuzione della sanzione sostitutiva, manifestava l'intenzione di proporre questione di costituzionalità che veniva effettivamente sollevata all'udienza odierna con le motivazioni specificate nella memoria del 23 marzo 1993 in atti.

I profili di incostituzionalità in tale atto indicati attengono al contrasto degli artt. 133 e 133-bis del c.p. con l'art. 3 della Costituzione, per il carattere discriminatorio del sistema delle sanzioni pecuniarie verso soggetti non abbienti, nonché al contrasto degli artt. 102 e 56 della legge n. 689/1981 relativi alla procedura di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata per insolubilità con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, per le violazioni del diritto all'uguaglianza e al lavoro che tale conversione comporterebbe.

IN DIRITTO

I — Rilievo di incostituzionalità degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107 della legge n. 689/1981 e dell'art. 660 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 primo e secondo comma, 4 primo comma e 27 primo e secondo comma della Costituzione.

La questione, a giudizio di questo Magistrato, pone quesiti non infondati e va anzi approfondita ampliando il controllo di costituzionalità, oltretutto agli artt. 56 e 602 della legge n. 689/1981 citati nella memoria del difensore, anche agli artt. 62, 64, 102, 103 e 107 della legge n. 689/1981 e 660 del c.p.p.

È noto che il meccanismo approntato dal combinato disposto delle norme appena citate, in ossequio al principio della inderogabilità della pena, fa discendere (seppure con il filtro del procedimento che si svolge davanti al magistrato di sorveglianza ex art. 660 del c.p.p.) dal dato di fatto della insolubilità, la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata (la conversione in lavoro sostitutivo è del tutto inapplicabile per la mancata attuazione da parte delle autorità competenti dei necessari supporti organizzativi).

Tale conversione quindi, se non proprio automatica, è praticamente ineludibile in casi, come quello in esame, in cui per certi reati (contrabbando, stupefacenti, etc.), che non presuppongono necessariamente una particolare facoltosità dell'agente, vengono inflitte condanne per somme ingenti o ingentissime che poi dovranno essere eseguite, magari a distanza di anni (e dopo l'espiazione della eventuale pena detentiva congiuntamente inflitta), quando il condannato oramai si è reinserito, probabilmente con fatica, nel mondo del lavoro.

La libertà controllata per quanto adattabile entro certi limiti (vedi artt. 62 e 64 della legge n. 689/1981), alle esigenze lavorative del condannato attraverso la modifica di alcune prescrizioni indicate dall'art. 56 della legge citata, è ugualmente una misura dal rilevante contenuto restrittivo non solo sul piano della libertà di circolazione e soggiorno e comunque comporta la compressione del diritto all'espatrio essendo il ritiro del passaporto una delle prescrizioni assolutamente imm modificabili (vedi art. 64, ultimo comma, della legge citata).

Vale la pena notare che, sul versante dell'applicazione delle pene detentive, la normativa del c.p.p. vigente prevede addirittura la possibilità, ove vi siano appositi accordi internazionali, di eseguire la condanna nel paese di origine qualora il condannato vi consenta e tale esecuzione sia idonea a favorirne il reinserimento sociale (vedi art. 742 del c.p.p.).

Nel campo delle pene pecuniarie, invece, una situazione, anche incolpevole, di ristrettezza economica (o semplicemente di non particolare agiatezza quando la somma da pagare è ingentissima) rende meno abbiente non solo assoggettabile ad una sanzione dal contenuto più afflittivo di quella pecuniaria, ma lo destina a privarsi anche della propria unica fonte di reddito nella misura in cui detta sanzione comporta limitazioni incompatibili con molti tipi di lavoro, come ad esempio quello, piuttosto comune dell'autotrasportatore.

Le norme più volte citate peccano di sospetta incostituzionalità e la questione sollevata non è pertanto manifestamente infondata:

a) laddove, prevedendo la necessaria conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a seguito di accertamento dello stato di insolvenza insanabile comunque motivato ed incolpevole, impongono a colui che originariamente era stato condannato a pagare una multa o ammenda, conseguenze più afflittive, sia sul piano delle libertà fondamentali per contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, norma che stabilendo la personalità della responsabilità penale bandisce dal nostro ordinamento ogni forma di responsabilità oggettiva ovvero non attribuibile al fatto proprio colpevole;

b) laddove fanno derivare dallo stato di insolvenza incolpevole accertato dal magistrato di sorveglianza, per l'abbiente e non abbiente, diseguali conseguenze sanzionatorie da eguali responsabilità nella violazione della medesima norma incriminatrice per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali o sociali;

c) laddove discriminano di fatto quei cittadini insolvibili che per lavoro debbono spostarsi anche fuori dal territorio nazionale, da quelli che non hanno tale necessità per contrasto con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perché non solo non rimuovono ma pongono ostacoli che limitano di fatto la loro uguaglianza e, per contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione, perché, invece di promuoverle, impediscono le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;

d) laddove, impedendo di fatto la possibilità di esercitare la propria occupazione, vanificano il significato trattamentale del lavoro, unanimemente considerato strumento educativo per eccellenza e condizione indispensabile per un completo reinserimento sociale attuando finalità incomprensibili per colui che, magari dopo aver già pagato il suo conto con la giustizia per quanto attiene la pena detentiva, si è già incamminato, proprio grazie al lavoro, su di un percorso teso al recupero della propria dignità sociale di cittadino, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che impone alle pene di tendere alla rieducazione del condannato.

II - Rilievo di incostituzionalità degli artt. 133-*bis* e *ter* del c.p. in relazione all'art. 660 del c.p.p. e agli artt. 102, 103, 107 della legge n. 689 1981 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 25, secondo e terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

Sembra a questa autorità giudiziaria che la questione costituzionale relativa al contrasto con l'art. 3 della Costituzione degli artt. 132 e 133-*bis* del c.p. non sia stata correttamente impostata.

Il difensore infatti parla genericamente di dubbi di legittimità costituzionale che porrebbe lo stesso istituto della pena pecuniaria quando «non sia comminata in base al disposto dell'art. 133-*bis* del c.p.p.», norma che appunto permette di articolare la multa o l'ammenda oltre i limiti previsti dalla norma incriminatrice e sanzionatoria speciale in considerazione delle condizioni economiche effettive del reo.

La mancata applicazione dell'art. 133-*bis* è motivo di doglianza di merito in sede di rituale impugnazione e non entra a far parte della cognizione del magistrato di sorveglianza in sede di conversione né può essere oggetto di controllo di costituzionalità. Così come prospettata la questione è dunque manifestamente infondata.

Tuttavia questo magistrato ritiene di poter sollevare ugualmente, d'ufficio, la questione di costituzionalità perché l'argomento introdotto dal difensore allude al reale problema della concreta eseguibilità delle pene pecuniarie nel sistema italiano risultante dal combinato disposto degli artt. 133-*bis* e *ter* del c.p., 660 del c.p.p., 102, 103 e 107 della legge n. 689, 1981, norme che non attuano con efficacia in questo campo i principi di necessaria ineludibilità della pena, di adeguatezza della stessa alla persona del reo e di uguaglianza sostanziale.

Devono innanzitutto farsi alcune premesse per descrivere lo stato attuale del meccanismo vigente per il recupero delle pene pecuniarie.

A giudicare dall'alto numero di procedure di conversione, avviate al p.m. ex art. 660 del c.p.p., che giungono all'ufficio del magistrato di sorveglianza è evidente che molto spesso sorgono difficoltà a recuperare le relative multe e ammende, soprattutto se determinate in quantità ingente.

Per altro, osservando la cosa da una diversa prospettiva, non si può fare a meno di notare che (a detrimento del principio di inderogabilità della pena) la previsione dei limiti massimi ai periodi corrispondenti alla pena convertita può addirittura incentivare il condannato abbiente a far sparire i suoi beni in caso di pesante condanna potendo cavarsela con, al massimo, un anno di libertà controllata e la poco probabile eventualità di essere inquisito (e condannato) per il reato di cui all'art. 388 del c.p.p.

Anche la possibilità di rateizzare fino a 30 soluzioni mensili (art. 133 del c.p.p.) ha un senso solo per somme complessivamente non enormi che, così frazionate, possono essere ricondotte in una prospettiva di solvibilità in capo a persone che godono di un reddito stabile, anche non possedendo beni pignorabili, mentre la stessa rateizzazione rimane comunque improponibile per i «non possidenti» che sono debitori di miliardi o anche soltanto di alcune decine di milioni di lire.

Si può osservare, pertanto, che il sistema attuale, sia sotto il punto di vista del potere deterrente che sotto quello della realizzabilità da parte delle cancellerie, garantisce maggiormente l'efficacia delle pene pecuniarie non particolarmente ingenti (diciamo entro 10/15 milioni di lire) cioè quelle che trovano nella eventuale conversione in libertà controllata (un giorno per ogni 25.000 lire) una alternativa al pagamento ancora proporzionata all'entità della pena inizialmente inflitta e alla gravità del reato commesso.

Scarsa è invece l'efficacia delle pene pecuniarie molto consistenti, prevalentemente destinate alla conversione e quindi, una volta convertite, non più ricollegabili alla gravità del reato per i limiti massimi imposti dalla legge alla durata della libertà controllata (artt. 102 e seguenti della legge n. 689/1981).

Vale la pena ricordare che, nella ben nota sentenza n. 131/1979, la Corte costituzionale, nel porre fine alla previgente conversione «automatica» della pena pecuniaria in pena detentiva, cercò di indicare le linee di una riforma che, salvaguardando il principio di uguaglianza sostanziale, rendesse inderogabile l'esecuzione anche della pena pecuniaria.

Pur senza escludere esplicitamente l'ammissibilità costituzionale del meccanismo della conversione di tale specie di pena in una sanzione di natura diversa e più restrittiva, veniva posto particolarmente l'accento sulla necessità di adottare validi meccanismi di adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del condannato, invitando il legislatore a servirsi anche delle esperienze di diritto comparato.

Si citava, ad esempio, il metodo dei tassi giornalieri di reddito del diritto austriaco e tedesco, suggerendo un sistema in cui la prospettiva della conversione avesse davvero valore deterrente e dovesse verificarsi solo in casi estremi e limitati.

La legislazione del 1981 ha limitato la realizzazione di tali suggerimenti agli adempimenti seguenti: l'introduzione degli artt. 133-bis e ter del c.p., che permettono di superare i limiti edittali della pena pecuniaria prevista per ciascun reato e la possibilità di rateizzarla, e la conversione della pena pecuniaria non pagata, tramite il filtro del procedimento di conversione, nella misura della libertà controllata che opera riducendo alcune libertà fondamentali diverse dalla libertà personale.

Tale sistema, lo si è detto, non è riuscito a realizzare lo scopo indicato dal giudice costituzionale di far sì che il pagamento fosse l'esito naturale della sanzione pecuniaria e la conversione l'esito eccezionale di un comportamento colpevole causativo di insolvenza. Si sono invece mantenuti gli inconvenienti del vecchio sistema con la sola differenza che, da quando la competenza applicativa delle sanzioni sostitutive è passata alla magistratura di sorveglianza, è stato dato impulso ad un altissimo numero di procedure di conversione (che dal 1989 sono aumentate con progressione geometrica, almeno presso l'ufficio di sorveglianza fiorentino), numero neppure paragonabile a quello delle conversioni fatte dal pretore e dal p.m. prima dell'emissione del nuovo codice di procedura penale.

Per concludere la normativa citata è fortemente sospetta di incostituzionalità e la questione, che in questa sede si solleva d'ufficio, non è pertanto manifestamente infondata:

a) per tutte le norme citate laddove, pur prevedendo un sistema di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta, non persegue adeguatamente e quindi si pone ugualmente in contrasto con il principio di inderogabilità della pena, così come ricavato dalla lettura congiunta del secondo e terzo comma dell'art. 25 della Costituzione (i quali, prevedendo l'istituto «pena» e differenziandolo dall'istituto «misure di sicurezza» lo riconoscono come necessario ai fini della prevenzione generale e della tutela di ogni diritto e fanno della afflittività uno dei suoi caratteri essenziali);

b) per i soli artt. 133-bis e ter (per le altre norme la questione è già stata proposta *sub* I laddove, nell'articolare con tecniche non ottimali il metodo di adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo fanno sì che:

1. sia frequente la successiva conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva come conseguenza derivante dal dato oggettivo della incolpevole insolvenza, per contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione («la responsabilità penale è personale»);

2. sia frequente che per il medesimo reato l'abbiente e il non abbiente vengono a subire diverse conseguenze (pagamento di una somma allo Stato o restrizione di alcune libertà fondamentali) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.

RILEVANZA DELLE QUESTIONI

È evidente la rilevanza delle questioni esposte sulla decisione in esame poiché la declaratoria di incostituzionalità delle norme indicate *sub I* permetterebbe a questo ufficio di articolare le prescrizioni della libertà controllata in modo da non compromettere i risultati raggiunti, attraverso il lavoro, sul percorso socio-riabilitativo del condannato.

La declaratoria di incostituzionalità *sub II* potrebbe addirittura paralizzare la procedura oggi sospesa in attesa di una nuova normativa in materia applicazione e di esecuzione delle pene pecuniarie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva, dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di sospetta incostituzionalità così come dettagliatamente esposte in motivazione;

Sospende la procedura di conversione della pena pecuniaria iniziata nei confronti di Bertazzoli Marco;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito delle questioni di sospetta incostituzionalità sollevate;

Manda la cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della legge n. 87, 1953.

Firenze, addì 12 luglio 1993

Il magistrato di sorveglianza: GUTTADAURO

93C1204

N 712

Ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Padovan Lucio (recte: Luciano)

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti in zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza distinguere se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparità di trattamento - Travalicamento della potestà legislativa della regione con interferenza sulla esclusiva potestà dello Stato in materia penale.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].
(Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letta in udienza, nel processo iscritto al n. 434/93 r.g. e n. 925-C/92 r.g. r.n. contro Padovan Lucio, nato a Trieste il 24 agosto 1926, imputato, tra l'altro, del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver effettuato, o comunque fatto installare, in qualità di proprietario committente, un serbatoio per GPL, su una piattaforma in cemento e recinzione in rete metallica, sull'area di pertinenza dell'edificio di Trebiciano n. 37, zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza concessione edilizia. Fatti commessi in Trebiciano (Trieste) nel dicembre 1991.

Rilevato che questo ufficio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, terzo comma, lett. f) e 78, primo comma, legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Friuli-Venezia Giulia, il cui combinato disposto prevede la necessità della sola autorizzazione edilizia per l'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici;

Considerato che la legge nazionale, all'art. 7, secondo comma, della legge 23 gennaio 1982, n. 9, dichiara «soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497» le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici (come nel caso *de quo*) al servizio di edifici già esistenti; mentre, laddove tali opere vengano eseguite in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, (come è quella in cui è avvenuto l'intervento edilizio *de quo*), esse configurano, secondo il disposto dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, un intervento edilizio sottoposto al rilascio di preventiva concessione edilizia:

Osservato come, secondo i citati disposti normativi statali, la costruzione un impianto tecnologico a servizio di un edificio già esistente è sottoposta ora al rilascio di semplice autorizzazione gratuita, ove l'immobile non si trovi in zona sottoposta ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, ora al rilascio di concessione edilizia, in presenza di vincolo, e che quindi il legislatore nazionale ha inteso distinguere le due ipotesi in modo netto ed esplicito;

Considerato che tale distinzione, la cui giustificazione riposa sulla necessità di un più penetrante controllo e una tutela del territorio e del bene ambiente, risulta anche penalmente rilevante, poiché l'intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, eseguito in mancanza della prescritta autorizzazione, è sanzionato penalmente dal citato art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre nessun reato è commesso da chi esegua lo stesso intervento in zona non vincolata, in mancanza di autorizzazione *ex art. 7*, secondo comma, della legge 23 gennaio 1982, n. 9;

Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 Friuli-Venezia Giulia prevede, agli artt. 68, terzo comma, lett. f), 78, primo comma, 79, secondo comma, 131 e 133, a differenza del complesso normativo statale dianzi illustrato, il mero rilascio di autorizzazione per gli interventi di realizzazione di nuovi impianti tecnologici, senza operare alcuna distinzione tra interventi effettuati in zona sottoposta ai citati vincoli, e in zone non vincolate;

Ritenuto che la distinzione tra il provvedimento autorizzatorio e quello concessorio non è meramente terminologica, ma sostanziale, e che, a fronte della diversità dell'*iter* procedimentale, degli organi coinvolti in esso, degli oneri imposti con il rilascio, dei diversi presupposti ed effetti del rilascio in sanatoria dei due provvedimenti, esistono anche più consistenti differenze in tema di rilevanza penale dell'attività edilizia spiegata in difetto dei rispettivi provvedimenti, poiché in caso di mancanza di concessione edilizia per interventi in zona vincolata è prevista la contravvenzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che, con la normativa emanata, la regione Friuli-Venezia Giulia, pur disponendo di potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica *ex art. 4*, n. 12, della legge costituzionale n. 1/1963, e salva ogni valutazione circa la effettiva armonia tra la norma regionale in esame e quelle statali in *subiecta materia* (tra le altre, legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 gennaio 1982, n. 9), la regione viene ad interferire con la materia penale in modo diretto e rilevante, invadendo uno spazio ed una competenza riservata esclusivamente allo Stato, come più volte ha avuto modo di rilevare codesta Corte costituzionale.

Rilevato, infatti, che alla stregua di tale normativa regionale l'esecuzione di interventi edilizi, in zone vincolate, situate nella regione Friuli-Venezia Giulia, in mancanza di provvedimento **ampliativo andrebbe** esente da sanzione penale, a differenza di quanto previsto dalla legge statale per l'intero territorio nazionale, poiché tale attività è sottoposta, nella predetta regione, a mera autorizzazione, la cui mancanza non è sanzionata penalmente *ex art. 20*, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che tali previsioni normative depenalizzano di fatto una ipotesi contravvenzionale, così violando:

a) l'art. 3 della Costituzione, perché risulterebbe una evidente disparità di trattamento tra chi ponga in essere la condotta *de qua* nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi la dispieghi nel resto del territorio nazionale;

b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva esclusiva dello Stato, poiché in difetto di intervento legislativo regionale la condotta dell'imputato sarebbe soggetta alla sanzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non alla mera sanzione amministrativa di cui all'art. 104 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, 52, e successive modifiche;

c) l'art. 116 della Costituzione e l'art. 4 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, legge 31 marzo 1963, n. 1, (norme di rango costituzionale) in quanto, pur disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, tuttavia la legislazione impugnata non si armonizza ma invece contrasta con norme fondamentali di riforma economico-sociale, quali possono essere considerate le numerose e successive leggi statali emanate in materia (leggi nn. 1150/1942, 10/1977, 47/1985, 9/1982), e con i principi fondamentali in esse stabiliti;

Considerata la questione, oltre che non manifestamente infondata, per i motivi anzidetti, anche rilevante nel presente giudizio, in quanto un suo eventuale accoglimento, consentendo la diretta applicabilità della legge nazionale, potrebbe condurre ad una condanna dell'imputato, per violazione dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre, in caso di rigetto, l'imputato andrebbe assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui il loro combinato disposto subordina la realizzazione di nuovi impianti tecnologici in zone vincolate, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al rilascio di autorizzazione e non di concessione edilizia, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione, e con l'art. 4 della legge costituzionale 31 marzo 1963, n. 1, statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come enunciato in narrativa;

Sospende il presente giudizio, per la parte relativa al capo di imputazione di cui alla lettera a), e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza, letta in pubblico dibattimento, al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, e la comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Trieste, addì 29 giugno 1993

Il pretore: PICCIOTTO

93C1205

N. 713

Ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Iosti Serenella contro l'ufficio imposte dirette di Arona

Contenzioso tributario - Decreti delegati concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione dello stesso - Statuizione che ne sancisce l'efficacia dalla data dell'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali fissata per il 1° ottobre 1993 e poi rinviata al 1° ottobre 1994 - Mancato conferimento al legislatore delegato nella delega legislativa (art. 30 della legge n. 413/1991) del potere di adottare tale norma in deroga al principio generale per cui le leggi entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione - Inottemperanza per detta disposizione della specifica prescrizione della legge di delega (art. 30, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 413/1991) circa l'invio del testo del decreto delegato alla commissione parlamentare dei trenta per il parere - Denunciata violazione della legge di delega.

(D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77, primo comma, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1° GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Iosti Serenella, residente in Curino (prov. Vercelli), via San Nicolao, avverso l'ufficio imposte dirette di Arona;

Presenti in udienza la ricorrente;

Sentiti il relatore dott. Marziano Cavazzoni;

Letti gli atti.

Iosti Serenella, residente in Curino (prov. Vercelli), via San Nicolao, in data 5 agosto 1992 ha proposto due ricorsi contro altrettanti avvisi di accertamento - notificabile in data 9 luglio 1992 - con il quale l'ufficio imposte dirette di Arona ha rettificato ai fini Irpef ed Ilor 1986 e 1987 i redditi di impresa, elevandoli da L. 10.095.000 a L. 18.906.000 per il 1986 e da L. 16.781.000 a L. 26.427.000 per il 1987.

L'anzidetto ufficio tributario ha recuperato a tassazione per il 1986 L. 8.811.000 e per il 1987 L. 9.646.000 per canoni relativi ad un contratto di leasing ritenuto fittizio ed, inoltre, ha irrogato pene pecuniarie per complessive L. 3.303.000 per il 1986 e per complessive L. 3.486.000 per il 1987.

I canoni di leasing - ha affermato la ricorrente - si riferivano a un contratto di locazione finanziaria nella forma di lease-back, recuperati a tassazione con la seguente motivazione «... risulta che il contratto di leasing è fittizio in quanto in realtà è stato posto in essere un contratto di mutuo con garanzia reale su beni strumentali di proprietà (della stessa contribuente)».

La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e, in via subordinata, la non applicazione delle pene pecuniarie «per fondato dubbio sull'ambito e la portata della norma che l'ufficio asserisce sarebbe stata violata».

L'ufficio imposte dirette di Arona ha presentato deduzioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente.

All'udienza pubblica del 16 settembre 1993 per l'ufficio imposte dirette di Arona non è intervenuto né il direttore né altro funzionario, mentre la ricorrente, priva di assistenza tecnica, non ha saputo in alcun modo illustrare i suoi ricorsi.

La decisione dei ricorsi deve essere preceduta, a parere di questo collegio, dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», in base al chiaro disposto di cui al primo comma dell'art. 80 dell'anzidetto decreto «Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993», è ormai in vigore da molti mesi.

Pertanto, trattandosi di un decreto già in vigore, così come dispone l'ultimo comma del citato art. 80, dovrebbe essere osservato e fatto osservare.

Questo collegio, però, non ignora, né sottovaluta, la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 80 del decreto n. 546/1992, la quale, forse in contrasto con quanto in precedenza stabilito, prevede che «le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali» (insediamento inizialmente previsto per il 1° ottobre 1993 ma, recentemente, rinviato al 1° ottobre 1994).

Questa commissione tributaria, in alcune su precedenti decisioni, anche al fine di attenuare il contrasto tra il primo e il secondo comma del citato art. 80, ha dato un'interpretazione restrittiva della norma anzidetta, ritenendola limitata alle disposizioni «incompatibili con le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione centrale», e quindi ha ritenuto che «le disposizioni del presente decreto incompatibili con le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione centrale hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali».

Anche la commissione tributaria centrale, a meno di una clamorosa ma improbabile «svista», ha interpretato restrittivamente la norma in oggetto (art. 80, secondo comma) e ha sottoposto al giudizio della Corte costituzionale l'art. 72, secondo comma, del decreto legislativo n. 546/1992 (comm. trib. centr. sez. V, ord. n. 2216 del 7 giugno 1993, dep. il 1° luglio 1993, su il Fisco, n. 32/93, pag. 8434).

Se la commissione tributaria centrale non avesse seguito l'interpretazione restrittiva non avrebbe potuto sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale.

Ma questo collegio, avendo constatato che l'interpretazione restrittiva dell'art. 80, secondo comma, ha avuto scarso seguito in giurisprudenza, almeno in quella di merito, ed è stata ignorata dalla dottrina, ritiene ora, pur con qualche dubbio, più corretta l'interpretazione letterale della norma anzidetta.

L'interpretazione letterale, però, impedisce del tutto agli attuali giudici tributari di applicare le nuove norme sul processo tributario e, nella presente causa, impedisce a questo giudice di applicare, in particolare, tra le altre, la norma sull'assistenza tecnica del ricorrente (art. 12) e quella sulle spese del giudizio (art. 15).

Nulla quaestio se la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 80 del d.P.R. 31 dicembre 1992, fosse costituzionalmente legittima.

Questo collegio, però, ritiene di avere seri motivi, sia in presenza di un'interpretazione restrittiva, sia in presenza di un'interpretazione letterale, per dubitare della sua legittimità costituzionale «per violazione e/o eccesso della legge delega».

1. — Il legislatore delegato, a parere di questo collegio, può legittimamente differire l'inizio di efficacia delle norme delegate, o di alcune di esse, soltanto in presenza di una precisa indicazione nella legge delega. Infatti, in base ad un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, le leggi e i regolamenti, salvo che sia diversamente disposto, diventano obbligatori nel quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Art. 73, terzo comma, della Costituzione «Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso».

Art. 10, Disposizioni sulla legge in generale «Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto».

Ma nella legge delega per la revisione del Contenzioso tributario (art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), tra «i principi e i criteri direttivi», nulla era stato previsto né sulla data di entrata in vigore, né sull'inizio di efficacia, delle emanande norme.

Pertanto, il legislatore delegato non avrebbe potuto differire di mesi o di anni l'inizio di efficacia delle nuove norme sul processo tributario.

2. — Inoltre, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 80 del citato d.P.R. n. 546/1992, in violazione dell'art. 30, secondo comma, secondo periodo, della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413, non è stata sottoposta al parere della commissione parlamentare dei Trenta.

«Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - stabiliva il citato art. 30 - il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ... esprime entro sessanta giorni il proprio parere».

La disposizione in questione, infatti, non figurava nello schema del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 settembre 1992, nel testo pubblicato dalla stampa specializzata (Il Sole - 24 Ore del 3 ottobre 1992), ed inviato per il parere all'anzidetta commissione dei trenta, né da questa è stata proposta, così come risulta dalla sua relazione contenente il «parere», pubblicato dal Corriere Tributario n. 4/1993, pagg. 271 e ss.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, è «non manifestamente infondata» in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e all'art. 30 della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413.

Trattasi, inoltre, di questione «rilevante» ai fini della definizione della presente causa perchè se la disposizione che ha rinviato l'inizio di efficacia delle norme sul processo tributario (art. 80, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992) fosse illegittima, questo giudice non dovrebbe osservarla e dovrebbe applicare altre norme (già in vigore ma, per una norma di dubbia legittimità costituzionale, non ancora efficaci) tra le quali, anche quella sull'assistenza tecnica e sulle spese del giudizio (artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 546/1992).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 22 settembre 1993

Il presidente: PISCITELLO

I componenti: MARCONI - CAVAZZONI

N. 714

Ordinanza emessa il 30 luglio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Momone Francesco

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto la pendenza a suo carico di un procedimento penale ovvero che si proceda nei suoi confronti per l'applicazione di una misura di prevenzione - Non definitività delle suddette qualifiche - Irragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5, modificato dal d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, art. 5, modificato dal d.-l. 20 maggio 1993, n. 153, art. 5, modificato dal d.-l. 20 luglio 1993, n. 244, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminata la richiesta di dissequestro dei beni di Momone Francesco, indagato per un reato di cui all'art. 12-*quinquies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e successivi decreti, avanzata dai difensori nell'interesse del proprio assistito;

Visto il parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza, espresso dal p.m.;

Letti gli atti e la documentazione prodotta dalla difesa;

OSSERVA

Con decreto del 12 marzo 1993 il g.i.p. disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni e delle disponibilità economiche di Momone Francesco, giusta elenco allegato dal p.m. a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare reale; avverso il detto provvedimento l'indagato proponeva istanza al tribunale del riesame che, con ordinanza del 17 aprile 1993, previa sospensione del procedimento, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Successivamente a tale pronuncia il decreto veniva nuovamente reiterato per due volte in data 20 maggio 1993, n. 153, e in data 20 luglio 1993, n. 244, nelle more interveniva la Corte di cassazione che, con sentenza n. 2333 del 16 giugno 1993 depositata il 15 luglio 1993, anticipando la decisione della Corte costituzionale (peraltro sollecitata da numerose istanze di rimessione), offriva un'interpretazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale nei seguenti termini: «... rileva la Corte che è attualmente vigente l'art. 12-*quinquies* nel testo novellato ... per cui soggetto attivo del reato in esame può essere colui nei cui confronti pende procedimento penale per i reati, tra l'altro, per cui è indagato e ricorrente; nella specie nei confronti di quest'ultimo non è stata iniziata l'azione penale (ex art. 405 del c.p.p.), la impugnata ordinanza ed il correlato decreto di sequestro... vanno quindi annullati senza rinvio, con declaratoria di cessazione di efficacia della misura cautelare ...».

Rileva questo giudicante che l'interpretazione restrittiva all'accezione «... pende procedimento penale» offerta dalla Corte di cassazione con la citata sentenza, lascia impregiudicata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato. Ed invero, prevedendo questa norma come ipotesi di illecito penale perseguibile il possesso o, in ogni caso, la disponibilità ingiustificata di denaro, beni ad altre utilità, di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata da parte di colui nei cui confronti sia pendente procedimento per determinati delitti (artt. 644, 648, 648-*ter* del c.p.) e delineando, quindi, una figura di reato «proprio», del quale soggetto attivo può essere colui che venga a trovarsi nella posizione processuale di imputato, come autorevolmente sostenuto dalla Corte di cassazione nella citata sentenza, o anche di indagato, per come fino alla detta pronuncia ritenuto da parte della giurisprudenza di merito, ne consegue, che l'interpretazione della norma, resa da questo giudice imponesse, comunque, ai fini del decidere sull'istanza di dissequestro, l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale.

Infatti, la misura cautelare è vigente per essere stata disposta sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudizio, sia che si voglia dare all'accezione «colui nei cui confronti pende procedimento penale» l'interpretazione restrittiva di «colui che è stato rinviato a giudizio» ed ha, pertanto, assunto lo *status* di imputato (art. 405 del c.p.p.); sia che si voglia con tale locuzione intendere quale soggetto attivo del reato in esame anche il mero indagato, sulla scorta del dato letterale di cui al termine «procedimento» che, nell'interpretazione logico-sistematica del codice di rito vigente viene riferito alla fase delle indagini preliminari (che prende avvio con l'iscrizione della *notitia criminis*) ex art. 335 del c.p.p.) e non, anche, alla fase del giudizio (che prende avvio con l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. nelle forme di cui all'art. 405 del c.p.p.).

Va a questo punto evidenziato che questo tribunale, con due distinte ordinanze di rimessione (8 aprile 1993 e 17 aprile 1993) ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356, come novellato, osservando che: «... trattasi, in effetti, di paradigma criminoso che suscita serie e fondate perplessità *prima facie* circa la sua conformità, quanto meno, ai principi: *a*) di ragionevolezza sotteso all'art. 3 della Costituzione; *b*) della inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione) e *c*) della presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, della Costituzione)», facendo osservare che lo *status*, del soggetto attivo del reato in esame, nei procedimenti relativi ai reati presupposti, prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali, potenzialmente opposti (assoluzione/condanna) del reato o dei reati presupposti, di tal che il colpevole o l'innocente dei delitti sorgenti subisce il medesimo trattamento processuale penalistico, con risultati palesemente aberranti ed ingiusti.

Osserva ancora il tribunale di Vibo Valentia nella citata ordinanza di remissione che: «... sotto gli altri due profili, appare sufficiente rilevare che la norma incriminatrice in questione sembra costringere il soggetto, che intende sottrarsi al procedimento, ad abbandonare ogni comportamento processualmente passivo, pur garantito dall'ordinamento ad ogni altro imputato (*ex* art. 64, terzo comma, del c.p.p., che va esteso *ex* art. 61 c.p.p. all'indagato; u.d.e.), obbligandolo a giustificare la legittimità, della accumulazione patrimoniale sospetta, in contrasto sia con il diritto del cittadino di difendersi anche con il silenzio (art. 24, secondo comma, della Costituzione), sia con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato e, a *fortiori* ogni indagato sino alla condanna definitiva».

Aderendo, conclusivamente, alla giurisprudenza di questo tribunale, questo giudice, stante la già evidenziata rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio *de quo* e la non manifesta infondatezza della medesima; osservato che l'eccezione è rilevabile *iussu iudicis*, dispone sospendersi il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Dispone che permanga, nelle more, il sequestro preventivo dei beni di Momone Francesco atteso che, nella vigenza della norma, trattasi di beni soggetti a confisca, per cui, ragioni di opportunità consigliano il mantenimento del vincolo cautelare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rileva, d'ufficio per non manifesta infondatezza e rilevanza ai fini del decidere in ordine all'istanza di dissequestro in esame, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14; dall'art. 5 del d.-l. 23 marzo 1993, n. 73; dall'art. 5 del d.-l. 20 maggio 1993, n. 153, e dall'art. 5 del d.-l. 20 luglio 1993, n. 244, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento, disponendo, per l'effetto, il mantenimento della misura cautelare del sequestro preventivo in atto;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alla parte, ai suoi difensori, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina la comunicazione dell'ordinanza anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 30 luglio 1993

Il giudice: DE MARTIN

n. 715

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal tribunale di Lecco
nel procedimento penale a carico di Valsecchi Enrico ed altri*

Processo penale - Incidente probatorio, nella specie: perizia su luoghi alluvionati - Rigetto da parte del g.i.p., per sopravvenuta modificazione dei luoghi, dell'estensione di detta prova nei confronti di imputati la cui presunta responsabilità penale emerge solo all'esito degli accertamenti peritali - Contestata inutilizzabilità, a dibattimento, di tale prova nei confronti dei medesimi per non aver potuto i rispettivi difensori partecipare all'assunzione della stessa - Irrazionalità, il diritto di difesa potendo essere al riguardo pienamente esercitato al dibattimento - Lesione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 403).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL TRIBUNALE

Premesso che all'odierno dibattimento, nella fase della esposizione introduttiva e delle richieste di prove nel procedimento a carico di Valsecchi Enrico + 7, il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 403 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'estensione, in caso di irripetibilità dell'accertamento, a coloro che nel momento dell'espletamento del mezzo istruttorio non erano ancora indagati e sussistendo la preclusione di cui all'art. 403 del c.p.p. Ha infatti, esposto il p.m. che il 27 giugno 1990, a seguito di un forte nubifragio, alcuni torrenti avevano allagato i centri abitati di Valmadrera e Civate, causando ingenti danni alle cose. I primi accertamenti non avevano consentito di individuare specifiche responsabilità di carattere penale e in data 19 luglio 1990, per timore che con il passare del tempo potesse modificarsi irrimediabilmente la situazione dei luoghi, era stata avanzata richiesta di incidente probatorio — al fine di individuare le cause dell'evento alluvionale —, indicando come persone sottoposte alle indagini i vertici dell'amministrazione comunale di Valmadrera negli ultimi 30 anni.

Poiché era emersa la rilevanza di accadimenti verificatesi nel territorio del comune di Civate, in data 17 settembre 1990 era stata richiesta l'estensione dell'incidente probatorio al sindaco e agli assessori del comune di Civate e al progettista incaricato della sistemazione della Valle Tescio.

Il 2 maggio 1991 era stata depositata la perizia, la quale aveva posto in evidenza situazioni naturali e opere dell'uomo, che avevano inciso sull'evento.

Individuate le opere antropiche indicate nella perizia, venivano identificati i responsabili del genio civile e il 15 febbraio 1992 veniva richiesta l'estensione dell'incidente probatorio, richiesta respinta il 6 marzo 1992 dal g.i.p. sul presupposto che lo stato dei luoghi era completamente mutato:

che il difensore di Bernardi Antonio, di Lombardi Paolo e di Comarin Luigi, dato atto che l'unico elemento di prova a carico dei propri assistiti era costituito dalla perizia — inutilizzabile ai sensi dell'art. 403 del c.p.p. —, ha chiesto la immediata assoluzione in applicazione dell'art. 129 del c.p.p.;

Rilevato che il nuovo modello processuale dell'incidente probatorio consente la formazione anticipata — rispetto al dibattimento (sede ritenuta propria) — della prova in quei casi in cui è necessario evitare la dispersione, attesa la non rinviabilità dell'atto da assumere;

che, cioè, il legislatore, pur avendo prescelto un sistema prevalentemente accusatorio (nel senso di avere indicato nel contraddittorio dibattimentale il criterio maggiormente rispondente alle esigenze di ricerca della verità), pur tuttavia ha tenuto anche presente il principio di non dispersione dei mezzi di prova già raccolti;

che nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari — nell'ambito delle funzioni di garanzia della legalità e del contraddittorio (cioè di terzietà rispetto alle parti) — ha accolto la richiesta di incidente probatorio, disponendo la perizia, avendo ritenuto sussistere le condizioni di cui all'art. 392, lett. f), del c.p.p. (stato dei luoghi soggetto a modificazione non evitabile);

che gli adempimenti di legge sono stati eseguiti con riferimento a coloro che al momento della richiesta apparivano come persone sottoposte alle indagini allo stato degli atti;

che correttamente è stata richiesta e concessa (sul punto non vi è stata alcuna contestazione) estensione dell'incidente probatorio al sindaco e agli assessori del comune di Civate, nonché del progettista incaricato della sistemazione della Valle Toscio;

che solo all'esito del deposito della perizia sono state individuate ipotesi di responsabilità penale a carico di altri soggetti;

che la richiesta di estensione dell'incidente probatorio nei confronti di tali soggetti è stata rigettata in quanto lo stato dei luoghi era nel frattempo completamente mutato.

OSSERVA

che nell'attuale sistema processuale penale, ai sensi dell'art. 403 del c.p.p. la perizia assunta nell'incidente probatorio è pienamente utilizzabile per gli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione e, quindi, il problema della utilizzabilità si pone con riferimento a quegli imputati per i quali la presunta responsabilità penale è emersa all'esito degli accertamenti peritali;

che per il combinato disposto di cui gli artt. 402 e 401, sesto comma, del c.p.p. il p.m. può richiedere al g.i.p. che la prova venga estesa a fatti riguardanti persone diverse da quelli i cui difensori partecipano all'incidente probatorio e ciò, evidentemente, come espressione del potere-dovere di esercizio dell'azione penale previsto dall'art. 112 della Costituzione;

che, allorché il g.i.p. rigetti la richiesta di estensione dell'incidente probatorio per essere stato sottoposto a profone modificazioni lo stato dei luoghi o, addirittura per essere stata distrutta la sostanza oggetto di perizia, si viene a creare — per la inutilizzabilità *ex art.* 403 del c.p.p. dell'unica prova raccolta con l'incidente probatorio — una sorta di impunità per coloro che risultano essere attinti da elementi, anche gravi, di responsabilità penale in base ai risultati degli accertamenti eseguiti;

che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sollevata questione di legittimità costituzionale, apparendo la stessa rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante, in quanto la inutilizzabilità della unica prova raccolta a carico degli imputati Bernardi Antonio, Lombardi Paolo e Comarin Luigi, comporta — per effetto dal combinato disposto di cui agli artt. 129, primo comma, e 530, secondo comma, del c.p.p. — la immediata declaratoria di assoluzione per mancanza di prove che gli imputati hanno commesso il fatto.

Essa non appare manifestamente infondata, in quanto:

a) tende ad eliminare una irragionevole (*ex art.* 3 Costituzione) preclusione alla ricerca della verità, che ostacola la funzione stessa del processo penale (vedi sentenza n. 255/1992 Corte costituzionale). Eliminare il divieto di utilizzabilità della prova nel particolare caso sottoposto all'odierno giudizio del tribunale di Lecco non significa compressione del diritto di difesa, in quanto il sistema processuale consente alla difesa — per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 468 e 501 del c.p.p. —, attraverso la citazione del perito e la *cross examination* in dibattimento, con l'ausilio di un proprio consulente di parte, di contestare e di chiarire nel merito tutte le argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuto il perito di Ufficio e, quindi, in sostanza di compiere quelle attività consentite in sede di incidente probatorio (il cui possibile esercizio è a fondamento della partecipazione);

b) tende ad eliminare un evidente insormontabile ostacolo all'obbligo di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, sancito dall'art. 112 della Costituzione, ostacolo che non deriva da inerzia da parte dell'organo inquirente, ma da oggettiva impossibilità;

c) tende ad eliminare una evidente disparità di trattamento, attribuendo una sorta di impunità basata unicamente sull'elemento oggettivo della impossibilità di estensione dell'incidente probatorio per avvenuta modifica dello stato dei luoghi (è bene considerare che proprio la modificabilità è a fondamento della richiesta di incidente probatorio), nonostante la prova sia stata raccolta nel pieno dei diritti e delle garanzie allo stato degli atti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 403 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la utilizzabilità, nei confronti di imputati i cui difensori non hanno partecipato all'assunzione dell'incidente probatorio della perizia disposta ai sensi dell'art. 392, lett. f), del c.p.p. nel caso in cui il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di estensione — ex art. 402 del c.p.p. — per sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lecco, addì 28 giugno 1993

Il presidente: TOMMASELLI

Il collaboratore di cancelleria: TOGNON

93C1208

N. 716

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal tribunale di Roma sull'istanza proposta da Zohar Arusi

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza definitiva (pena residua inferiore a tre anni) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto dell'esecuzione della condanna - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto al cittadino italiano, in ordine all'espiazione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di Zohar Arusi nato il 26 settembre 1963 in Israele di espulsione nello Stato di appartenenza ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter dell'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

Visto il parere del p.m.;

FATTO

Con istanza in data 22 giugno 1993 Zohar Arusi, detenuto in espiazione della pena della reclusione di anni sei e mesi due inflitta con sentenza del tribunale di Roma in data 10 aprile 1990 per il reato di cui agli artt. 71 e 74 legge stupefacenti, passata in giudicato, ha chiesto di essere espulso dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 12-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e succ. mod.

Al termine dell'istruttoria per l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge ai fini della applicazione della normativa in esame, il p.m. in data 4 ottobre 1993 ha espresso parere contrario. «non risultando che il condannato abbia pagato la pena pecuniaria della multa di lire 10 milioni inflitta con la sentenza di condanna e non potendosi ritenere che la legge 12 agosto 1993, n. 296, abbia inteso prevedere una forma di indulto generalizzato sulle pene pecuniarie inflitte a cittadini stranieri».

Pronunciando sull'istanza dello Zohar, il tribunale, ancor prima di prendere in considerazione la questione proposta dal p.m., ritiene di dovere proporre questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 7, comma 12-bis, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e succ. mod., nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di una maggiore pena, non sia superiore a tre anni di reclusione è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza», in relazione all'art. 3 Costituzione, perché antecedente e assorbente della questione sollevata dal p.m.

Evidente è la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale nel presente procedimento.

DIRITTO

Ritiene il tribunale che la disposizione di legge in esame operi un trattamento differenziato di favore dei cittadini stranieri rispetto ai cittadini italiani condannati alla stessa pena e per lo stesso reato, in spregio del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana.

È noto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (sentenze nn. 104/1969, 177/1977, ecc.) che «il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero, quando si tratta di rispettare diritti fondamentali, per cui la titolarità di questi diritti in testa sia al cittadino che allo straniero non può non importare una posizione di uguaglianza fra loro».

Ritiene il tribunale che, se il principio di uguaglianza fra cittadini e stranieri valè per le situazioni giuridiche attive in relazione ai diritti fondamentali della persona, non v'è motivo per escludere che lo stesso principio valga anche in relazione alle posizioni giuridiche passive, quale è quella costituita dalla restrizione della libertà personale per effetto di sentenza penale di condanna.

È noto a questo tribunale che la stessa Corte di legittimità costituzionale (sentenze nn. 144/1970, 244/1974, ecc.) ha chiarito che, pur nell'affermata estensione del principio di uguaglianza agli stranieri, il principio stesso trova delle limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse alla diversità dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e tra lo Stato e lo straniero, «differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento».

Ritiene tuttavia il tribunale che dette differenze non ricorrano nel caso in esame. Invero, va innanzitutto osservato che l'espulsione dello straniero dallo Stato è già prevista dalla legge penale (nel caso di cui trattasi dall'art. 86 legge stupefacenti), per cui non può assumersi a giustificazione del diverso trattamento operato dalla norma impugnata di incostituzionalità la necessità o convenienza per lo Stato di espellere dal proprio territorio lo straniero condannato.

Ora, l'art. 6 del codice penale vigente statuisce che «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana», non ponendo alcuna differenza tra cittadini e stranieri.

La disparità di trattamento operata dalla disposizione in esame tra cittadini e stranieri in ordine alla espiazione della pena è evidente e non ha alcun fondamento in situazioni concrete.

Al contrario, l'ingiustizia è resa ancor più palese dalla circostanza che si tratti di cittadini stranieri condannati per gravi reati, i quali si sono introdotti nel territorio dello Stato solo per la esecuzione del delitto, come nel caso di cui trattasi (corriere della droga), e che hanno quindi tutto l'interesse di ritornare nello Stato di provenienza o di appartenenza.

L'ingiusta disparità di trattamento genera ulteriore grave pericolo per le condizioni di tutela della collettività, in quanto costituisce a favore dello straniero che delinque in Italia una previsione di impunità totale o parziale, in quanto egli sa, già prima di commettere il reato, di poter contare su uno sconto di pena di ben tre anni di reclusione. Pure detta previsione evidenzia l'ingiusto, oltre che pericoloso, differenziato trattamento di favore dello straniero rispetto al cittadino di fronte alla legge penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e succ. mod., in relazione all'art. 3 della Costituzione italiana, nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva che, anche se costituente parte residua di una maggiore pena, non sia superiore a tre anni di reclusione è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza»;

Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 ottobre 1993

Il presidente: CASO

I giudici: FRANZIONE - DE NARDO

93C1209

N. 717

Ordinanza emessa il 24 settembre 1993 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Pozzani Camilla ed altro e Kozina Mario

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Ritenuta sussistente impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria, in contrasto con l'interpretazione operata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 323/1993) - Denunciata preclusione del ricorso all'interpretazione analogica per l'eccezionalità e la differente *ratio* delle due norme (art. 11, commi 2 e 2-bis) - Conseguente irrazionalità - Compressione dei diritti di difesa e di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3, 24 e 42).

IL PRETORE

Con intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, Pozzani Camilla e Berlendis Alfredo hanno convenuto in giudizio avanti questa pretura il conduttore Kozina Mario. L'intimato, costituendosi, ha riconosciuto l'esattezza della data di scadenza prospettata dai locatori ma si è comunque opposto alla convalida, invocando in suo favore la proroga biennale di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992, a seguito del rifiuto dei locatori di stipulare un nuovo contratto ad uso abitativo con patto in deroga, come da espressa offerta.

Gli intimati, a loro volta, per neutralizzare tale pretesa, hanno motivato il rifiuto con la necessità di riottenere l'immobile per darlo in godimento alla anziana figlia, ancora convivente. Gli stessi insistono quindi per l'emissione dell'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni alla data di scadenza convenzionale.

Su l'istanza questo pretore si è riservato.

A scioglimento della riserva, si osserva quanto segue.

La materia del contendere verte esclusivamente sulla applicabilità alla fattispecie della proroga biennale di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992.

Al riguardo vale osservare che il locatore non disconosce di aver rifiutato l'offerta del conduttore di stipulare un c.d. «patto in deroga» (circostanza questa necessaria e sufficiente — ad avviso di chi scrive — ad integrare i presupposti di legge per la proroga *de iure* del rapporto) ma oppone — come si è detto — la necessità di riottenere l'immobile per destinarlo ad abitazione della figlia.

Come è noto, con la sentenza n. 323/1993 la Corte costituzionale si è occupata dell'eccezione di non manifesta infondatezza della disposizione del comma 2-bis lì dove — secondo i giudici remittenti — non prevede il recesso per necessità del locatore quale fatto idoneo ad escludere la proroga biennale.

La Corte, come si è visto, ha respinto l'eccezione ricorrendo alla formula della «non fondatezza nel senso di cui in motivazione».

Siamo dunque in presenza di una c.d. sentenza interpretata di rigetto, priva perciò di efficacia regolatrice generale al di fuori del giudizio in cui venne sollevato l'incidente di costituzionalità.

La Corte è pervenuta a tale soluzione non senza ribadire la piena validità del «principio» per cui — ogni qualvolta, come nel caso, siano introdotte proroghe legali in materia locativa — esse debbono contemplare la facoltà del locatore di recedere per necessità.

Il procedimento logico attraverso il quale l'eccezione menzionata è stata dichiarata «non fondata» poggia quindi non sul ripudio del principio enunciato (che, in estrema ipotesi, poteva forse costituire una tollerabile via di fuga avuto riguardo all'assoluta eccezionalità dell'innovazione legislativa) bensì — come esplicitamente si legge in motivazione — su una diversa interpretazione della norma denunciata rispetto a quella prospettata dai giudici remittenti. Si afferma difatti che «l'interpretazione seguita dalle ordinanze di rimessione non è in linea con il principio di necessaria applicazione del recesso... Tale interpretazione si palesa inoltre inesatta nel contesto del sistema in cui si colloca la disposizione denunciata, la quale si presta ad una diversa e corretta lettura, adeguata ai principi costituzionali».

In sintesi, l'argomentare della Corte è il seguente: errano i giudici remittenti nel ritenere non contemplata la facoltà di recesso per necessità del locatore in quanto l'interpretazione sistematica e coordinata dei commi 2 e 2-*bis* dell'art. 11 della legge n. 359/1992 conduce a risultato esegetico del tutto opposto.

Viene richiamata a tal fine la previsione del comma due che, in effetti, assicura al locatore che abbia stipulato il c.d. patto in deroga il diritto a riottenere l'immobile alla prima scadenza quadriennale ove «egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della citata legge n. 392/1978».

L'intento del richiamo — seppure collocato in un contesto argomentativo più generale, volto ad enucleare un principio della legislazione di settore — è palese: si è voluto estendere la portata del comma due dell'art. 11 fino a ricomprendervi la fattispecie del comma 2-*bis*, facendo leva sull'unità logico-giuridica dell'art. 11 nel suo insieme.

• In buona sostanza — secondo la Corte — all'interno della casistica tracciata negli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978 vi è ricompreso anche il recesso per necessità del locatore il quale — benché astrattamente esposto alla proroga biennale di cui al comma 2-*bis* dell'art. 11 — può evitarla allegando e comprovando l'esigenza di riavere la casa per destinarla ad uso proprio o dei familiari.

L'affermazione della Corte si presta subito ad una prima considerazione: la disciplina della proroga biennale in tanto supera il sindacato di costituzionalità in quanto — secondo il giudice delle leggi — già contempla al suo interno il recesso per necessità del locatore.

Letta «a contrario» la statuizione suona nel senso che tale disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima in assenza di siffatta previsione.

L'argomento — come è intuibile — è di grande importanza e, sotto questo profilo, supera certamente i ristretti limiti di efficacia giuridica della sentenza per divenire un solido punto di ancoraggio per la stessa Corte ove nuovamente investita della vicenda.

Sulla scorta di questa premessa, occorre dunque valutare la persuasività dell'interpretazione esposta.

Giova osservare che la succinta motivazione non illustra il percorso dogmatico attraverso il quale la Corte è approdata a tale risultato: vengono invece invocate, come già si è detto, esigenze di interpretazione sistematica dell'intero art. 11.

Sembra quindi che l'approccio interpretativo scelto sia di tipo prettamente analogico. Pare inoltre da escludere che la Corte abbia inteso ricorrere all'interpretazione estensiva del comma 2-*bis*, il cui totale silenzio in tema di recesso non autorizzerebbe in alcun modo a dilatarne la portata precettiva.

Si pongono quindi due problemi: il primo, attinente alla stessa possibilità di ricorrere all'analogia laddove si dovesse ritenere l'eccezionalità del comma due ai sensi dell'art. 14 delle preleggi; il secondo, attinente al controllo circa la sussistenza dei presupposti della «similitudine dei casi» o dell'«analogia delle materie», necessari *ex art.* 12 delle disp. prel. del cod. civ. ai fini dell'interpretazione analogica (se, difatti, è certo che l'interpretazione analogica consente di sviluppare nella sua espressione logica la *ratio legis*, così da adattarla a casi diversi, è altrettanto vero che «questi debbono essere consimili nell'elemento di fatto decisivo per il trattamento giuridico»: cfr., ad es., Cass. 10 maggio 1951, n. 1121, in Foro it. 1952, I, 1084).

Quanto al primo aspetto, ad avviso di questo giudice milita per l'eccezionalità dell'art. 11 della legge n. 359/1992 (nei suoi singoli commi e nel suo complesso) la conclamata natura derogatoria e di mera transizione («Fino alla revisione della disciplina ...») della disciplina in esso sottesa rispetto a quella — generale e cogente — di cui alla legge n. 392/1978. È indubbio, difatti, che quest'ultima resti ancora il centro di gravità di tutta la materia delle locazioni e che l'art. 79 della stessa rappresenti tuttora un sicuro presidio contro la sua disapplicazione mediante la sanzione di nullità delle pattuizioni difformi (fatta salva, ovviamente, l'area della c.d. derogabilità assistita).

Già sotto questo profilo resta dunque precluso il ricorso all'analogia.

Ma anche a voler prescindere da questo argomento per concentrare l'attenzione sui presupposti di cui all'art. 12 della disp. prel. (riassumibili nell'indispensabile identità di *ratio* della disciplina dei commi 2 e 2-*bis* dell'art. 11 della legge citata), la tesi della Corte non pare ancora una volta convincente.

Ampia è la divergenza delle due fattispecie astratte.

Il secondo comma, ultima parte, disciplina difatti l'ipotesi in cui le parti siano effettivamente addivenute al patto in deroga. Qui, pertanto, il previsto recesso per necessità attribuisce al locatore il diritto potestativo di sottrarsi all'impegno contrattuale a suo tempo assunto di non disdettare il rapporto alla prima scadenza quadriennale. Si tratta, perciò di un recesso *ante tempus* rispetto ad una scadenza (quella del secondo quadriennio locativo) pur sempre prevista e voluta in sede di stipula del contratto (dunque di natura convenzionale).

Evidente è lo scopo della norma: essa funge da valvola di sicurezza onde evitare che la lunga durata minima del rapporto possa provocare gravi ripercussioni sul locatore il quale, al momento della stipulazione del patto in deroga, potrebbe non essere in grado di prevedere agevolmente le future necessità personali.

Del tutto opposto è il caso regolato dal comma 2-*bis*.

Qui, difatti, è proprio il fallimento della trattativa finalizzata alla stipulazione del patto in deroga che produce l'effetto di prorogare d'imperio il rapporto in corso per altri due anni oltre la scadenza convenzionale.

Il recesso del comma due — ove esteso per via analogica — verrebbe quindi ad operare non già nel senso prospettato bensì allo scopo di evitare una proroga cogente, palesemente estranea — come tale — all'iniziale equilibrio negoziale.

Non vi è dubbio quindi che ciò comporterebbe un grave snaturamento della funzione assegnata dal legislatore al peculiare recesso di cui al comma 2.

Quanto alla *ratio* del comma 2-*bis*, è poi evidente che scopo della proroga è quello di stimolare i patti in deroga e — all'un tempo — di sanzionare i casi di mancato accordo: il locatore, infatti, dovrà evitare la richiesta di un canone eccessivo per non esporsi al giusto rifiuto del conduttore con la conseguente proroga; il conduttore, a sua volta, sarà fortemente indotto alla c.d. deroga assistita nella prospettiva di un rapporto locativo di notevole durata minima in luogo della ben più modesta proroga biennale.

Come si vede, le norme contenute nei commi indicati, pur nella loro indiscussa coesione (il comma due può essere letto, in senso lato, come la norma principale e il 2-*bis* come la norma di sostegno e propulsione del primo nel modo indicato), svolgono — nel disegno del legislatore — compiti del tutto diversi, tali da precludere, anche per questo verso, il valido richiamo all'analogia.

Pertanto, pur consapevoli dell'indubbia autorevolezza dell'operazione esegetica della Corte, si ritiene di doversi discostare dalla ricostruzione proposta.

Resta dunque l'esigenza, ribadita con forza dalla Corte stessa, di assicurare al locatore il diritto di recedere dal contratto di locazione per la necessità abitativa propria ovvero dei familiari, come accade nel caso di specie. Facoltà che, alla luce delle considerazioni svolte, non sembra minimamente riconosciuta e contemplata dall'art. 11, comma 2-*bis*, della legge citata.

Pertanto, secondo questo pretore, la norma si pone in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, cosa del resto già evidenziata nelle precedenti approfondite ordinanze di rimessione dei pretori di Bologna e Roma, rispettivamente in data 21 dicembre 1992 e 9 dicembre 1992.

Quanto alla rilevanza processuale della questione, è appena il caso di ricordare che essa influenza inevitabilmente la possibilità di accordare o negare l'ordinanza di rilascio *ex art.* 665 del c.p.c.

Va pertanto ordinata la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione cennata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non contempla il diritto, per il locatore avente necessità di disporre dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, di recedere dal rapporto alla scadenza convenzionale ovvero nel corso della proroga legale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria — alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ordina, infine, la comunicazione di essa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Verona, addì 24 settembre 1993

Il pretore: MIRENDA

93C1210

N. 718

*Ordinanza emessa l'8 giugno 1993 dal pretore di Vicenza
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Foza ed altri e l'I.N.P.S.*

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 948, art. 13, secondo e terzo comma, sostituito dal d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 6-bis, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva;

RILEVA IN FATTO

Con ricorso depositato il 15 giugno 1989 il comune di Foza proponeva opposizione a d.i. emesso dal g.l. di Vicenza il 16 maggio 1989 e notificato il 26 maggio 1989 con il quale veniva ingiunto su richiesta dell'I.N.P.S. il pagamento della somma di L. 32.000.263 a titolo di contributi previdenziali e sociali omessi ed accessori.

Rilevava che l'I.N.P.S. fondava detta pretesa sulla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato dal sopraindicato comune con tal Martini Dilvo' come avente natura subordinata, anziché natura autonoma.

Contestava detta qualificazione giuridica, atteso che il Martini aveva sottoscritto un contratto d'opera con il comune *de quo* avente ad oggetto il trasporto degli alunni della scuola materna, e che, in concreto, la prestazione eseguita dal Martini non aveva i requisiti della subordinazione, né tanto meno poteva ritenersi costituito tra le parti un rapporto di pubblico impiego.

Concludeva per la revoca del d.i. opposto.

Si costituiva l'I.N.P.S. così prospettando le proprie ragioni.

Assumeva che l'Ispettorato del lavoro, a seguito di sopralluogo del 20 giugno 1988 aveva accertato l'affidamento in via continuativa dal 1° settembre 1983 al 31 marzo 1988, da parte del comune opponente, del servizio trasporto alunni da e per le scuole del territorio comunale al sig. Martini Dilvo, e ciò in forza di un formale contratto d'opera, mentre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro corrispondeva in toto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Concludeva per la reiezione del ricorso.

Nel corso di causa, a seguito della emanazione della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1992, serie generale, n. 304) e partitamente dell'art. 13, l'I.N.P.S. sollevava eccezione di incostituzionalità nella citata norma per violazione degli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione.

Analoghi ricorsi venivano presentati dal comune di Asiago e dal comune di Foza. Riunite le cause e tutto ciò premesso.

OSSERVA IN DIRITTO

Il contratto stipulato tra il Martini ed il comune di Foza (così come quelli indicati negli altri due ricorsi riuniti) rinnovato di anno in anno, e formalmente definito d'opera, prevede che il lavoratore — coltivatore diretto — si assuma il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo mediante pulmino di proprietà dell'amministrazione comunale; il comune si accolla le spese di manutenzione, gestione, assicurazione e di carburante, indica analiticamente i percorsi da effettuarsi giornalmente; corrisponde al lavoratore un compenso giornaliero lordo.

L'obbligo del lavoratore consiste nel guidare detto pulmino e provvedere alla pulizia dello stesso.

In altri contratti stipulati tra i comuni opposenti e i lavoratori la p.a. si è inoltre riservata la facoltà di impartire direttive e modifiche unilaterali dei tempi e delle modalità per l'espletamento del servizio (es. comune di Asiago), e la retribuzione è stata determinata ad ore (L. 7.000 orarie per cinque ore giornaliere, come risulta dal contratto stipulato dal comune di Asiago).

Tenuto conto di tutti tali elementi, ritiene il g.l., in adesione agli assunti difensivi dell'I.N.P.S., doversi qualificare i rapporti di lavoro in oggetto come aventi natura subordinata e non autonoma.

E ciò sia con riferimento ai c.d. «indici» rivelatori della subordinazione, evidenziati compiutamente dalla meno recente giurisprudenza di legittimità (inserimento del lavoratore nella organizzazione del datore; uso di mezzi e strumenti del datore; assenza di rischio economico d'impresa; modalità di retribuzione determinate in base al tempo e non al risultato ecc.); sia con riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità tendente a rivalutare, ai fini classificatori del contratto di lavoro, la effettiva volontà negoziale delle parti, così come manifestatasi non solo al momento della stipulazione del contratto ma anche nella fase esecutiva del rapporto, nella quale emerge quale sia l'effettivo assetto dei reciproci interessi effettivamente voluto dalle parti.

Secondo tale orientamento vanno individuati come tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato, inteso come vincolo giuridico, l'assoggettamento ad etero-direzione (sinteticamente definito come «obbligo di obbedienza») (cfr. Cass. 10 luglio 1991, n. 7608); la continuità della prestazione nel tempo, di tal che il creditore della prestazione lavorativa può fare affidamento sulla estesione nel tempo della obbligazione, essendo impossibile contrattualmente per il lavoratore rifiutare in qualsiasi momento l'esecuzione della attività (c.d. obbligo giuridico di rendere la prestazione); il coordinamento spazio-temporale della prestazione inteso come vincolo contrattuale circa la collocazione spaziale e temporale della prestazione stessa (e non come modo di essere storicamente osservabile dell'attività esecutiva del lavoro).

Alla luce di tali criteri, i rapporti di lavoro in oggetto vanno qualificati come di lavoro subordinato.

L'art. 13 della legge n. 498/1992 statuisce che: «le province, i comuni, le comunità montane e le Ipab non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere i contratti stessi, rapporti di subordinazione».

Recita il secondo comma: «le disposizioni di cui al primo comma hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

I casi di specie sottoposti all'esame del giudice vanno decisamente risolti in applicazione di tale citata norma, in forza della quale è inibita al giudice la facoltà di configurare i rapporti di lavoro sopra indicati come di lavoro subordinato, dovendo questi essere considerati, *ope legis*, di lavoro autonomo.

Da ciò discende la rilevanza della questione di incostituzionalità eccepita dall'I.N.P.S. e ritenuta fondata da questo giudice, seppur per motivi parzialmente diversi da quelli enunciati dall'ente convenuto.

Ed invero può dubitarsi della incostituzionalità del primo e soprattutto del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 498/1992 sotto vari profili.

Il primo comma appare violare il principio costituzionale dell'art. 36.

Infatti con tale norma è detto che i soggetti pubblici ivi indicati non sono soggetti relativamente ai contratti d'opera all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, questi contratti, rapporti di subordinazione.

Già la Corte costituzionale con sentenza n. 121 del 23-25 marzo 1993, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 giugno 1961, n. 520, in relazione all'art. 36 della Costituzione ha precisamente evidenziato che non è consentito al legislatore «negare la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro subordinati a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alla garanzia e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato».

Nel caso in esame il legislatore ha inteso proprio contravvenire a tale divieto, escludendo comunque l'applicazione della normativa previdenziale-assistenziale a rapporti che di fatto potrebbero essere ritenuti di lavoro subordinato.

Sotto questo profilo appare poi violato anche l'art. 38 della Costituzione.

Va infine rilevato che il primo comma dell'art. 13 citato viola inoltre il principio di uguaglianza disposto dall'art. 3 della Costituzione, atteso che viene introdotta una irragionevole distinzione tra datori di lavoro privati e datori di lavoro pubblici e, all'interno di questi ultimi, tra datori di lavoro pubblici «privilegiati» (comuni, province, Ipab, comunità montane e loro consorzi) per i quali vale la regola in esame, ed altri «non privilegiati» (es. regioni, e amministrazione statale o enti di emanazione degli stessi) esclusi dall'applicazione di tale regola.

La violazione del principio di uguaglianza riguarda anche i prestatori di lavoro in favore degli enti pubblici citati dall'art. 13 e lavoratori esercenti la medesima attività per conto di enti pubblici diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 13.

L'irragionevolezza della norma in esame appare pertanto di immediata percezione.

La censura di incostituzionalità del primo comma dell'articolo citato ha rilevanza nella presente controversia, atteso che tale disposizione, per effetto del secondo comma avente formalmente natura interpretativa, tende a disciplinare anche il caso di specie.

Passando all'esame del secondo comma dell'art. 13 ritiene questo giudice che esso violi l'art. 3 della Costituzione.

Ed invero il secondo comma attribuisce natura interpretativa alle disposizioni del primo comma, conferendogli efficacia retroattiva ossia la possibilità di applicazione anche ai contratti già stipulati al dicembre 1992.

Questo giudice dubita della natura interpretativa e non innovativa della norma in esame.

Ripetutamente la suprema Corte (es. Cass. 6 marzo 1992, n. 2740) e la Corte costituzionale (es. 28 gennaio 1993, n. 39) hanno affermato che perché una norma possa qualificarsi di interpretazione autentica non è sufficiente la qualificazione riportata nel titolo o nel testo della norma, ma occorre indagare la sua reale natura.

La predetta qualifica va riservata alla norma che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza però intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo od enucleando uno dei significati possibili, e ciò al fine di imporre poi all'interprete un determinato significato normativo.

Nel caso di specie, le norme da interpretare, ossia quelle di qualificazione del rapporto (art. 2222 e segg. del codice civile ed art. 2094 del codice civile) sono chiare, e non necessita di interpretazioni autentiche, soprattutto se in riferimento alla qualità «personale» del datore di lavoro.

Tale norma appare dunque confliggere con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

Va da ultimo rilevato che non appare trascurabile l'osservazione circa il reale «oggetto» della interpretazione «autentica» là dove si fa riferimento non a norme di legge bensì a contratti.

L'interpretazione autentica, per essere tale, deve avere ad oggetto norme generali ed astratte.

Nel caso in esame, l'interpretazione autentica riguarda contratti specifici, relativi a precisi casi concreti (datore di lavoro; comune, province etc.; prestatore di lavoro con contratto d'opera o per prestazioni professionali), e va ad interpretare dei veri e propri fatti concreti.

Se appare indubitabile che spetti al legislatore il potere di effettuare una data interpretazione di una legge o di una disposizione di legge, non essendo ciò di per sé lesivo della sfera riservata al potere giudiziario, non sembra, ad avviso di questo giudicante, che ciò possa riguardare l'interpretazione dei contratti stipulati prima della emanazione della citata legge n. 498/1992, né dei rapporti di fatto posti in essere in esecuzione dei predetti contratti.

In tal senso può dubitarsi della violazione, da parte delle norme in esame, degli artt. 101 e 104 della Costituzione.

Sotto altro profilo appare infine violato l'art. 36 della Costituzione il quale collega alle prestazioni di lavoro subordinato il diritto all'equa retribuzione, che matura contestualmente all'esecuzione delle predette prestazioni, cosicché una esclusione *ex post* della natura subordinata del rapporto finisce per incidere negativamente sui diritti oramai definitivamente acquisiti al patrimonio del lavoratore.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'(art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498/92) () per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;*

Dispone l'immediata degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera e del Senato.

Vicenza, addì 8 giugno 1993

Il pretore: PERINA

(*) Con ordinanza in data 21 luglio 1993, n. 3152/A cron., emessa ai sensi degli artt. 287 e 288 del c.p.c., questo pretore del lavoro ha disposto correggersi il presente provvedimento nel seguente senso: là dove nel dispositivo si legge «art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498/92» deve intendersi invece: «art. 13, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 948, nel testo sostituito dell'art. 6-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con legge 18 marzo 1993, n. 67».

Del cui la presente annotazione.

Vicenza, addì 13 agosto 1993

Il cancelliere: ORRICO

N. 719

*Ordinanza emessa il 23 settembre 1993 dal pretore di Urbino
nel procedimento penale a carico di Pontellini Franco*

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Modifica dell'imputazione - Istanza di patteggiamento - Mancata previsione, anche nel caso in cui l'imputato abbia, prima del dibattimento, avanzato tale richiesta, non accolta per dissenso del p.m. - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni omogenee - Limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 446, primo comma, 516 e 519, in relazione agli artt. 549, 563, primo comma, e 567, primo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 293/93-B a carico di Pontellini Franco.

Con decreto notificato all'imputato in data 31 marzo 1993, il procuratore della Repubblica citava all'udienza del 27 maggio 1993, avanti a questo giudice, Pontellini Franco per il reato di cui all'art. 726 del c.p., commesso in Fermignano il 26 novembre 1991.

All'udienza del 27 maggio 1993 si costituiva parte civile D'Orazio Luigi. Il processo veniva rinviato, per impedimento del difensore, prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento.

Alla successiva udienza di rinvio del 31 maggio 1993, l'imputato faceva tempestiva richiesta d'applicazione pena nella misura indicata a verbale. Il pubblico ministero non esprimeva il proprio consenso, motivando che, all'esito del dibattimento, si sarebbe potuto qualificare il reato «quale quello previsto dall'art. 527 del c.p.».

Dichiarato aperto il dibattimento venivano ammesse le prove richieste dalle parti, e si procedeva all'escussione dei testi D'Orazio Valeria e D'Orazio Luigi. All'esito di quest'ultimo esame il pubblico ministero modificava l'imputazione, a norma dell'art. 516 del c.p.p., contestando all'imputato il delitto di cui all'art. 527 del c.p. La difesa chiedeva termine ai sensi dell'art. 519 del c.p.p., ed il pretore sospendeva il processo rinviandolo all'udienza del 23 settembre 1993.

All'odierna prosecuzione veniva proposta nuovamente istanza d'applicazione pena, questa volta per il reato di cui all'art. 527 del c.p., nella misura indicata a verbale. Il pubblico ministero formulava il proprio consenso e la difesa di parte civile presentava le proprie conclusioni in ordine alle spese sostenute.

Ritiene il pretore che il combinato disposto degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., richiamati per il rito pretorile dal primo comma dell'art. 567 del c.p.p., non consentano l'accoglimento della richiesta d'applicazione pena per il reato da ultimo contestato all'imputato.

L'art. 446 del c.p.p. infatti pone alla richiesta d'applicazione pena il limite temporale della dichiarazione d'apertura del dibattimento di primo grado, e l'art. 519 del c.p.p., nel disciplinare i diritti delle parti nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, secondo comma, del c.p.p., non consente di formulare richiesta d'applicazione pena per il reato risultante dalle nuove contestazioni del p.m. Né quest'ultima norma fa salvo il caso che l'imputato avesse già presentato richiesta d'applicazione pena per il reato originariamente contestatogli, richiesta alla quale il pubblico ministero non avesse aderito.

Il divieto di pronunciare sentenza d'applicazione pena e di recepire l'accordo raggiunto tra le parti per il reato contestato a seguito della modifica dell'imputazione, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 516 e 519 del c.p.p., pare al remittente in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, il processo deve esser sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale alla quale si rivolge, con la presente ordinanza, apposita istanza di dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle norme indicate per le ragioni che si espongono.

Con l'ordinanza n. 213 dell'11 maggio 1992, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono per l'imputato, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità di richiedere l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal pretore di Treviso.

Tale decisione pare al remittente non riferirsi al caso che s'intende ora rivolgere all'attenzione della Corte, e che considera l'ipotesi in cui l'imputato abbia già presentato tempestivamente richiesta d'applicazione pena per il reato originariamente contestatogli, richiesta alla quale il p.m. non abbia aderito. In questo caso, il divieto di accogliere la nuova richiesta d'applicazione pena formulata a seguito della modifica dell'imputazione, sembra contrastare con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Le argomentazioni già espresse dalla Corte nella citata ordinanza n. 213/1992 paiono confermare i dubbi di costituzionalità delle norme citate.

Infatti, nel caso che si sottopone alla Corte, non può giustificarsi il divieto di presentare nuova richiesta d'applicazione pena con l'asserzione che tale rito ha «come peculiarità, in stretto collegamento, la rinuncia da parte dell'imputato al dibattimento ... e la riduzione della pena quale incentivo per la scelta di detto rito», posto che rinuncia al dibattimento, da parte dell'imputato, vi è già stata con la prima richiesta d'applicazione pena, formulata tempestivamente, sulla quale il p.m. non ha prestato consenso con una decisione, in quello stato del processo, insindacabile.

Nel caso in esame sarebbe incongruo negare all'imputato i benefici connessi all'istituto del patteggiamento per il reato contestatogli a seguito della modifica dell'imputazione, giacché la celebrazione del dibattimento non è dipesa dalle sue scelte processuali, ma da quelle del pubblico ministero il quale, non aderendo alla richiesta d'applicazione pena formulata tempestivamente per il reato ritenuto nel decreto di citazione a giudizio, e modificando l'imputazione a norma dell'art. 516 del c.p.p. a seguito dell'istruttoria dibattimentale, ha privato l'imputato della giuridica possibilità di conseguire, per il nuovo reato contestato, i vantaggi conseguenti al patteggiamento.

In altre parole, non ravvisandosi alcuna inerzia nella condotta processuale dell'imputato, il quale aveva già optato per una definizione anticipata del processo, alla quale il pubblico ministero non ha aderito, sarebbe del tutto irrazionale vietargli di formulare nuova richiesta d'applicazione pena per il reato contestatogli a norma dell'art. 516 del c.p.p., non potendosi certo addebitare a sue scelte processuali la scadenza del termine di cui all'art. 446 del c.p.p.

Il sistema processuale in materia d'applicazione pena su richiesta delle parti pare, pertanto, considerare in modo arbitrariamente diverse situazioni del tutto omogenee, imponendo di diversificare il trattamento di imputati per i quali non sia stato aperto il dibattimento, e di imputati che chiedano il «patteggiamento» per il reato risultante dalla modifica dell'imputazione fatta a norma dell'art. 516 del c.p.c., qualora in precedenza, prima dell'apertura del dibattimento, il pubblico ministero non abbia consentito all'applicazione pena per il reato originariamente contestato nel decreto di citazione a giudizio. Ciò si pone, a parere del remittente, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, ponendo ingiustificati limiti al diritto di difesa, di cui costituisce esplicazione diretta quella di potersi avvalere dei benefici connessi al rito disciplinato dagli artt. 444 e segg. del c.p.p., pare in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 446, primo comma, 516 e 519 del c.p.p., come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 549, 563, primo comma, e 567, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono, per l'imputato che abbia, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, formulato richiesta d'applicazione pena a norma degli artt. 444 e segg. del c.p.p., sulla quale il pubblico ministero non abbia espresso il proprio consenso, la possibilità di richiedere, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'applicazione della pena per il reato risultante dalla nuova contestazione del pubblico ministero;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a norma di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, nonché alle parti del presente processo;

Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.

Urbino, addì 23 settembre 1993

Il pretore: MASINI

N. 720

*Ordinanza emessa il 21 settembre 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Mirelli Giovanni*

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Ignoranza della normativa (art. 543 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133) che costituisce il dovere di presentazione per il solo fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamata alle armi - Conseguente inescusabilità dell'errore in cui è incorso l'imputato che riteneva invece necessaria la notificazione della cartolina di precetto - Irragionevolezza, con incidenza sul principio della personalità della responsabilità penale, tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988) ha mitigato il principio di cui all'art. 5 del codice penale.

(C.P.M.P., art. 39).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Mirelli Giovanni, nato l'8 giugno 1972 a Palermo, atto di nascita n. 181, vol. 3212, ivi residente in via Nuova Buffa n. 56, celibe, incensurato; soldato in congedo, già nel reparto C.do e trasmissioni «Mantova» in Reana del Rojale (Udine), libero, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151, primo comma, del c.p.m.p.) perché, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, secondo i modi e i tempi indicati nel pubblico manifesto, che ne disponeva la presentazione per il giorno 11 novembre 1991, non si presentava senza giusto motivo sotto tale data né nei cinque giorni successivi, rimanendo assente arbitrariamente fino al giorno 14 aprile 1992, data in cui si presentava al distretto militare di Palermo.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

La recluta Mirelli Giovanni, inizialmente imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) per non essersi presentato il 12 dicembre 1991 al battaglione fanteria «Cunco» in Udine, come stabilito con precetto personale, nel dibattimento dinanzi a questo tribunale, essendo emerso che la cartolina-precetto non gli era stata notificata, si è visto modificare l'imputazione, così da dover rispondere dell'omessa presentazione l'11 novembre 1991, come stabilito con pubblico manifesto, e della protrazione dell'assenza sino al 14 aprile 1992, data della sua presentazione al distretto militare di Palermo.

Egli si è disculpato asserendo di non aver ricevuto la cartolina-precetto e di essersi perciò presentato al distretto militare di appartenenza non appena, il 14 aprile 1992, i Carabinieri lo avevano presso la sua residenza reso edotto dell'obbligo di presentarsi per intraprendere il servizio di ferma.

Si è acquisito agli atti il modulo ufficiale della Difesa DP/0505 (ex 607042 M) utilizzato dai consigli di leva per l'invio in congedo illimitato provvisorio. Nell'avvertenza n. 1, riportata sul retro, ci si riferisce all'obbligo per i militari in congedo illimitato provvisorio di presentarsi «quando riceveranno la cartolina-precetto di chiamata alle armi».

È evidente come questa dizione sia idonea ad ingenerare nei militari in attesa della chiamata il convincimento che il dovere di presentazione non si costituisca se non a seguito della notificazione del precetto personale. È, di conseguenza, credibile il Mirelli quando afferma la sua buona fede, la sua convinzione di non essere tenuto, in mancanza della cartolina-precetto, a presentarsi.

La notificazione del precetto personale rappresenta, tuttavia, il mezzo esclusivo per il costituirsi dell'obbligo solamente quando si tratti di recluta della Marina. Per il caso del militare destinato a svolgere servizio nell'esercito o nell'aeronautica l'art. 543, secondo comma, del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, disposizione tuttora vigente, stabilisce, invece, che «Le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, o la ricevessero in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale». Ed in effetti i manifesti indicano un termine di presentazione, nella specie l'11 novembre 1991, per quanto non avessero (per qualsiasi ragione) ricevuto la cartolina-precetto.

A conclusione del dibattimento, negando rilievo scusante all'errore in cui è incorso l'imputato, il pubblico ministero ne ha chiesto la condanna.

Si ripropone, allora, l'annoso problema dell'art. 39 del c.p.m.p., secondo cui «il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare», la cui illegittimità questo tribunale ha più volte eccepito, in relazione a plurime disposizioni costituzionali e soprattutto al principio dell'art. 27, primo comma. La Corte costituzionale con sentenza n. 325/1989, interpretativa di rigetto, già ha stabilito, in contrasto con l'originaria

voluntas legis e la tradizionale interpretazione della giurisprudenza, che l'art. 39 del c.p.m.p. non può limitare la disciplina dell'errore di fatto posta dall'art. 47 del c.p. In questa e in numerose altre decisioni non è entrata, invece, nel merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme costitutive dei doveri militari.

Il Mirelli, senza dubbio, ha ignorato il contenuto del manifesto di chiamata (errore, questo, riconducibile alla disciplina dell'art. 47 del c.p.). Ma in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato art. 543, che gli costituiva il dovere di presentazione per il sol fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamata alle armi, senza la necessità di un precetto personale. E quest'ignoranza è proprio quella tuttora incondizionatamente considerata inescusabile dall'art. 39 del c.p.m.p. Non può avere rilievo che nella specie si presenti con il carattere dell'inevitabilità, dato che con la citata avvertenza n. 1 del foglio di congedo illimitato provvisorio la stessa amministrazione gli aveva dato l'erronea informazione di un dovere di presentazione avente il suo imprescindibile presupposto nella notificazione del precetto personale.

Appare, quindi, *de iure condito* non priva di fondamento la richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero. Si tratta di un'interpretazione che, da un lato, recepisce l'insegnamento della Corte, nel senso che abbia rilievo scusante l'ignoranza o l'errore sul contenuto del manifesto; ma secondo cui, dall'altro, quest'errore non può scusare quando, come nella specie, tragga origine dall'ignoranza di un dovere dello stato militare. In altri termini, non è decisivo che il Mirelli abbia ignorato che il manifesto stabiliva l'11 novembre 1991 come data di presentazione, ma piuttosto che la mancata lettura del medesimo da parte della recluta sia stata conseguenza di un'inammissibile ignoranza del dovere dello stato militare, e più precisamente dell'efficacia costitutiva del manifesto in relazione all'obbligo di presentazione per il servizio di ferma.

Ora, da un lato, l'intransigenza dell'art. 39 appare in contraddizione (come la Corte già ha riconosciuto per l'art. 5 del c.p.) con il principio della personalità della responsabilità penale; dall'altro, essendo già intervenuta la modificazione dell'art. 5 nel senso di dare rilievo scusante all'ignoranza incolpevole, non si vede ragione per cui, trattandosi pur sempre di materia penale, questa statuizione non debba essere estesa all'art. 39.

In un precedente giudizio dinanzi alla Corte, all'avvocatura dello Stato è parso che sia la fundamentalità del dovere militare a giustificare la deroga che l'art. 39 apporta ai comuni principi in tema di responsabilità penale. Ma questo tribunale, pur convinto dell'importanza di tale obbligo, non ritiene che se ne possa desumere la necessità di pronunciare la condanna penale nei confronti di cittadini incolpevoli. Se mai, potrebbe l'amministrazione militare trarne la direttiva di una maggiore chiarezza nelle informazioni alle reclute, ad esempio con apposita «avvertenza» nel foglio del congedo illimitato provvisorio.

Questo tribunale, in definitiva, ancora una volta in presenza di una fattispecie cui dovrebbe applicarsi, secondo la censata interpretazione, l'art. 39 del c.p.m.p., solleva questione di legittimità costituzionale di questa disposizione, con riferimento all'art. 5 c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 27 e 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami dal Parlamento.

Padova, addì 21 settembre 1993

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

Depositata in cancelleria addì 27 settembre 1993.

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

93C1213

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Calanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDIGA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egido
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Eina, 393/395

ENNA

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 9 3 *

L. 6.500